

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 02 APRILE 2008

N. 53



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regioanle;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2008, n. 262

Campi Salentina (Le) – Variante al Programma di Fabbricazione per ampliamento zona Piano Insediamenti Produttivi (comparto B). Approvazione definitiva e rilascio parere paesaggistico.

Pag. 7224

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2008, n. 263

Lizzano (Ta) – Piano di intervento di recupero territoriale della fascia costiera (P.I.R.T.). Delibera di C.C. n. 46 del 03/11/2005.

Pag. 7233

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2008, n. 264

Integrazione dell'Accordo ex art. 15 Legge n. 241/90 tra Regione Puglia e Pit 2 “Area Nord Barese”.

Pag. 7292

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2008, n. 284

Gravina in Puglia (Ba) – Art. 16, Legge regionale n. 56/1980. Variante al Piano Regolatore Generale vigente relativa alla variazione d'uso dell'area da zona agricola “E1” a zona di interesse generale “F”.

Pag. 7295

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2008, n. 323

Leggi regionali nn. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Gagliano del Capo (Le). Esercizio finanziario 2006 – Concessione proroga termini.

Pag. 7303

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2008, n. 324

Leggi regionali nn. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Miggiano (Le). Esercizio finanziario 2006 – Concessione proroga termini.

Pag. 7304

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2008, n. 325

Leggi regionali nn. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Chieuti (Fg). Esercizio finanziario 2006 – Concessione proroga termini.

Pag. 7305

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2008, n. 326

Leggi regionali nn. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Monopoli (Ba). Esercizio finanziario 2006 – Concessione proroga termini.

Pag. 7306

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2008, n. 262

Campi Salentina (Le) – Variante al Programma di Fabbricazione per ampliamento zona Piano Insediamenti Produttivi (comparto B). Approvazione definitiva e rilascio parere paesaggistico.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Campi Salentina, dotato di Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 427/1972 e n. 3288/1977 ed inoltre di P.I.P. di Via Lecce approvato con D.P.G.R. n. 931/1976, con delibera di C.S. n. 83 del 27/04/04 ha adottato la variante al P.d.F. per l'ampliamento della predetta zona ed il P.I.P. dell'ampliamento medesimo (comparto B), e con delibera di C.C. n. 19 del 13/07/04 ha preso atto, previa pubblicazione degli atti, della mancanza di osservazioni/opposizioni.

La variante al P.D.F. come innanzi adottata ricomprende (e pertanto supera nei fatti) una precedente proposta di variante al P.d.F. per parziale ampliamento della zona P.I.P. in questione, adottata con delibera di C.C. n. 50 del 26/09/00 e rimasta senza esito, nonché il progetto delle opere infrastrutturali oggetto di finanziamento P.O.R., approvato in variante al P.d.F. ex art. 40 della L.r. n.13/2000 con delibera di C.S. n.16 del 10/03/04.

I relativi elaborati progettuali, redatti dall'Ing. A. Ferendeles (Capo Settore Territorio del Comune di Campi), sono di seguito elencati:

01. Tav. 01- Inquadramento territoriale
02. Tav.02 - Inquadramento urbanistico: planimetria P.d.F. esistente, adottato e di progetto

03. Tav.03 - Planimetria del P.d.F. con ampliamento PIP.
04. Tav.04 - Inquadramento planimetrico: area d'intervento su planimetria catastale
05. Tav.05 - Inquadramento planimetrico. area d'intervento su aerofotogrammetrico
06. Tav.06 - Zonizzazione: planimetria generale
07. Tav.07 - Individuazione delle aree a parcheggio. planimetria generale
08. Tav.08 - Viabilità: planimetria generale
09. Tav.09 - Individuazione lotti per attività produttive: planimetria generale
10. Tav. 10 - Individuazione sagome di massimo ingombro e sezione territoriale
11. Tav. 11 - Planimetria d'insieme: comparto A e comparto B
12. Tav. 12 - Planimetria generale, schema rete di fogna bianca
13. Tav. 13 - Planimetria generale, schema rete di fogna nera
14. Tav. 14 - Planimetria generale, schema rete acquedotto
15. Tav. 15 - Planimetria generale, schema rete di distribuzione gas metano
16. Tav. 16 - Planimetria generale, schema rete pubblica illuminazione
17. Tav. 17 - Planimetria generale, schema rete Enel e Telecom
18. R.1 - Relazione tecnica
19. R.2 - Norme tecniche di attuazione
20. R.3 - Documentazione fotografica
21. R.4 - Particellare di esproprio
22. R.5 - Relazione geologico-tecnica D.M. 11/03/88 (a Firma del Geol. L.A. Polito)
23. R.6 - Relazione di verifica valutazione impatto ambientale
24. R.7 - Tavole di rispondenza al PUTT

Gli atti rimessi comprendono inoltre: - relazione-parere in data 17/03/04 del Capo Settore Territorio (favorevole) - verbale n. 03/04 del 23/04/04 della C.E.C. (favorevole) - scheda di controllo urbanistico

- determinazione n. 105 del 23/02/06 del Dirigente del Settore Ecologia regionale, con la quale il progetto di ampliamento della zona P.I.P. di cui trattasi è stato ritenuto escluso

dall'applicazione delle procedure di VIA., con prescrizioni.

A seguito di una prima fase istruttoria del S.U.R., comunicata al Comune di Campi con nota S.U.R. prot. 10405 del 14/12/06, lo stesso Comune, con propria nota prot. 3401 del 05/03/07 ha rimesso la sottoelencata documentazione esplicativa, comprendente chiarimenti in ordine ai rilievi espressi con la nota S.U.R. prot. 10405/2006:

- Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Ferendees, in data 05/03/07;
- Allegato "A": copie istanze pervenute dopo il 16.12.2003;
- Allegato "B": Stralcio Pdf "Zona D" "Zona D - Cave estrattive esistente";
- Allegato "C": Stralcio Pdf "Zona D" via Falchi;
- Allegato "D": Stralcio Pdf "Zona D per trasformazione prodotti agricoli";
- Allegato "E": Stralcio Pdf "Zona PIP esistenti - Zona Artigianale - Allegato "F": Copia lettera di trasmissione con planimetria 1:10.000 dell'intervento relativo alla SS. 7 TER Bradanico - Salentino - Tronco Lecce Manduria;
- Allegato "G": Copia Delibera CC. n. 69 del 27.09.2002 di approvazione della strada 7 TER;
- Allegato "H": Copia concessione in sanatoria n. 10 del 19.10.2004 con elaborato grafico;
- Allegato "I": Copia stralcio elaborato R2;
- Allegato "L": Copia stanza in data 28.04.2004 alla Regione Puglia per il parere paesaggistico;
- Allegato "M": Copia istanza per estirpazione alberi di olivo e relativa autorizzazione in data 21.02.2005 da parte dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura di Lecce;
- Allegato "N": Copia stralcio elaborato R6 "Relazione di Verifica Valutazione Impatto Ambientale";
- Allegato "O": Copia comunicazione della Prefettura di Lecce relativa approvazione del Piano di Emergenza Esterno attinente all'impianto a rischio di incidente rilevante della ditta Italfiamma e planimetria delle zone a rischio:

Sulla scorta della predetta documentazione esplicativa e chiarimenti forniti, nel merito della Variante al P.d.F. in argomento è risultato, giusta istruttoria del S.U.R., quanto di seguito si riporta:

Al) Dimensionamento della variante al P.D.F.

Il Comune segnala che ad oggi risultano presentate ulteriori richieste di assegnazioni (di cui si fornisce documentazione) per mq. 295.000. che sommate alle precedenti (n. 44 domande, per mq. 126.500) determinano un fabbisogno complessivo di mq. 421.500 di lotti fondiari, peraltro solo parzialmente soddisfatti con la variante in esame (Mq. 224.724,91 fondiari, pari al 53% del fabbisogno come innanzi determinato).

Per quanto riguarda le zone produttive di tipo "D" già previgenti, viene operata la ricognizione fisico-giuridica delle stesse, con i seguenti risultati (in sintesi):

1. zona 1 (allegato planimetrico B): sono già presenti n. 3 società con opifici industriali ed artigianali e non vi sono ulteriori possibilità insediative da parte di altri soggetti;
2. zona 2 (allegato planimetrico B): tipizzata come "D - Cave estrattive esistenti" ed utilizzata da una società per estrazione di materiali lapidei e confezionamento conglomerati cementizi e bituminosi, non vi è possibilità di previsioni di insediamenti di tipo industriale o artigianale; è inoltre presente una cava esaurita di proprietà comunale, utilizzata come discarica di inerti;
3. zona 3 (allegato planimetrico C): solo parzialmente edificata ed urbanizzata e ritenuta poco appetibile per gli operatori, ha in ogni caso una capacità insediativa residua per mq. 253.505;
4. zona 4 (allegato planimetrico D): tipizzata come "D per trasformazione prodotti agricoli" ed interessata dalla presenza di un impianto a "rischio di incidente rilevante" (D.P.R. 334/99) e da costruzioni residenziali abusive, è stata perimetrata ai sensi della L. n. 47/85 e della L.r. 26/85 ed è oggetto di risistemazione urbanistica nel redigendo PUG., e pertanto non può essere considerata:

5. zona artigianale Via Lecce, PIP, esistente (allegato planimetrico E): è già esaurita, edificata al 90% ed in corso di edificazione per i lotti ancora liberi.

A fronte, pertanto, di un fabbisogno presunto attuale di mq. 421.500 fondiari per attività industriali ed artigianali, vi è disponibilità per mq. 253.505 (capacità residua della zona 3, peraltro con problematiche urbanizzative e di mercato), cui sommare le aree fondiarie della variante in esame per mq. 224.724,91, per un totale di mq. 478.230.

Stante quanto innanzi, per il supero di mq.56.730 di area fondiaria, allo stato non giustificato in atti. occorre operare -da parte del Consiglio Comunale, nella fase delle controdeduzioni ex art. 16/co. II°, cui si sottopone necessariamente il presente provvedimento- congrua detrazione di aree nell'ambito del PIP. proposto, eventualmente con ridestinazione ad uso pubblico o comunque non propriamente produttivo delle aree stesse in detrazione.

B1) Interferenza con la previsione della "superstrada" del P.d.F.

Il Comune segnala che detta previsione del P.d.F. risulta superata dal progetto preliminare dell'A.N.A.S. della "SS. 7ter - It Bradanico-Salentino, Tronco Lecce Manduria", rimesso agli enti interessati -per i provvedimenti di rispettiva competenza- con nota prot. 21388 del 19/07/2000) ed approvato dal Comune stesso, in variante al P.d.F., con delibera di C.C. n. 69 del 27/09/02, e che pertanto non vi interferenza con il nuovo tracciato, previsto a sud dell'abitato.

In sede di controdeduzioni, pertanto, il Consiglio Comunale dovrà prendere atto del predetto asserito superamento della previsione del P.d.F., nelle more della redazione del nuovo strumento urbanistico generale (P.U.G.).

C1) Area interclusa (particelle 245-352-353)

Il Comune chiarisce che detta area interclusa non è stata inserita nella zona P.I.P. (lasciandola a destinazione agricola), per la presenza di una atti-

vità artigianale oggetto di pratica di condono edilizio ex art. 39 della L. n. 724/1994 (CE. in sanatoria n. 10/2004) e per evitare il conseguente rilevante onere di esproprio e/o vantaggio economico per l'attuale proprietario in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso.

Precisa inoltre che l'area di pertinenza del predetto immobile è tutta recintata e sistemata a viali e che per quanto riguarda la presenza delle alberature evidenziate nella documentazione fotografica (Tav. R3), trattasi di alberi d'ulivo relativamente giovani, per i quali -in caso di aree destinate alla viabilità- si provvederà a reimpianto nelle aree verdi ed in aree di proprietà comunale (come già operato nel primo intervento per la realizzazione delle infrastrutture), per gli alberi ricadenti all'interno dei lotti è inoltre prevista l'utilizzazione degli stessi all'interno del lotto.

Per le particelle nn. 245-352-353, viene infine prospettata dal Comune stesso, per rendere omogenea la destinazione urbanistica di tutta la zona, la possibilità di tipizzazione conic "Zona D", congelando la volumetria esistente o assegnando un indice molto basso.

In sede di controdeduzioni, pertanto. il Consiglio Comunale dovrà precisare la normativa di riferimento per l'area in questione, valutando gli indirizzi innanzi enunciati dallo stesso Comune.

D1) Destinazioni d'uso consentite

A fronte dei rilievi regionali, ritenuti condivisibili. il Comune individua i lotti nn. 9-11-11-12, per mq. 44.100, da destinare puntualmente all'attività "Commerciale o Direzionale", con un fabbisogno specifico di aree a standards -a norma dell'art. 5, comma 2, del D.M. n. 1444/1968-calcolato in mq. 21.381,81, comunque soddisfatto nell'ambito della dotazione di standards già prevista nel PIP., ammontante a complessivi mq. 60.993,07.

In sede di controdeduzioni, pertanto, il Consiglio Comunale dovrà prendere atto di quanto innanzi prospettato per i lotti nn. 9-10-11-12.

Pertanto, con delibera di G.R. n. 901 del 19/06/07, ferma restando l'ammissibilità -sotto il profilo strettamente amministrativo-procedurale- della variante al P.d.F. in argomento, ai sensi dell'art. 55/co.2° della L.r. n. 56/1980 e dell'art. 2 della L.r. n. 11/1981 (in quanto finalizzata alla realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della L. 22/10/71 n. 865), si è proceduto all'approvazione della variante stessa, con le prescrizioni di cui ai punti A1-B1-C1-D1 in precedenza riportati, per le quali il Comune di Campi Salentina è stato invitato a provvedere all'adeguamento e/o alle controdeduzioni, ai sensi dell'art. 16 -undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980.

Con riferimento inoltre ai profili di tutela paesaggistica, trattandosi di aree interessanti un A.T.E. di tipo D" e pertanto soggette a parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme di attuazione del P.U.T.T./P.. con la medesima delibera di G.R. n.901/2007 si è fatta riserva di rilascio del citato parere paesaggistico in sede di provvedimento conclusivo della Giunta Regionale, di approvazione in via definitiva della variante al P.d.F.

La delibera di G.R. n. 901 del 19/06/07 è stata trasmessa al Comune di Campi con nota S.U.R. prot. 5172 del 29/06/07.

Ciò stante, con nota comunale prot. 16534 del 29/10/07 è stata trasmessa la delibera di C.C. n.42 del 28/09/07, avente ad oggetto la presa d'atto della delibera di G.R. n. 901/2007 e l'adeguamento ed approvazione del P.I.P., in uno ai seguenti elaborati tecnici sostitutivi:

- 01. Tav.04b - Inquadramento planimetrico: area d'intervento su planimetria catastale
- 02. Tav.05b - Inquadramento planimetrico: area d'intervento su acrofotogrammetrico
- 03. Tav.06b - Zonizzazione: planimetria generale
- 04. Tav.07b - Individuazione delle aree a parcheggio: planimetria generale
- 05. Tav.08b - Viabilità: planimetria generale
- 06. Tav.09b - Individuazione lotti per attività produttive: planimetria generale

- 07. Tav. 10b - Individuazione sagome di massimo ingombro e sezione territoriale
- 08. Tav. 11b - Planimetria d'insieme: comparto A e comparto B
- 09. Tav. 12b - Planimetria generale, schema rete di fognatura pluviale
- 10. Tav. 13b - Planimetria generale, schema rete di fognatura nera
- 11. Tav. 14b - Planimetria generale, schema rete acquedotto
- 12. Tav. 15b - Planimetria generale, schema rete di distribuzione gas metano
- 13. Tav. 16b - Planimetria generale. schema rete pubblica illuminazione
- 14. Tav. 17b - Planimetria generale. schema rete Enel e Telecom
- 15. R.1b - Relazione tecnica integrativa
- 16. R.2b - Norme tecniche di attuazione
- 18. R.4b - Aggiornamento ditte catastali interessate dalla variante.

Si riportano le testuali determinazioni assunte in sede comunale, di cui in particolare alla Relazione tecnica integrativa:

A) Dimensionamento della variante al P.D.F.

La superficie dei lotti edificabili è stata ridotta di complessivi mq 57.231,74

Nell'adeguamento del piano si è ritenuto opportuno ridurre la superficie complessiva fondiaria portando in detrazione le superfici di interi lotti previsti nel progetto originario e ciò al fine di non modificare l'impianto progettuale del piano.

I lotti del progetto originario, le cui superfici sono state portate in detrazione sono

- lotto n. 1 di complessivi mq 5.241,30;
 - lotto n. 2 di complessivi mq 10.639,97;
 - lotto n. 3 di complessivi mq 14.516,95;
 - lotto n. 4 di complessivi mq 9.435,09;
 - lotto n. 5 di complessivi mq 6.557,21;
 - lotto n. 6 di complessivi mq 4.163,28;
 - lotto n. 18 di complessivi mq 3.908,84;
 - lotto n° 21 di complessivi mq 2.769,10,
- Superficie complessiva portata in detrazione = mq 57.231,74.

La superficie complessiva portata in detrazione

risulta leggermente superiore a quella minima (mq 56.730 da portare in detrazione, prevista nelle prescrizioni della giunta regionale

E' stata prevista una nuova numerazione dei lotti lasciando però inalterata, per non creare confusione, la numerazione dei lotti da destinare puntualmente all'attività Commerciale o Direzionale " (lotti un. 9 -10-11-12 per complessivi mq 44.100).

La superficie complessiva dei lotti edificabili , con le detrazioni apportate, risulta essere pari a mq 167.943,17 mq 224.724,91 mq 57.23 1.74), di cui mq 44.100 da destinare ad attività" Commerciale o Direzionale" (lotti nn. 9-10-11-12) e mq 123.843,17 da destinare ad attività" Industriali o Artigianali

Le predette superfici portate in detrazione ai lotti , pari a mq 57.231,74, sono rimaste all'interno dell' area in ampliamento del P.I.P. oggetto di variante e sono state ridestinate, come da indicazioni della Del. G.R. del 19.06.2007, n° 901, ad "Area ad usi pubblici".

La predetta Del. G.R. dà facoltà all'A.C. di prevedere nel piano la ridestinazione ad uso pubblico o comunque fra il propriamente produttivo delle aree stesse portate in detrazione.

Le possibili utilizzazioni di quest'area sono riportate, nel dettaglio, nelle N.T.A. aggiornate (art. 5 bis).

Nel nuovo piano P.I.P. le superfici a standards sono quelle già previste nel piano originario, sia per quantità complessiva (mq 60.993.07), sia per ubicazione e suddivisione tipologica.

Non si ritiene necessario, in questa fase, dover verificare le superfici a standards in quanto è già stato dimostrato, con la nota prot. 3401 del 05.03.2007 . che con mq 60.993,07 il fabbisogno di standards risulta pienamente soddisfatto.

In particolare si evidenzia che per i lotti a destinazione Commerciale o Direzionale " (lotti

nn. 9-10-11-12 per complessivi mq 44.100) la superficie minima a standards è pari a mq 21.381,81, mentre per i lotti a destinazione " Industriale o Artigianale " (mq 123.843.17) la superficie minima a standards è pari a mq 12.384,32, 10% di mq 123.843,17). Complessivamente per il PIP, aggiornato la superficie minima a standards non può essere inferiore a mq 33.766, 13.

Confrontando la superficie effettiva a standards di mq 60.993,07 prevista dal piano e la superficie minima di standards prevista dalle norme (mq 33.766,13) si riscontra che nel piano vi è una eccedenza di superficie destinata a standards pari a mq 27.226,94.

B) Interferenza con le previsioni della " superstrada" del P. di F.

E già stato chiarito, con nota prot. 3401 del 05.03.2007, che la previsione del P.di F. risulta superata dal progetto preliminare dell'ANAS . approvato in variante al P.di F. (Del. C.C. n.69 del 27/09/02), che prevede il nuovo tracciato della superstrada SS. 7 ter - It. Bradanico - Salentino-Tronco Lecce Manduria" a sud del centro abitato del comune di Campi Salentina.

Pertanto non vi è alcuna interferenza tra il P.I.P. proposto ed il nuovo tracciato della superstrada.

C) Area interclusa (particelle nn. 245-352-353) - Normativa di riferimento

Si è ritenuto opportuno , al fine di rendere omogenea la destinazione urbanistica di tutta la zona, tipizzare l'area interclusa nel P.I.P., costituita dalle particelle riti. 245 -352 - 353. del F. 31 come " Zona D" con destinazione Industriale Artigianale.

Per tale zona è stata prevista nelle N.T.A. (art. 18) la normativa di riferimento.

La superficie delle predette particelle ammonta a complessivi mq 28.816, mentre il volume già realizzato e condonato è pari a mq. 1425,52 (i.f.f. pari 0.05 mc/mq) su una superficie coperta di mq. 300,11.

Si è ritenuto dover assegnare al lotto intercluso, per le motivazioni espresse da questo Comune con nota prot. 3401 del 05.03.2007, un i.f.f. molto basso, pari a 0.06 mc/mq per eventuali ampliamenti e/o adeguamenti tecnologici necessari per esigenze dell'azienda.

La superficie necessaria a standards per il lotto intercluso è pari a mq 2.881,60 (10% di mq 28.816) ed è soddisfatta dalla eccedenza di superficie a standards messa a disposizione nel P.I.P. proposto.

D) Destinazioni d'uso consentite

Le destinazioni d'uso consentite per i lotti edificabili sono quelle previste dal piano aggiornato con la precisazione e conferma che i lotti da destinare puntualmente all'attività "Commerciale o Direzionale" sono, al momento, solo i lotti n. 9-10-11-12 per la superficie complessiva di mq 44.100.

Stante quanto sopra, sulla scorta delle determinazioni assunte con la delibera di G.R. n. 901/2007 e degli adeguamenti prodotti dal Comune di Campi Salentina, giusta delibera di C.C. n. 42/2007 ed elaborati esplicativi rimessi, può procedersi all'approvazione definitiva della variante al P.d.F. in oggetto, con le seguenti puntualizzazioni conclusive:

AA) Gli elaborati tecnici adottati con la delibera di C.C. n. 42 del 28/09/2007 rivestono valore propriamente esplicativo ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni di cui alla delibera di G.R. n. 901 del 19/06/07 e della pratica attuazione della Variante al P.d.F. in argomento, e non sostitutivo rispetto a quelli originariamente adottati con le delibere di C.S. n. 83 del 27/04/04 e n. 19 del 13/07/04.

BB) Nell'elaborato "R.2/b-Norme tecniche di attuazione", art. 5bis-Zona destinata ad usi pubblici, al punto d)" (pag.6) si aggiunge: per l'approvazione della variante agli strumenti di pianificazione generale ed attuativa vigenti;

CC) Con riferimento infine ai profili paesaggi-

stici, si riportano gli esiti della specifica istruttoria operata dal competente Ufficio P.U.T.T./P.:

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «D» di valore relativo (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Stante la classificazione «D», le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Campi Salentina (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione «D» individua secondo il P.U.T.T./P, un «valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività» - Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «D» prevedono la «valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche» (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «D», quale quello in specie, e con riferimento ad altri sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A. T. D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le pre-

visioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...».

- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.»
- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa »va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) 1 modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3,04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il

territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico.- L'ambito d'intervento non risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali lame.

Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e de/la potenzialità faunistica: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale. Si rappresenta che l'area oggetto di intervento ricade all'interno di una Zona a gestione sociale C i "Pizzuti".

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi risulta posizionato nella periferia del Comune di Campi Salentina in prossimità dell'esistente zona P.I.P., in una area interessata dalla presenza

di una diffusa edificazione e non caratterizzata da un elevato grado di naturalità.

Dalla documentazione presentata, in particolare quella fotografica, si evince che l'ambito d'intervento risulta caratterizzato da terreni con andamento planimetrico pressoché pianeggiante.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa, oltre alla presenza della zona a gestione sociale CI "Pizzuti", per la quale l'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. non fissa alcuna prescrizione di base, non risulta comunque direttamente interessata dalla presenza di ambiti territoriali distinti dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In sintesi l'intervento non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e colturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei valori paesistici del sito.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni, fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad

un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Qualora presenti, le alberature di pregio della flora locale siano totalmente preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento), ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto tutelando nel contempo la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento.
- In particolare, il posizionamento delle alberature oggetto di reimpianto, oltre che a ridosso delle volumetrie di progetto, dovrà avvenire anche in adiacenza ai tracciati viari esistenti al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale percezione complessiva dei luoghi.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l'approvazione in via definitiva della variante al P.d.F. per l'ampliamento della zona P.I.P. (comparto B), adottata dal Comune di Campi Salentina con delibera di C.S. n. 83 del 27/04/04 e con delibera di C.C. n. 19 del 13/07/04, sulla scorta delle determinazioni assunte con la delibera di G.R. n. 901/2007 e dell'adeguamento prodotto dal medesimo Comune di Campi, giusta delibera di C.C. n. 42/2007 ed elaborati esplicativi rimessi, con le puntualizzazioni conclusive di cui ai punti AA, BB e CC in precedenza riportati.

Con riferimento ai profili di tutela paesaggistica, trattandosi di aree interessanti un A.T.E. di tipo "D", per la medesima variante al P.d.F. si

propone, con le motivazioni e prescrizioni di cui in particolare al punto CC già richiamato, il rilascio del parere paesaggistico, ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme di attuazione del P.U.T.T./P."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;

- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE. di conseguenza, ai sensi dell'art. 55/co.2° della L.r. n. 56/1980 e dell'art. 2 della L.r. n. 11/1981, la variante al P.d.F. per l'ampliamento della zona P.I.P. (comparto B), adottata dal Comune di Campi Salentina con delibera di C.S. n. 83 del 27/04/04 e con delibera di C.C. n. 19 del 13/07/04, sulla scorta delle determinazioni assunte con la delibera di G.R. n. 901/2007 e dell'adeguamento prodotto dal medesimo Comune di Campi, giusta delibera di C.C. n. 42/2007 ed elaborati esplicativi rimessi, con le puntualizzazioni conclusive di cui ai punti AA, BB e CC in precedenza riportati e che qui si intendono integralmente riprodotti;

- DI RILASCIARE, per la medesima variante al P.d.F. in argomento, con le motivazioni e prescrizioni di cui in particolare al punto CC già richiamato e che qui si intende integralmente riprodotto, il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme di attuazione del P.U.T.T./P.;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Campi Salentina (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2008, n. 263

**Lizzano (Ta) – Piano di intervento di recupero territoriale della fascia costiera (P.I.R.T.).
Delibera di C.C. n. 46 del 03/11/2005.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera del 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

- L'art.7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. dispone che il Comune, motivando ed attestando la compatibilità degli interventi di recupero territoriale proposti con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali del sito, può formare, anche su proposta dei privati, il Piano di Interventi di Recupero Territoriale (P.I.R.T.) al fine di qualificare l'area di intervento e di verificare la sanabilità di edificato abusivo non sanabile ai sensi delle leggi regionali 56/80 e 30/90. Le attività e le costruzioni abusive eventualmente sanabili devono rientrare nei limiti temporali della L. 47/85 e sue successive integrazioni.

Per edificato abusivo deve intendersi quello costituito da una pluralità di costruzioni abusive comportante una continuità edificata ed una rilevante modificazione dell'assetto del territorio.

Il P.I.R.T. disciplina con apposita normativa e con elaborazioni progettuali di livello esecutivo (ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 56/80) oltre che la eventuale sanatoria anche la infrastrutturazione del sito la destinazione ed eventuale edificazione delle aree interstiziali le opere di mitigazione e di compensazione paesaggistico-ambientale.

Esso costituisce comparto ai sensi dell'art. 15

della L.R. 6179 e successive modificazioni e segue le procedure della variante urbanistica ai sensi dell'art.16 della L.R. 56/80 ; ha i contenuti gli elaborati e le procedure descritti nell'allegato "A2" delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Gli oneri derivanti dalla formazione e dall'attuazione del P.I.R.T. definiti specificando quanto prescritto dalla lettera i) dell'art. 20 della L.R. 56/80, sono trasferiti globalmente nelle onerosità delle concessioni edilizie in sanatoria e sulle concessioni edilizie dell'eventuale nuovo edificato

- L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lgs n. 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che, muniti del parere di merito saranno sottoposti al parere del C.U.R. ai sensi dell'art. 16 co. 8 della L.R. 56/80 (atteso che il P.I.R.T. di cui all'oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico generale vigente) nonché all'esame della Giunta Regionale per le determinazioni di competenza.

Il predetto parere di merito è espresso, oltre che per gli aspetti urbanistici, anche per quelli paesaggistici ovvero in funzione della verifica dell'ottemperanza dell'intervento in progetto alle

disposizioni di cui all'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Premesso quanto sopra si rappresenta che con nota n. 725/06 del 23/05/2006, acquisita al prot. N. 5749 del Settore Urbanistico Regionale in data 6/7/2006, il Comune di Lizzano ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al P.I.R.T. della fascia costiera adottato con delibera di CC. n. 46 del 3/11/2005 al fine di acquisire il parere di merito secondo le procedure di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 e dell'art. 7.0.8 delle N.T.A. del PUTT/P.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati scritto-grafici:

- delibera di G.C. n. 228 dell'11/10 012001 d'incarico per lo redazione del P.I.R.T.;
- convenzione disciplinante l'attività da svolgere da parte del tecnico incaricato;
- delibera di G.C. n. 61 del 13/03/2003 a modifica dell'incarico;
- nuova convenzione col tecnico incaricato conseguente della delibera precedente;
- documento programmatico preliminare (D.P.P.) inerente il P.I.R.T. della fascia costiera;
- delibera di C.C. n. 35 del 7/06/2003 di approvazione del D.P.P.;
- n. 2 copie del piano degli Interventi di Recupero Territoriale composto dai seguenti elaborati:
- R1 - relazione generale illustrativa
- R2 - schede di rilevamento delle presenze floristiche tipiche
- R3 - Norme tecniche di attuazione
- R4 - Quadro economico e finanziario sull'oneirosità del Piano
- R5 - studio di impatto paesaggistico ambientale
- Tav. 1 - inquadramento territoriale (scale varie)
- Tav. 2 - Piano regolatore generale: fascia costiera (1:5000)
- Tav. 3 - Piano urbanistico territoriale tematico
- Tav. 4 - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia aerofotogrammetrica - fascia costiera: riporto degli a.t.e. e degli a.t.d.; degli

interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1:2000)

- Tav4a - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia aerofotogrammetrica - zona Cisaniello: riporto degli a.t.e. e degli a.t.d.; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav4b - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia aerofotogrammetrica - zona Bagnara: riporto degli a.t.e. e degli a.t.d.; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1:1 000)
- Tav4c - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia aerofotogrammetrica - zona Conche: riporto degli a.t.e. e degli a.t.d.; degli interventi abusivi (numerati): delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1:1000);
- Tav4d - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia aerofotogrammetrica - zona Monache: riporto degli a.t.e. e degli a.t.d.; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1:1000);
- Tav4e - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia aerofotogrammetrica - zona Palmintello: riporto degli a.t.e. e degli at.d.; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1:1000);
- Tav5 - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia catastale - fascia costiera: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1:2000);
- Tav5a - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia catastale - zona Cisaniello: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav5b - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia catastale - zona Bagnara: indi-

- viduazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav5c - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia catastale - zona Conche: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) - delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav5d - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia catastale - zona Monache: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav5e - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia catastale - zona Palmintello: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav6 - temporizzazione degli interventi: fascia costiera
- Tav7a - consistenza in superficie. in volume e del carico complessivo con esplicitazione della proprietà: zona Bagnara
- Tav7b - consistenza in superficie. in volume e del carico complessivo con esplicitazione della proprietà: zona Conche
- Tav7c - consistenza in superficie. in volume e del carico complessivo con esplicitazione della proprietà: zona Monache
- Tav7d - consistenza in superficie. in volume e del carico complessivo con esplicitazione della proprietà: zona Palmintello
- Tav8a - Consistenza in superficie delle aree libere con esplicitazione della proprietà: zona Cisaniello
- Tav8b - Consistenza in superficie delle aree libere con esplicitazione della proprietà: zona Bagnara
- Tav8c - Consistenza in superficie delle aree libere con esplicitazione della proprietà: zona Conche
- Tav8d - Consistenza in superficie delle aree libere con esplicitazione della proprietà: zona Monache
- Tav8e - Consistenza in superficie delle aree libere con esplicitazione della proprietà: zona Palmintello
- Tav9a - Consistenza in superficie delle aree per viabilità con esplicitazione della proprietà: zona Bagnara
- Tav9b - Consistenza in superficie delle aree per viabilità con esplicitazione della proprietà: zona Conche
- Tav9c - Consistenza in superficie delle aree per viabilità con esplicitazione della proprietà: zona Monache
- Tav9d - Consistenza in superficie delle aree per viabilità con esplicitazione della proprietà: zona Palmintello
- Tav10 - Ridefinizione degli ate e degli atd in funzione dello stato di fatto. della proposta di intervento e dei valori ambientali presenti: fascia costiera (1:2000)
- Tav11 - Planivolumetrico generale fascia costiera: individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti (non oggetto di sanatorio), abusivi esistenti sanabili ed abusivi non sanabili (1:1000)
- Tav11a - Planivolumetrico generale zona Cisaniello: individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti (non oggetto di sanatoria). abusivi esistenti sanabili ed abusivi non sanabili (1:1000)
- Tav11b - Planivolumetrico generale zona Bagnara: individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti (non oggetto di sanatorio). abusivi esistenti sanabili ed abusivi non sanabili (1:1000)
- Tav11c - Planivolumetrico generale zona Conche: individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti (non oggetto di sanatorio). abusivi esistenti sanabili ed abusivi non sanabili (1 : 1000)
- Tav11d - Planivolumetrico generale zona Monache: individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti (non oggetto di sanatorio). abusivi esistenti sanabili ed abusivi non sanabili (1:1000)
- Tav11e - Planivolumetrico generale zona Palmintello: individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti (non oggetto di sanatorio), abusivi esistenti sanabili

- li ed abusivi non sanabili (1:1000)
 - Tav12 - Planivolumetrico generale fascia costiera: individuazione delle destinazioni urbanistiche ed edilizie ammissibili dei vari interventi, degli interventi destinati alla valorizzazione delle risorse naturali presenti ed alla mitigazione dell'impatto paesaggistico connesso al complessivo carico insediativo e delle relazioni con il p.r.g. ed il piano della costa (1:2000);
 - Tav13 - definizione delle unità minime di intervento (u.m.i): individuazione delle aree da assoggettare ad esproprio (o eventualmente da cedere); delle aree e dei beni da sottoporre a immodificabilità o trasformabilità condizionata ai soli valori paesistici (1:2000)
 - Tav 14 - Tabella dei millesimi corrispondenti a ciascuna unità privata
 - Tav 15 - Schema delle urbanizzazioni primarie (u.p.): viabilità e parcheggi (1 :2000)
 - Tav16 - Schema delle urbanizzazioni primarie (u.p.): rete di pubblica illuminazione (1:2000)
 - Tav17 - Schema delle urbanizzazioni primarie (u.p.): rete fognante (1:4000)
 - Tav18 - Schema delle urbanizzazioni primarie (u.p.): rete idrica 11:4000)
 - Tav 19 - Schema delle urbanizzazioni secondarie (u.s.) (1:2000)
 - Tav20 - Schema arredo urbano: isola ricreativa (scale varie)
 - Copia delle pratiche di condono edilizio
 - delibera di G.C. n. 202 del 19 ottobre 2005, proposta di adozione del P.I.R.T. al consiglio Comunale:
 - delibera di CC. n. 46 del 3/11/2005 di adozione del P.I.R.T. presso la Segreteria Comunale dal 14/11/2005 al 13/12/2005;
 - avviso mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all' Albo Pretorio del Comune in data 22/11/2005;
 - avviso pubblicato sui quotidiani locali "Corriere del Giorno di Puglia e Basilicata" e "Taranto Sera" in data 19/11/2005;
 - copia della richiesta di parere avanzata all'ispettorato Rip.le delle Foreste;
 - Copia della richiesta di parere avanzata all' Agenzia del Demanio da parte della Capitaneria di porto;
 - Pareri resi dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Taranto, dall' Agenzia del Demanio su richiesta della Capitaneria di Porto di Taranto;
 - Copia delle nove osservazioni prodotte;
 - Copia delle controdeduzioni prodotte dal tecnico incaricato in ordine alle osservazioni pervenute, complete di relativa tavola grafica (tav. 21);
 - Delibera di C.C. n. 10 del 10/05/2006, di esame ed approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate al P.I.R.T..
 - Elenco istanze di condono (n. scheda/n. pratica);
 - Elenco istanze di condono (n. scheda/n. pratica) nelle aree di proprietà con evidenziazione degli immobili condonabili e con delocalizzazione (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n. 24 del 16/04/2004;
 - Copia istanze di condono;
 - Schede parametri urbanistici comparti di intervento.
 - Con nota n. 725/06 del 13/06/2006 è stato inoltre trasmesso il parere espresso dall' Assessorato Risorse Agroalimentari -Settore Foreste di Taranto.
- In merito alla soluzione progettuale del P.I.R.T., adottato dall'Amministrazione Comunale di Lizzano con delibera di C.C. n-46 del 3/11/2005, sono stati espressi i seguenti pareri da parte delle Amministrazioni territorialmente competenti:

Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Taranto-prot. n. 6582/P.C./Dem. del 9/3/2006. In tale parere. l'ufficio ha riscontrato che la fascia di 30 metri dal confine del pubblico demanio marittimo (tav12 bis) è interessata da costruzioni e da previsioni progettuali che investono anche lo stesso demanio. Pertanto l'ufficio si è riservato di esprimere il proprio parere dopo aver acquisito la deduzione del S.I.I.T. Puglia-Basilicata, Agenzia del Demanio.;

Parere favorevole espresso in data 14/3/2006 con nota prot. n. 4458 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia - Taranto, di seguito integralmente riportato:

Si comunica di aver esaminato gli elaborati trasmessi da codesto Comune alla scrivente Soprintendenza con nota prot. n. 725 del 1.02.2006.

Per quanto di stretta competenza si rileva che il progetto in esame ha un impianto generale di obiettivo, notevole spessore, il quale provvede ad inserire, come deve essere, i molteplici interventi previsti, esaustivi della necessità di riorganizzazione del territorio, in un quadro generale complessivo ed organico, nel quale ricevono meritevole attenzione anche gli aspetti più marginali, quali, per esempio, l'arredo urbano e la sistemazione a verde pensata per l'isola Ricreativa.

Si prende atto con compiacimento che tutte le indicazioni archeologiche ad oggi note nel territorio di Lizzano hanno ricevuto la considerazione necessaria: si allude in particolare all'inserimento negli spazi pubblici attrezzati del Parco Archeologico "Ostone" (PAO) e del Parco Archeologico "Conche" (PAC) (vedi Tav. 19), ma, naturalmente, anche alla trasposizione delle "segnalazioni archeologiche" a suo tempo trasmesse da questa Soprintendenza al Comune nella Tav. 10 e, in genere, su tutte le cartografie aerofotogrammetriche utilizzate per la perimetrazione delle aree d'intervento: sarà naturalmente

necessario che gli interventi di sistemazione previsti in tali aree siano, al momento opportuno, riverificati con questo Ufficio nel dettaglio.

Altri aspetti dovranno essere opportunamente valutati in corso d'opera o, meglio, in sede preliminare alla redazione degli eventuali progetti esecutivi, come, per esempio, la realizzazione del porto turistico e del faro, o l'impianto di scogliere: sempre nell'ottica, come evidente, di evitare che le trasformazioni del territorio abbiano ad interferire con presenze archeologiche attualmente non attestate.

Nulla da osservare, infine, su quanto previsto nelle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) alla p. 46 sgg. (art. 5.2.4. - zone archeologiche), fermo rimanendo, in ogni caso, che, per quanto non eventualmente indicato, rimane il riferimento generale alle norme di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004.

Nota della Provincia di Taranto prot. n. 14708 del 22/3/2006 nella quale si fa rilevare che "questo Ente non esprime, nella fattispecie un parere di compatibilità territoriale, e che lo strumento di che trattasi è asseverato all'iter di approvazione previsto dalle N.T.A. del P.U.T.T. vigente, secondo la normativa dell' art. 16 della L.R. 56/80. Si esprime parere che il sistema viario e infrastrutturale, al servizio della fruizione extra-urbana, debba essere oggetto di successiva previsione, al fine di un decongestionamento del traffico veicolare, di un adeguata ipotesi alternativa per consentire anche una totale fruizione del nuovo comparto a livello urbano.

Parere favorevole espresso in data 31/3/2006 con nota prot. n. 1246 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e etno-antropologico per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, di seguito integralmente riportato:

In riferimento alla nota sopra a margine relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio ha esaminato gli elaborati tecnici trasmessi, rile-

vando che il Piano è stato elaborato in generale nel rispetto dei valori paesaggistici del sito.

Si osserva tuttavia quanto segue:

La raccolta dei rifiuti urbani dovrà essere oggetto di specifica normativa, per quanto attiene ad una più opportuna collocazione dei cassonetti che, come si evince peraltro dalla documentazione fotografica allegata, sono attualmente distribuiti in modo indecoroso lungo la litoranea lato mare, in spregio dei peculiari valori ambientali e panoramici della costa.

Le N.T.A. dovranno contenere specifiche indicazioni circa la tipologia e il posizionamento di eventuali insegne pubblicitarie stradali, lungo la litoranea e nei punti di maggiore impatto panoramico. A tal proposito si rammenta che la materia è normata, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, dall'art. 153 del Codice Urbani, D.L.vo 42/2004.

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 146,147 e 159 del citato D.L.vo 42/2004, si rammenta che ivi, all'art. 142, comma 1, lettera m), si dispone che sono sottoposte a tutela paesaggistica, per legge, "Le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente Codice.

Fatte salve le su esposte considerazioni, questo Ufficio ritiene, per quanto di competenza, di poter esprimere parere favorevole al Piano in esame, e si restituisce, vistata, una copia degli elaborati."

1. Le aree boscate e a macchia mediterranea, sia ricadenti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico che non, dovranno essere salvaguardate ed escluse da interventi edificatori di qualsiasi tipo. All'interno delle stesse è vietata la viabilità carrabile, il parcheggio, l'edificazione. Sono consentiti, meglio ancora vivamente consigliati, interventi diretti alla ricostituzione, alla cura, alla conservazione ed allo sviluppo del bosco. Sarà possibile realizzare, solo su tracciati già esistenti, percorsi pedonali in terra battuta, adegua-

tamente vigilati e recintati. Nelle radure potranno consentirsi solo attività ecocompatibili che possano svolgersi e realizzarsi nel massimo rispetto della vegetazione presente. Eventuali manufatti, come attrezzature per il gioco, la sosta ed il ristoro, da inserire solo in aree libere da vegetazione, dovranno essere in legno, collocati senza uso di materiali conglomeratici e bituminosi ed avere carattere provvisorio. Eventuali aree a parcheggio potranno realizzarsi solo all'esterno delle aree boscate e a macchia, a distanza adeguata dai confini, assicurando una fascia di rispetto di almeno 30 mt per la salvaguardia e l'ampliamento delle stesse.

2. Nelle aree di rimboschimento destinate a parchi (Ft1-Ft2-Ft3 di P.R.G.) i progetti di rimboschimento per la realizzazione dei parchi urbani dovranno essere finalizzati alla formazione di grosse superfici boscate e al recupero della vegetazione forestale esistente (alto fusto e macchia). Gli stessi dovranno essere redatti da progettisti o gruppi di progettazione obbligatoriamente integrati da un tecnico laureato in scienze forestali. Nelle radure potranno consentirsi solo attività ecocompatibili e che possano svolgersi e realizzarsi nel massimo rispetto della vegetazione; alla stessa vegetazione bisognerà assicurare nel tempo un'attenta manutenzione e una continua assistenza. Eventuali manufatti, come attrezzature per il gioco, la sosta ed il ristoro, da inserire solo in aree libere da vegetazione, dovranno essere in legno, collocarsi senza uso di materiali conglomeratici e bituminosi ed avere carattere provvisorio. Eventuali aree a parcheggio potranno realizzarsi solo all'esterno delle aree boscate e a macchia, a distanza adeguata dai confini, assicurando una fascia di rispetto di almeno 30 mt per la salvaguardia e l'ampliamento delle stesse. I percorsi pedonali e le aree di sosta all'interno delle aree boscate potranno realizzarsi solo con materiali drenanti nel rispetto delle giaciture naturali dei terreni.

Per quanto concerne, invece, i terreni posti a valle della litoranea, considerato che questi risultano interessati da fenomeni erosivi tanto che in alcuni tratti il mare interessa direttamente con

notevole pregiudizio la stessa strada litoranea ed anche alcuni fabbricati, considerato che tali fenomeni sono conseguenza non solo di eventi naturali ma principalmente conseguenza di una errata politica di gestione del territorio che ha consentito la realizzazione sconsiderata di strutture e infrastrutture sin sulle dune con conseguente spianamento delle stesse e con contemporanea eliminazione della macchia mediterranea principale baluardo contro l'erosione marina, considerato che proprio in presenza di una situazione di estremo rischio si rende necessaria l'adozione di misure anche drastiche sostenute da operazioni di recupero con il presente parere l'ispettorato detta le prescrizioni che integrano quanto già eventualmente condizionato in fase di approvazione del P.R.G.

3. Nei terreni posti a valle della litoranea sia demaniali che privati non sono consentite né potranno avere parere favorevole nuove edificazioni a carattere stabile o permanente e a qualsiasi uso destinate; saranno consentite solo strutture precarie e temporanee da rimuovere a fine stagione estiva; né tanto meno sempre su tali aree, si potranno autorizzare parcheggi, nemmeno in battuto, né qualsiasi intervento che possa alterare la morfologia e l'idrogeologia dei terreni, danneggiare le dune o la macchia mediterranea o produrre inquinamento dei terreni e/o della falda.

4. Eventuali accessi al mare anche pedonali, seppure previsti, dovranno essere valutati puntualmente da questo Ispettorato e, dove possibile, realizzati senza alterare lo stato dei luoghi e nel massimo rispetto della vegetazione esistente.

5. La realizzazione di zone a verde in queste aree (sia demaniali che private) dovranno essere oggetto di singole progettazioni che dovranno prevedere l'utilizzo esclusivo di specie autoctone ed escludere impiego di pavimentazioni di qualsiasi tipo.

6. Nelle aree particolarmente soggette a fenomeni erosivi si dovranno effettuare tutti gli interventi necessari a ristabilire o quanto meno recuperare condizioni di sicurezza attraverso la pre-

disposizione di idonei progetti. In tali aree non potrà essere consentita nuova edificazione di alcun tipo neppure temporanea, né sarà possibile ottenere parere favorevole sul vincolo idrogeologico al fine della sanatoria di opere abusive.

Per tutti i terreni posti sia a monte che a valle della litoranea comunque interessati dal P.I.R.T. vale la Norma generale che si riporta: "Tutti gli interventi che interessano aree sottoposte a vincolo idrogeologico, anche ai fini della sanatoria di opere abusive (all. 32 e 33 L. n. 47/85) dovranno ottenere preventivo Nulla-Osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto ai sensi del R.D. L. n. 3267/23ss."

Entrando nel merito della proposta progettuale presentata si evidenzia che la stessa attiene al recupero paesistico-ambientale nonché urbanistico della fascia costiera, posizionata sul versante meridionale del territorio comunale di Lizzano.

PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO OGGETTO DI P.I.R.T.

- Per quanto attiene alla perimetrazione dell'ambito territoriale oggetto di P.I.R.T. si evidenzia innanzitutto che la maggior parte delle aree interessate dalla perimetrazione sono di proprietà privata e che l'iniziativa, per la redazione dello strumento urbanistico esecutivo di cui trattasi (PIRT), è di carattere pubblico.

All'interno della perimetrazione del PIRT sono presenti aree già interessate da interventi edilizi eseguiti con e/o senza regolare concessione e/o autorizzazione edilizia, nonché aree che risultano attualmente del tutto prive di edificazione ovvero aree interstiziali non interessate direttamente da processi abusivi

- In sintesi all'interno della perimetrazione del P.I.R.T. sono presenti:

1. opere realizzate con regolare concessione edilizia;
2. opere eseguite in difformità o in assenza di

concessione e/o autorizzazione edilizie ed oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della L. 47/85;

3. opere eseguite in difformità o in assenza di concessione e/o autorizzazioni edilizie ed oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della L. n. 724/94;

4. aree interstiziali non interessate da processi abusivi.

STATO DI CONSISTENZA - PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

Così come si evince dalla relazione generale illustrativa (Cfr.pag 34) il P.I.R.T di cui trattasi ha proceduto preliminarmente con l'ausilio della documentazione disponibile, ad una identificazione delle fasi temporali di avvenuta edificazione lungo la costa distinguendo le seguenti tre fasi:

- prima fase :riguardante la edificazione di costruzioni assentite ai sensi della lettera a) dell'art. 17 della L. 6/8/1967 n. 765;
- seconda fase: riguardante la edificazione di costruzioni abusive che sono state oggetto di istanza di condono ai sensi della L.n. 47/85. Per alcune di queste istanze sono state rilasciate concessioni edilizie a sanatoria (in quanto riguardanti abusi commessi prima del 1980);
- terza fase: riguardante la edificazione di costruzioni abusive che sono state oggetto di istanza di condono ai sensi della L. n. 724/94.

Così come si evince dalla relazione generale illustrativa (Cfr.pag 35) il P.I.R.T di cui trattasi ha proceduto mediante una ricognizione della documentazione disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale ad una catalogazione delle pratiche distinguendole per località (zona Cisaniello-Bagnara-Conche-Monache-Palmintello), ed individuando le seguenti quattro tipologie:

- pratiche relative ad interventi ricadenti nel-

l'ambito dei trecento metri dal ciglio più elevato dal mare;

- pratiche non integrate; -pratiche sospese;
- concessioni rilasciate.

Il P.I.R.T. di cui trattasi per quanto attiene ai dati relativi allo stato di fatto (con riferimento a ciascuna zona interessata da interventi abusivi e non) si configura secondo i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi:

- superficie territoriale complessiva mq 1.250.700;
- superficie destinata a strade mq 151.410, (di cui mq. 94.790 di strade private e mq. 56.620 di strade provinciali);
- superficie fondiaria esistente mq. 498.763, per un volume edificato di mc. 453.028 (di cui il volume non autorizzato è pari a mc. 367.686);
- l'indice di fabbricabilità territoriale nell'ambito interessato è attualmente pari a mc. 453.028/mq 1.250.700 = 0,36 mc/mq;
- indice di fabbricabilità fondiaria dei lotti edificati mc/mq.0,91;
- superficie coperta dei lotti edificati mq. 116331;
- indice medio di copertura 23,32%;
- volume abitanti mc. 431053;
- numero abitanti 7184;
- densità territoriale 0,72 ab./ha

PREVISIONI - PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

Il progetto di P.I.R.T in seguito alla individuazione secondo i termini temporali fissati dalle norme vigenti sul condono edilizio (L. n. 47/85 e L. 724/94), dalla LR n. 56/BO e dalle NTA del PUTT/p ha riportato e distinto nei relativi elaborati scritto-grafici:

- gli interventi preesistenti (non oggetto di sanatoria),
- gli interventi abusivi esistenti potenzialmente sanabili;
- gli interventi abusivi non sanabili.

Il PIRT di cui trattasi, così come si evince dalla relazione generale illustrativa, " si fonda sul disegno del "sistema del verde" all'interno del quale riqualificare, salvaguardare e valorizzare situazioni esistenti di interesse paesaggistico in funzione delle particolari caratteristiche orografiche e/o naturalistiche nonché delle valenze panoramiche."

- Il progetto di P.I.R.T. presentato prevede in sintesi il recupero degli insediamenti abusivi esistenti attraverso:
 - la razionalizzazione del disegno viario interno a ciascun insediamento;
 - la dotazione di spazi pubblici di relazione (localizzazione di aree a servizi nelle aree libere da edificazione), al fine di ottenere uno spazio edificato dotato di "qualità urbana";
 - la dotazione di tracciati viari con marciapiedi attrezzati e relativi slarghi e piazze nonché la realizzazione di parcheggi collegati a percorsi pedonali e ciclabili
 - la creazione di un percorso pedonale attrezzato "front-water";
 - la realizzazione della rete fognante, rete idrica, rete pubblica illuminazione, rete di distribuzione elettrica e telefonica, rete fognante pluviale;
- Il progetto di P.I.R.T. presentato prevede altresì la individuazione di tre "aree per attività produttive in campo turistico":
 - attività turistiche all'aperto: campeggio in località Monache della superficie di mq. 19500;
 - centro di assistenza per il turismo: negozio del Comune-strutture itineranti in loc. Palmitello della superficie di mq. 32500;
 - attività turistiche all'aperto: parcheggio camper in località Palmintello della superficie di mq. 19500;
- Per quanto attiene alle restanti destinazioni d'uso delle aree interessate, il PIRT di cui trattasi conferma le previsioni del PRG approvato relativamente alle seguenti zone:
 - Ftc: fascia costiera sabbiosa destinata alla balneazione in località Bagnara;
 - Fte: area boscata esistente in località Bagnara;
 - Ft: parco area di rimboschimento in località

Bagnara;

- Parcheggio territoriale località Bagnara;
- Viabilità di PRG;
- Eip: aree dunali di interesse paesaggistico e ambientale;
- Eb: aree destinate a rimboschimento in località Cisaniello.

Le previsioni di progetto del PIRT in argomento si configurano secondo i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi:

- superficie territoriale complessiva mq 1.250.700;
 - superficie destinata a strade mq 301499 , (di cui mq. 216579 di PIRT, mq. 28300 di PRG mq 56620 di strade provinciali);
 - superficie fondiaria mq. 456.841;
 - volume mc. 469.072;
 - indice di fabbricabilità territoriale 0,38 mc/mq;
 - indice di fabbricabilità fondiaria dei lotti mc/mq.1,03;
 - superficie coperta dei lotti mq. 120008;
 - indice medio di copertura 26,27%;
 - volume abitanti mc.464336;
 - numero abitanti 7739;
 - densità territoriale 0,77 ab./ha
- Il PIRT presentato prevede di destinare parte delle superfici libere da edificazione a standards urbanistici, ed in particolare:
 - Aree per attrezzature di interesse comune (mq. 36.830) a. Centro civico, località Conche, (mq. 5.280); b. Presidio sanitario (mq 6990) e centro aperto polivalente per anziani (mq 16850), in località Monache; c. Isola ecologica (mq 7710) in località Palmintello;
 - Aree per spazi pubblici attrezzati (mq. 138.540)
 - 1 Parco archeologico "Ostone", (mq. 24.330) in località Bagnara;
 - 2 Impianto sportivo "Ostone" (mq 14300) in località Bagnara;
 - 3 Giardino mediterraneo (mq 2080) in località Conche;

- 4 Piazza delle fontane, (mq 2280) in località Conche;
- 5 Percorso attrezzato, località Conche;
- 6 Terrazza panoramica, (mq 8800) in località Conche;
- 7 Parco archeologico "Conche", (mq. 12.450) in località Conche;
- 8 Parco giochi bimbi (mq 5350) in località Monache;
- 9 Impianto sportivo "Palmintello"(mq. 32.900) in località Palmintello;
- 10 Piazze di quartiere, distribuite in diverse località;
- 11 Aree per parcheggio (mq. 91.600).

Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle previsioni, I PIRT in argomento mediante le relative N.T.A definisce: - gli indici urbanistici ed edilizi; - la disciplina urbanistico-edilizia delle aree di uso pubblico; - la disciplina urbanistico-edilizia delle aree destinate ad attività produttiva; - la disciplina urbanistico-edilizia delle aree destinate prevalentemente alla residenza; - le modalità di attuazione del PIRT

PARERE URBANISTICO VERIFICA DEL RICORRERE DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI

Per quanto attiene al ricorrere per il caso in specie, dei presupposti giuridici di cui all'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. , così come si evince dagli elaborati scritto-grafici presentati, si evidenzia quanto segue:

- L'ambito territoriale oggetto di PIRT attualmente presenta al suo interno una edificazione in parte autorizzata ed in parte costituita da interventi edilizi abusivi non ancora sanati definitivamente stante le disposizioni delle LL.RR. n. 56/80 e n. 30/90;
- Per quanto attiene ai limiti temporali, l'edificato abusivo ricadente nella perimetrazione del P.I.R.T. rientra, stante a quanto riportato nella relazione tecnica allegata, nei limiti temporali stabiliti dalla L. n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni;

- Il perimetro dell'ambito territoriale oggetto di PIRT ingloba una continuità edificata che ha comportato una rilevante modificazione dell'originario assetto paesaggistico-ambientale dell'ambito territoriale interessato;
- Stante la vocazione prettamente turistica dell'ambito territoriale oggetto di PIRT ricadente nel territorio del comune di Lizzano la predisposizione del P.I.R.T. di cui all'oggetto, così come peraltro si evince dalla stessadeliberazione di C.C. n. 35 del 7/6/2003 (Documento Programmatico Preliminare), configura un evidente interesse pubblico in quanto ha la finalità di perseguire il recupero e la riqualificazione paesistico-ambientale oltre che urbanistica, di aree attualmente interessate da un'edificazione abusiva che ha modificato l'originario assetto paesistico-ambientale dei luoghi.

Tale iniziativa dell'Amministrazione comunale di Lizzano si inquadra pertanto in un complessivo quadro di convenienza economica e sociale finalizzato, anche mediante la previsione ed attuazione dei "piani di ristrutturazione" già individuati dal PRG vigente nelle aree tipizzate Btr e Ctr (limitrofe a quelle oggetto di PIRT e posizionate oltre la fascia dei mt. 300 dal limite del demanio marittimo), al totale recupero e riqualificazione dell'intera fascia costiera.

Per quanto attiene al mero ricorrere dei presupposti giuridici, di cui all'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., il PIRT in argomento, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, risulta pertanto coerente con le disposizioni di cui all'art. 7.08 delle NTA del P.U.T.T./P.

LA PERIMETRAZIONE DEL PIRT

- E' opportuno specificare innanzitutto che la perimetrazione del PIRT, che comprende i territori ricadenti all'interno della fascia di mt. 300 dal confine del demanio marittimo (ovvero le aree già tipizzate dal PRG quali zona "Vu-zona di vincolo urbanistico" nonché la zona "Eip-zona di interesse per la salvaguar-

dia paesistica"), stante il suo posizionamento deve pertanto necessariamente correlarsi, dal punto di vista funzionale, alla zonizzazione delle retrostanti aree tipizzate Btr e Ctr oggetto di "piani di ristrutturazione" secondo le disposizioni del vigente PRG.

Gli elaborati grafici del PIRT in argomento hanno correttamente riportato oltre alle previsioni progettuali relative all'ambito territoriale specifico oggetto di PIRT, anche la zonizzazione prevista sulle aree contigue, come riveniente dal PRG vigente nonché la zonizzazione del "Piano della costa" che risultando ancora in itinere, pertanto assume ai fini della presente istruttoria, del PIRT in argomento, un mero valore indicativo e non già prescrittivo.

- Si evidenzia comunque che, a differenza di quanto erroneamente riportato nella relazione tecnica allegata, la perimetrazione dell'ambito territoriale oggetto di PIRT non coincide perfettamente con il limite della zonizzazione operata dal PRG relativamente alle aree sopra citate (ovvero della zona Vu e della zona Eip di PRG) atteso che il limite superiore dell'ambito territoriale oggetto di PIRT (lato monte) segue la conformazione delle proprietà catastali e non già quella della zonizzazione operata dal vigente PRG.
- Si specifica che il PIRT configura, per le sole aree comprese all'interno della perimetrazione una variante alla zonizzazione già operata dal PRG vigente nonché alle relative NTA.

Per quanto attiene alla individuazione della perimetrazione dell'ambito territoriale oggetto del PIRT in argomento si prende atto di quanto proposto dall'Amministrazione comunale di Lizzano, e si reputa la stessa coerente con le disposizioni di cui all'art. 7.08 delle NTA del PUTT/P. atteso che detta perimetrazione include una "pluralità di costruzioni abusive comportante una continuità edificata ed una rilevante modificazione dell'assetto del territorio

CARICO URBANISTICO

Dal confronto dei parametri urbanistico-edilizi

relativi allo stato di consistenza dell'ambito territoriale oggetto di PIRT (dove il "volume edificato" è pari a mc. 453028 di cui il "volume non autorizzato" è pari a mc. 367685) con i parametri di progetto del PIRT di cui trattasi (dove il volume complessivo previsto è pari a mc. 469072) si evince che le previsioni del PIRT in argomento realizzano un aumento del carico volumetrico complessivo rispetto a quello già esistente di circa mc. 16044

Tale aumento del carico antropico complessivo sulla zona litoranea appare, a parere di questo Ufficio, non del tutto giustificato; sono soprattutto le nuove destinazioni e/o le riconversioni ad attività commerciali e turistiche previste dal PIRT (anche in aree attualmente non interessate da processi abusivi) nonché il pressoché indiscriminato "mantenimento" di molti manufatti abusivi (da confermare con concessione in sanatoria) previsto dal PIRT che producono, di fatto, un incremento significativo del già elevato carico antropico presente sulla fascia costiera del Comune di Lizzano.

Si rende pertanto necessaria, attesa la presenza sia pure residuale di valori paesistico-ambientali che ancora caratterizzano l'ambito territoriale oggetto di PIRT, l'adozione di adeguate misure finalizzate alla riduzione del complessivo carico volumetrico già esistente mediante interventi che prevedano la demolizione della edificazione abusiva ("detrattori") realizzata in ambiti territoriali di particolare valore paesistico-ambientale nonché mediante l'adozione di idonee misure finalizzate alla disincentivazione delle ridestinzioni degli immobili ad attività più propriamente commerciali e/o turistiche oltre che la disincentivazione delle destinazioni commerciali e turistico-ricettive di nuovo impianto previste dal progetto di PIRT nelle aree "libere" non ancora interessate da processi abusivi.

Quanto sopra si rende opportuno anche al fine di non snaturare i contenuti e le stesse finalità che il P.I.R.T. deve necessariamente possedere secondo le disposizioni dell'art. 7.08 delle NTA del PUTT/P.

A tal proposito giova ricordare quelle che rappresentano le due principali finalità che il PIRT deve necessariamente perseguire secondo le disposizioni delle NTA del PUTT/P.

Una delle finalità del PIRT è sicuramente quella di procedere al "recupero urbanistico" degli insediamenti abusivi esistenti mediante la previsione di un adeguato assetto infrastrutturale e mediante il reperimento delle necessarie aree a standards di cui al DM 2/4/68, il tutto, in analogia alle disposizioni dell'art. 29 della L. 47/85 la seconda finalità, molto più importante rispetto alla prima e che distingue in termini di contenuti il PIRT da una mera variante di recupero di cui alla L. 47/85, è soprattutto quella di "verificare la sanabilità "dell'edificato abusivo esistente e nel contempo "qualificare", dal punto di vista paesaggistico-ambientale, l'ambito oggetto di recupero territoriale mediante la previsione di idonee misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti realizzati sulle diverse componenti paesaggistico-ambientali dagli interventi abusivamente realizzati.

- Il P.I.R.T. di cui trattasi prevede un aumento del "carico urbanistico" attualmente esistente lungo la costa e non già una sua riduzione atteso che solo una minima parte delle volumetrie attualmente esistenti (mc 32646 interventi abusivi non sanabili secondo il PIRT rispetto a mc 367685 che rappresenta invece il volume non autorizzato complessivo presente nell'ambito territoriale oggetto di PIRT) saranno oggetto di esclusiva demolizione senza ricostruzione in quanto trattasi di manufatti "già individuati dalle previsioni di PRG "(la cui demolizione viene riconfermata dal PIRT di cui trattasi) nonché di manufatti "non sanabili in quanto non risulta avanzata richiesta di sanatoria ai sensi della L. n. 47/85 e L. n. 724/94 ed interessati da procedimenti sanzionatori" (cfr pag. 37 relazione generale illustrativa).

E' opportuno specificare, a tal proposito, che la "verifica della sanabilità dell'edificato abusivo esistente" deve essere effettuata dal PIRT non già

in funzione della mera presenza o meno di una istanza di condono (presentata dal privato interessato nei limiti temporali previsti per legge) bensì detta verifica deve essere effettuata in funzione di una serie di valutazioni di natura prettamente paesistico-ambientale che tengano conto di diversi fattori che concorrono alla definizione del contesto paesaggistico-ambientale di riferimento oggetto di recupero quali ad esempio : la localizzazione degli interventi abusivi rispetto agli ambiti dotati di maggiore naturalità e/o caratterizzati dalla presenza di peculiarità oggetto di specifica tutela le caratteristiche dimensionali e/o tipologiche e/o formali degli interventi abusivamente realizzati la rigorosa tutela delle peculiarità paesistico-ambientali residuali ancora presenti all'interno dell'ambito oggetto di PIRT ; il recupero degli ambiti territoriali che rivestono per posizionamento una funzione strategica finalizzata ad un riequilibrio ambientale complessivo del territorio e/o che rivestono un ruolo importante dal punto di vista paesistico-ambientale in quanto assolvono a specifiche funzioni ambientali e/o di recupero della connessione ecologica e/o di produzione di relitti di paesaggi importanti da salvaguardare, ecc...

Le predette valutazioni di carattere prettamente paesistico-ambientale devono, in sintesi, essere finalizzate al "riconoscimento" degli interventi abusivi da "mantenere" ovvero da confermare (con concessione in sanatoria) rispetto agli interventi che, in quanto costituiscono "detrattori" della qualità paesistico-ambientale dell'ambito oggetto di PIRT, devono essere invece necessariamente oggetto di demolizione e/o di eventuale delocalizzazione al fine di consentire, laddove ancora possibile, il recupero e la ricomposizione del potenziale paesistico-ambientale dei luoghi significativamente trasformati dall'intervenuto processo di edificazione abusiva.

- Nel PIRT in argomento il predetto processo di valutazione paesistico-ambientale finalizzato alla verifica della sanabilità dell'edificato abusivo esistente non appare di fatto eseguito correttamente o comunque non appare opportunamente evidenziato negli elaborati scritto-

grafici trasmessi che riportano, quale previsione progettuale, la sola rimozione dei manufatti abusivi "già individuati dalle previsioni di PRG" nonché dei manufatti "non sanabili in quanto non risulta avanzata richiesta di sanatoria" né le scelte progettuali operate dal PIRT, relative al mantenimento di alcuni manufatti abusivi, risultano del tutto coerenti con le tavole di scening ovvero con le stesse tavole di analisi paesistico-ambientale del PIRT che hanno di fatto individuato numerose peculiarità meritevoli di specifica tutela che ancora caratterizzano, sia pure in maniera residuale, l'ambito territoriale oggetto di PIRT e che, in quanto interessate da un processo di trasformazione non irreversibile, possono pertanto essere ancora oggetto di un potenziale recupero.

- Il PIRT di cui trattasi, oltre che al "mantenimento" di molti interventi abusivi che si configurano invece come detrattori della qualità paesaggistico-ambientale dell'ambito oggetto di intervento, prevede, in maniera alquanto impropria in ambiti ancora liberi ovvero non interessati da processi abusivi, la individuazione di tre nuove "aree per attività produttive in campo turistico" che unitamente alla incentivazione delle destinazioni degli immobili esistenti ad attività più propriamente commerciali e turistiche, sicuramente comportano un incremento dell'attuale carico urbanistico all'interno dell'ambito territoriale oggetto di PIRT.

La predetta scelta progettuale appare del tutto incoerente con le finalità primarie di recupero urbanistico e paesaggistico-ambientale delle aree interessate dal PIRT secondo le disposizioni normative del PUTT/P.

A tal proposito è opportuno evidenziare altresì che gli interventi produttivi a carattere turistico, qualora posizionati all'interno della fascia di 5 km dal litorale, devono necessariamente ottemperare alla disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 51 della L.R. N.56/80.

Resta evidente che, così come disposto dall'alt. 58 della L.R. 12/1/2005 n.1, in relazione ad un obiettivo ed accertato fabbisogno l'Ente comunale può motivatamente anche derogare alla disposizione del primo comma lettera d) dell'alt. 51 della L.R. 56/80 per quanto attiene alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi per l'attività ricettiva, di cui all'art. 3 della L.R. 11/2/99 n. 11, fermo restando comunque l'identificazione di una soglia massima non superabile di "carico urbanistico" in funzione soprattutto della tutela paesistico-ambientale dell'ambito territoriale costiero interessato.

A parere di questo Ufficio la scelta progettuale operata dal PIRT, relativa soprattutto alle nuove "aree per attività produttive in campo turistico", per la localizzazione, in aree ancora integre dal punto di vista paesistico-ambientale, nonché in considerazione dell'aumento significativo del carico urbanistico che detti interventi comportano è da reputarsi non meritevole di accoglimento atteso che l'ambito territoriale oggetto di PIRT già si presenta "al limite" per quanto attiene alla propria "capacità di carico" stante la presenza di una pluralità di costruzioni abusive che ha già comportato una rilevante modificazione dell'originario assetto del territorio di fatto superando "le capacità ricettive dell'ambiente".

Si ritiene, in linea di massima, compatibile una mera riconversione delle volumetrie già esistenti da destinare ad attrezzature turistico-ricettive al fine di evitare, in altri contesti territoriali ancora integri dal punto di vista paesaggistico-ambientale e non dotati di infrastrutture già esistenti, il cosiddetto "consumo" della risorsa suolo nonché gli eccessivi costi rivenienti dalla nuova infrastrutturazione a farsi.

AREE DA DESTINARE A SERVIZI

- Si rappresenta che la soluzione progettuale adottata, così come proposta, prevede all'interno delle aree interessate dalla perimetrazione del P.I.R.T. l'individuazione di spazi pubblici (aree a standards di cui al D.M. 2/4/68 n. 1444) nella misura complessiva di mq. 266970 (aree per

attrezzature di interesse comune mq.36830 - aree per spazi pubblici attrezzati mq. 138540 - aree per parcheggio mq. 91600).

Considerando un numero complessivo di insediabili previsto dal progetto di PIRT, pari a circa 7739 unità, la dotazione pro-capite per aree a standards è pari a 34,49 mq/ab. (mq 266970/7739 = 34,49).

Si evidenzia che tale dimensionamento, appare sufficiente in rapporto al recupero urbanistico delle aree interessate dalla perimetrazione del P.I.R.T. pur rappresentando la necessità di destinare una maggiore aliquota di superficie a standards per la realizzazione di nuclei di verde pubblico con funzione di "verde di cortina" finalizzato anche alla mitigazione degli impatti soprattutto visivi, rivenienti dalla realizzazione degli interventi abusivi.

Si rappresenta che per le volumetrie già esistenti oggetto di mantenimento e di possibile riconversione a fini turistico-ricettivi, si reputa necessaria la verifica del reperimento di aree a standards nella misura di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 2/4/68 n. 1444 eventualmente incrementando, in termini quantitativi, le aree a standards già individuate dalla soluzione progettuale del P.I.R.T. presentando privilegiando le sistemazioni a verde con essenze arboree ed arbustive della macchia mediterranea ed utilizzando per la pavimentazione delle aree a parcheggio, materiali drenanti.

Resta evidente che all'interno dell'ambito oggetto di P.I.R.T. dovranno essere altresì reperite le aree da destinare a parcheggio privato nelle quantità di cui all'art. 2 della L. 24/3/89 n. 122.

CONCLUSIONI ASPETTI URBANISTICI

Tutto ciò premesso e considerato sulla scorta degli atti e grafici trasmessi in precedenza riportati e con specifico riferimento alla soluzione progettuale adottata, si ritiene ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico la variante urbanistica che il Piano di Intervento di

Recupero Territoriale in parola comporta soprattutto alla luce delle motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale di Lizzano circa il pubblico interesse che il P.I.R.T. di cui trattasi riveste.

Si ritiene opportuno che il PIRT di cui trattasi preveda comunque in funzione della tutela delle residuali emergenze paesistico-ambientali ancora presenti nel territorio oggetto di pianificazione, un maggior numero di interventi finalizzati ad un alleggerimento complessivo del carico antropico esistente sulla costa (eliminazione dei detrattori più significativi che interferiscono con le componenti paesistico-ambientali residuali e non irreversibilmente trasformate), nonché un maggior numero di interventi finalizzati alla mitigazione degli impatti esercitati dai manufatti edilizi oggetto di mantenimento oltre che interventi finalizzati al recupero ed alla stessa valorizzazione delle peculiarità paesistico-ambientali identificate dalle tavole di analisi nell'ambito territoriale interessato dal PIRT.

Pertanto, quale indirizzo di massima, si ritiene necessario introdurre nella soluzione progettuale proposta alcune prescrizioni al fine di rendere le scelte progettuali operate coerenti con le stesse disposizioni dell'art.7.08 delle NTA del PUTT/P.

Il predetto parere favorevole, che attiene all'aspetto meramente urbanistico, è pertanto subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni

- demolizione della edificazione abusiva posizionata a valle della litoranea con eventuale delocalizzazione delle volumetrie su altri siti, non direttamente interessati da Ambiti Territoriali Distinti, da individuare oltre i mt.100 dal limite interno dell'area litoranea" come definita dall'art. 3.07 delle NTA del P.U.T.T./P.;
- demolizione della edificazione abusiva posizionata a ridosso del Canale Ostone ed in particolare all'interno dell'area annessa al predetto corso d'acqua come individuata nella tav. n. 10 del PIRT;

- stralcio delle previsioni del PIRT attinenti le nuove "aree per attività produttive in campo turistico" ed in particolare quelle attinenti ad "attività turistiche all'aperto-campeggio in località Monache" (di superficie pari a mq. 19500) e quelle relative alla realizzazione di un "parcheggio camper in località Palmintello "(di superficie pari a mq 19500)
- si auspica che, allo scopo di prevenire fenomeni di abusivismo edilizio in sede di pianificazione generale sarebbe opportuno prevedere un sistema di comparti perequativi ortogonali alla linea di costa che consenta di distribuire utili ed oneri tra tutti i proprietari dei sudi concentrando l'insediamento al di là dei mt.300 dalla linea di costa e consentendo l'acquisizione al patrimonio pubblico delle aree da rinaturalizzare nella fascia piu' vicina al mare;
- verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale, che il rilascio del permesso a costruire in sanatoria riguardi esclusivamente gli immobili per i quali è stata fatta istanza di condono;
- verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di rilascio del permesso a costruire in sanatoria, che l'edificato abusivo reputato sanabile secondo il P.I.R.T. adottato rientri nei limiti temporali della L.47/85 e successive modifiche ed integrazioni;
- verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di rilascio del permesso a costruire in sanatoria, che all'interno dell'ambito territoriale interessato sia presente un sufficiente grado di infrastrutturazione ovvero di urbanizzazioni primarie e secondarie nonché verifica dell' idoneità funzionale delle predette urbanizzazioni.

I costi per i potenziamenti e/o adeguamenti dell'infrastrutturazione esistente e quelli relativi alla dotazione di aree a standards, secondo le previsioni del PIRT, dovranno essere a totale carico delle ditte destinatarie del condono edilizio (così come dispo-

sto dal punto 2 dall'art 708 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) ovvero adeguatamente ripartiti tra le ditte interessate in funzione della proprietà catastale e del volume realizzato cioè secondo un regime assimilabile a quello del comparto;

- reperimento, all'interno dell'area oggetto di P.I.R.T. delle necessarie superfici a spazi pubblici rivenienti dalla nuova destinazione urbanistica delle aree attribuita con la variante in oggetto ovvero degli spazi pubblici destinati alle attività collettive e/o a verde pubblico e/o a parcheggio nonché delle aree destinate a parcheggio privato (art. 2 L. 24/3/89 n. 122);
- rispetto, in sede di progettazione esecutiva degli interventi di tipo turistico-ricettivo previsti dal P.I.R.T. ed attinenti esclusivamente alla mera riconversione delle volumetrie già esistenti, della piena ottemperanza alle disposizioni della L.R. 11/2/99 n.11 per la specifica tipologia d'appartenenza fermo restando il reperimento delle necessarie aree a standards di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 2/4/68 n. 1444.

PARERE PAESAGGISTICO

PREVISIONI DEL PIRT FINALIZZATE ALLA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

Per quanto attiene alla definizione delle perimetrazioni degli A.T.D., così come definiti dal Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e come individuati negli elenchi allegati alla predetta normativa

nonché eventualmente adeguati alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale aggiornata, si rappresenta quanto segue:

Il P.I.R.T. in argomento ha proceduto alla ricognizione ed all'individuazione cartografica, per tutto il territorio perimetrato, dei vari Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.) sulla base degli elenchi riportati nelle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché con l'ausilio delle cartografie tematiche allegate alle stesse N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Il P.I.R.T. ha proceduto alla ridefinizione della configurazione nonché ad una più precisa localizzazione degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) già individuati dalla cartografia tematica del PUTT/P in funzione del reale stato dei luoghi.

In particolare gli ATD individuati nell'ambito territoriale oggetto di PIRT sono:

- "coste ed area litoranea"
- "corsi d'acqua"
- "boschi e macchie"
- "zone archeologiche" "versanti e crinali" "Punti panoramici" Il PIRT ha proceduto altresì all'individuazione di ulteriori elementi paesaggistici strutturanti non individuati dalla cartografia tematica del PUTT/P ed in particolare:
 - Sistema geo-morfo-idrogeologico: area dunale (zona Cisaniello);
 - Sistema botanico-vegetazionale: boschi e macchia (zona Bagnara);
 - Sistema stratificazione storica: segnalazioni archeologiche (villaggio neolitico e tombe in zona Cisaniello, ritrovamenti sparsi lungo le sponde del Canale Ostone); trullo-monumento della civiltà contadina (zona Monache e Palmintello).
- Il PIRT individua altresì un punto panoramico nella zona Conche.

Per ogni A.T.D. individuato il P.I.R.T. ha proceduto all'individuazione grafica sia dell'area di pertinenza (area direttamente interessata dal "bene" oggetto di tutela) che dell'area annessa (area circostante l'area di pertinenza che costituisce una fascia di rispetto e di salvaguardia del "bene" individuato.)

Per quanto attiene alla disciplina di tutela introdotta dalle NTA ed attinente agli Ambiti Territoriali Distinti, il PIRT, così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegate, applica sostanzialmente lo stesso regime di tutela e le prescrizioni di base relative agli ATD individuati di cui alle N.T.A. del vigente P.U.T.T./P.

- Successivamente all'individuazione degli ATD, il PIRT di cui trattasi ha proceduto anche alla definizione della conformazione ed alla classificazione degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE)

In particolare gli ATE individuati nell'ambito territoriale oggetto di PIRT sono:

ATE di tipo "B" di valore "rilevante"

ATE di tipo "C" di valore "distinguibile" ATE di tipo "D" di valore "relativo"

Il PIRT ha proceduto in alcuni ambiti, alla ridefinizione della conformazione e della classificazione degli ATE variando quella già riportata dalla cartografia tematica del PUTT/P ed in particolare

- zona Cisaniello (classificazione ATE di tipo "B" di valore rilevante);
- zona Conche (classificazione ATE di tipo "B" di valore rilevante);

Per quanto attiene alla disciplina di tutela introdotta ed attinente ai predetti Ambiti Territoriali Estesi individuati il PIRT, così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegate, applica sostanzialmente gli stessi indirizzi di tutela delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Come in precedenza specificato il PIRT ha proceduto, nella fase di analisi, ad una ricognizione di dettaglio degli Ambiti Territoriali Distinti appartenenti ai tre sistemi (Sistema geo-morfo-idrogeologico: - Sistema botanico-vegetazionale -Sistema stratificazione storica).

La predetta ricognizione di dettaglio degli ATD, operata dal PIRT, ha comportato una implementazione delle emergenze paesistico-ambientali già individuate dalla originaria cartografia tematica del PUTT/P.

Per quanto attiene alla disciplina di tutela introdotta dalle NTA ed attinente agli Ambiti Territoriali Distinti, il PIRT, così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegate, applica sostanzialmente lo stesso regime di tutela e le prescrizioni di base relative agli ATD indi-

viduati di cui alle N.T.A. del vigente P.U.T.T./P.

Alla luce di quanto in precedenza riportato non si sollevano pertanto obiezioni circa il regime di tutela introdotto dalle NTA del P.I.R.T.,relativamente agli ATD individuati.

- Anche per quanto attiene alla ridefinizione della conformazione e della classificazione degli ATE che varia in parte quella originaria già definita dalla cartografia tematica del PUTT/P innalzando "il valore" di alcuni Ambiti Territoriali Estesi, non si sollevano obiezioni circa il regime di tutela introdotto dalle NTA del PIRT.

E' opportuno comunque specificare quanto segue:

A) Non si rileva nel PIRT di cui trattasi una diretta correlazione tra il numero e la localizzazione degli ATD individuati e la classificazione degli ATE che appare non "derivata" dalla presenza/assenza dei predetti ATD;

B) Con riferimento specifico ad alcuni ambiti , che presentano un rilevante grado di inficiamento in quanto interessati da processi abusivi significativi , la classificazione degli ATE operata dal PIRT (che si presenta in linea di massima analoga a quella già individuata dal PUTT/P) non risulta del tutto coerente con il reale "valore" paesaggistico attualmente espresso dai luoghi che pur risultando già significativamente trasformati e quasi del tutto privi di naturalità, sono stati dal PIRT impropriamente classificati con un "valore "paesaggistico abbastanza elevato ovvero sovrastimato rispetto al reale stato dei luoghi

C) Pur riconoscendo all'interno della perimetrazione effettuata la presenza di alcune peculiarità il PIRT in argomento non ha comunque previsto (almeno negli ambiti caratterizzati dalla presenza di più emergenze che risultano non ancora modificate in maniera irreversibile e che ancora configurano ambiti dotati di una naturalità residuale) significativi interventi finalizzati alla rimozione dei detrattori ovvero alla demoli-

zione dell'edificazione abusiva gravante sui predetti AID individuati nelle stesse tavole di analisi e peraltro oggetto di specifica tutela secondo le NTA del PIRT.

Tale operazione di recupero, finalizzata al ripristino (sia pur parziale e limitato ad ambiti specifici) degli AID che ancora si presentano attualmente non irreversibilmente trasformati, sarebbe auspicabile in quanto concorrerebbe al parziale recupero della configurazione paesaggistica originaria dei luoghi oltre che consentirebbe di "alleggerire" il rilevante carico antropico che attualmente grava sull'ambito oggetto di PIRT.

A parere di questo Ufficio, la predetta azione di riqualificazione paesaggistico-ambientale deve essere necessariamente operata soprattutto nelle aree posizionate a valle della litoranea (mediante la demolizione dei manufatti abusivi esistenti con ripristino della fascia di arenile) nonché nelle aree posizionate a ridosso del corso d'acqua "Canale Ostone" (mediante la demolizione dei manufatti abusivi esistenti e la rinaturalizzazione del cordone retrodunale unitamente alla rinaturalizzazione dell' area annessa al predetto corso d'acqua).

VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' DELLE TRASFORMAZIONI DELL'ATTUALE ASSETTO PAESAGGISTICO PREVISTE DAL PIRT

Poiché il P.I.R.T. prevede diverse tipologie di intervento sull'edificato esistente nonché la trasformazione paesaggistica di alcune aree libere da edificazione (da destinare a viabilità, a standards, ad attività produttive in campo turistico) deve comunque necessariamente tener conto delle disposizioni di tutela contenute nelle N.T.A. del P.U.T.T./P. sia per quanto attiene alla tutela dei residui valori paesaggistici del sito (ovvero degli AID identificati in dettaglio nelle tavole di analisi) che soprattutto per quanto attiene alle modalità con cui la predetta trasformazione paesaggistica prevista dal PIRT deve necessariamente essere operata specie nelle aree che si presentano attualmente ancora libere da edificazione.

Pertanto si ritiene necessario introdurre negli elaborati scritto-grafici del PIRT in argomento le seguenti specificazioni e prescrizioni

Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico

A) Per quanto attiene agli interventi previsti dal P.I.R.T. nell'area di pertinenza dell'"aia litoranea", questi, tenuto conto dello stato dei luoghi, sono da reputarsi in linea di massima ammissibili dal punto di vista localizzativo fermo restando comunque l'ottemperanza alle disposizioni del punto b) comma 4.1 dell'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Gli interventi previsti dal PIRT nell'area litoranea sono subordinati anche all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni

- demolizione della edificazione abusiva posizionata a valle della litoranea con eventuale delocalizzazione delle volumetrie su altri siti, non direttamente interessati da Ambiti Territoriali Distinti, da individuare oltre i mt.100 dal limite interno dell'area litoranea" come definita dall'art. 3.07 delle NTA del PUTT/P;
- pedonalizzazione della strada litoranea quale ambito preferenziale per la fruizione e valorizzazione del "bene" costa atteso che detta viabilità si configura quale strada panoramica di cui all'art. 3.18 delle NTA del PUTT/P;
- gli interventi di "ristrutturazione edilizia" sono consentiti con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno dei manufatti esistenti
- Esclusione di qualsiasi nuovo intervento a carattere permanente e/o attività che comporti un innalzamento del carico volumetrico ed insediativo esistente e/o alterazione e compromissione del litorale nonché ingombro che interferisca con l'accessibilità e la fruizione visiva del mare; Nelle aree di sedime dei fabbricati oggetto di demolizione con eventuale

delocalizzazione devono essere eseguite opere di rinaturalizzazione della duna e della fascia di arenile unitamente al recupero vegetazionale. Esclusione della realizzazione di aree a parcheggio e di qualsiasi nuovo intervento di sistemazione esterna che comporti modificazione significativa delle caratteristiche geomorfologiche del sito (spianamenti con alterazione del cordone dunale e della fascia di arenile) nonché la totale impermeabilizzazione dei suoli. Le aree a parcheggio previste dal PIRT, ricadenti all'interno dell'area di pertinenza dell'area litoranea, siano sistemate a verde pubblico con essenze arboree e/o arbustive autoctone.

B) Per quanto attiene agli interventi previsti dal P.I.R.T. nell'area annessa all' "area litoranea" questi tenuto conto dello stato dei luoghi sono da reputarsi in linea di massima ammissibili dal punto di vista localizzativo fermo restando comunque l'ottemperanza alle disposizioni del punto 4.2 dell'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Gli interventi previsti dal PIRT nell'area annessa all'area litoranea sono subordinati anche all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni

Esclusione di qualsiasi nuovo intervento edilizio a carattere permanente nella fascia profonda mt. 100 contigua al perimetro della zona litoranea;

- gli interventi di "ristrutturazione edilizia" ricadenti nella fascia profonda mt.100 contigua al perimetro della zona litoranea sono consentiti con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno dei manufatti esistenti
- stralcio delle previsioni del PIRT attinenti le nuove "aree per attività produttive in campo turistico" ed in particolare quelle attinenti ad "attività turistiche all'aperto-campeggio in località Monache" (di superficie pari a mq.19500) e quelle relative alla realizzazione di un "parcheggio camper in località Palmintello" (di superficie pari a mq 19500)

- il posizionamento delle nuove volumetrie di progetto avvenga ad una distanza maggiore di mt.200 dal limite interno, verso l'entroterra, del demanio marittimo. Le parti edificate di nuova previsione siano disposte in modo tale da consentire, per almeno 1/3 del fronte a mare, continuità visiva e reciproca accessibilità tra il litorale e le zone retrostanti; le parti edificate abbiano un'altezza inferiore a mt. 7,00; le superfici libere da edificazione siano superiori al 75% dell'area di pertinenza e siano sistemate con piantumazioni autoctone; Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterrati, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere opportunamente tutelate, (nella sistemazione delle aree a verde), i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi i tracciati viari e/o pedonali dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno; gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle eventuali operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica. Gli spazi destinati a verde attrezzato ricadenti all'interno dell'area annessa all'area litoranea dovranno prevedere, per i percorsi pedonali e per gli spazi di sosta per i mezzi di trasporto, l'utilizzo di materiali non comportanti la totale impermeabilizzazione dei suoli (pavimentazione drenante).

C) Con riferimento agli interventi abusivi, ricadenti nell'area annessa al corso d'acqua Canale Ostone (la cui conservazione è erroneamente prevista dal P.I.R.T.), si prescrive la totale demolizione dei manufatti abusivi esistenti posizionati all'interno dell'area annessa al predetto corso d'acqua come individuata nella tav. n. 10 del PIRT;

D) Per quanto attiene alla previsione dell'area a parcheggio, posizionata nell'area annessa al corso d'acqua canale Ostone, si prescrive il totale stralcio. Detta area a parcheggio dovrà essere invece

sistemata a verde pubblico con l'impianto di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale;

Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:

A) Con riferimento al sistema "copertura botanico-vegetazionale, colturale", per gli interventi previsti dal P.I.R.T. nell'area di pertinenza degli Ambiti Territoriali Distinti "bosco-macchia", come individuati dalla cartografia del PIRT, deve applicarsi il regime di tutela (di cui al punto 3.10.3) e le prescrizioni di base (di cui al punto 3.10.4) dell'art.3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In particolare si prescrive:

- All'interno delle aree interessate dalla presenza di soggetti arborei e/o arbustivi costituenti compagini boschive e/o a macchia è proibita qualsiasi opera di nuova edificazione e/o di trasformazione dell'attuale assetto;
- Siano realizzati interventi silvo-colturali atti al recupero, al miglioramento ed al rafforzamento dei complessi vegetazionali naturali esistenti nonché finalizzati ad assicurare il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente

B) Per quanto attiene agli interventi previsti dal P.I.R.T. ricadenti nell'area annessa allo A.T.D. "bosco-macchia" (fascia della larghezza costante di mt. 100 dal limite dell'area di pertinenza del bosco) questi, tenuto conto dello stato dei luoghi già modificati nella loro configurazione originaria, sono da reputarsi in linea di massima ammissibili dal punto di vista localizzativo fermo restando l'applicazione delle disposizioni del punto 4.2 dell'art.3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale ed in particolare alla tutela dell'Ambito Territoriale Distinto "Bosco-macchia" si prescrive:

- il posizionamento delle nuove volumetrie di progetto e/o rivenienti dalla eventuale delocalizzazione, avvenga ad una distanza maggiore di mt. 100 dall'area caratterizzata dalla presenza di sog-

getti arborei e/o arbustivi costituenti compagine boschiva individuata dagli elaborati grafici di P.I.R.T.;

- Le eventuali alberature di pregio presenti sull'area oggetto d'intervento siano preservate (o comunque oggetto di espianto e successivo reimpianto nella stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle nuove volumetrie di progetto.

Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico - vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle nuove opere in progetto.

In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.

- Le aree di parcheggio dovranno essere dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto paesaggistico di riferimento ovvero accorpate in più nuclei di limitata superficie diffusi all'interno dell'ambito oggetto d'intervento. Le predette aree a parcheggio dovranno altresì essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina; quanto sopra anche al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, dai punti panoramici e/o dai luoghi a maggiore fruizione visiva.
- Siano adottate misure atte a rimuovere gli impatti esistenti rivenienti dalla elevata impermeabilizzazione dei suoli;
- Siano effettuati interventi di sostituzione della vegetazione non autoctona con soggetti arbo-

rei e/o arbustivi della flora locale;

- Siano adottate misure di mitigazione dell'impatto visivo dei manufatti abusivi esistenti mediante la formazione di barriere arboree della flora locale;
- Siano adottate misure di compensazione degli impatti realizzati dai manufatti esistenti mediante la realizzazione di interventi di rimboschimento.

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

L'area oggetto di P.I.R.T. risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

- In particolare la documentazione scritto-grafica presentata evidenzia che l'area direttamente interessata dal P.I.R.T. in progetto sotto il profilo del sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" presenta alcune peculiarità paesaggistiche da tutelare ovvero aree di "interesse archeologico" come identificate e definite dall'art 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A) Per quanto attiene agli interventi previsti dal P.I.R.T. ricadenti nell'area di pertinenza dello A.T.D. "area di interesse archeologico" questi, tenuto conto dello stato dei luoghi che si presentano già modificati nella loro configurazione originaria, sono da reputarsi in linea di massima ammissibili dal punto di vista localizzativo fermo restando l'applicazione delle disposizioni del punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento al sistema stratificazione storica ed in particolare alla tutela dell'Ambito Territoriale Distinto "zone di interesse archeologico" si prescrive:

- il posizionamento delle nuove volumetrie di progetto e/o rivenienti dalla eventuale delocalizzazione, avvenga ad una distanza maggiore di mt. 100 dall'area caratterizzata dalla presenza di zone di interesse archeologico come individuate dagli elaborati grafici di P.I.R.T.;

- Esclusione della realizzazione di aree a parcheggio e di qualsiasi nuovo intervento di sistemazione esterna che comporti modificazione significativa delle caratteristiche geomorfologiche del sito nonché interventi che comportano la totale impermeabilizzazione dei suoli. Le aree a parcheggio previste dal PIRT, ricadenti all'interno dell'area di pertinenza delle zone di interesse archeologico, siano sistemate a verde pubblico con essenze autoctone.

B) Per quanto attiene agli interventi previsti dal P.I.R.T. ricadenti nell'area annessa dello A.T.D. "area di interesse archeologico" questi, tenuto conto dello stato dei luoghi che si presentano già modificati nella loro configurazione originaria, sono da reputarsi in linea di massima ammissibili dal punto di vista localizzativo fermo restando l'applicazione delle disposizioni del punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento al sistema stratificazione storica ed in particolare alla tutela dell'Ambito Territoriale Distinto "zone di interesse archeologico" si prescrive:

- il posizionamento delle nuove volumetrie di progetto e/o rivenienti dalla eventuale delocalizzazione, avvenga ad una distanza maggiore di mt. 100 dall'area caratterizzata dalla presenza di zone di interesse archeologico come individuate dagli elaborati grafici di FLR. 1.; **CONCLUSIONI ASPETTI PAESAGGISTICI**

Tutto ciò premesso e considerato

- tenuto conto che il P.I.R.T. di cui trattasi quale strumento eccezionale e derogatorio rispetto alle prescrizioni del P.U.T.T./P, prevede in massima parte interventi finalizzati al recupero paesistico-ambientale di un ambito territoriale già profondamente modificato rispetto al suo assetto paesaggistico originario;
- che a seguito delle verifiche ed analisi effettuate mediante lo studio di impatto paesaggistico allegato al progetto di P.I.R.T. sono stati identificati i manufatti che per posizionamento e/o per caratteristiche tipologiche e/o formali risultano pre-

giudizievoli alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e pertanto sono da reputarsi non sanabili e/o da delocalizzare in aree dotate di un minor grado di sensibilità paesistico-ambientale;

- che i manufatti oggetto di mantenimento previsti nel progetto di P.I.R.T. adottato sono da reputarsi sanabili soprattutto in considerazione della trasformazione irreversibile dei luoghi interessati e delle misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti previste dalla soluzione progettuale del P.I.R.T. adottato

Si ritiene pertanto, di poter esprimere parere favorevole dal punto di vista paesaggistico subordinatamente al recepimento, da parte della soluzione progettuale presentata, delle necessarie prescrizioni e specificazioni in precedenza riportate.

La soluzione progettuale presentata dovrà in sintesi necessariamente recepire, in aggiunta a quelle già adottate, le ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto paesaggistico in precedenza riportate e finalizzate ad un migliore inserimento dei manufatti esistenti e degli interventi in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento anche al fine di rendere il progetto di PIRT presentato coerente con i contenuti dell'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

PARERE DEL C.U.R.

In ordine al P.R.T. di cui trattasi è stato formulato dal C.U.R. il parere favorevole con prescrizioni n 55/2007 assunto nella seduta del 29/11/07 nei termini di cui alla relazione congiunta n 032 del 29/11/2007.

Successivamente, per quanto attiene all'esame delle osservazioni prodotte al PIRT, è stato formulato dal C.U.R. il parere n 02/2008 assunto nella seduta del 24/01/08 nei termini di cui alla relazione del SUR n 02/2008 del 24/01/08.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto urbanistico e paesaggistico degli interventi previsti dal PIRT ovvero esplica effetti in applicazione dell'art.

7.08 ed art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste dal P.I.R.T., l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Vengono fatte salve dal presente provvedimento le disposizioni di cui al D.Lvo 22/1/2004 n 42.

Tutto ciò premesso e sulla scorta della relazione istruttoria del S.U.R. e dei pareri favorevoli con prescrizioni del C.U.R. n. 55/2007 del 29/11/2007 e n. 02/2008 del 24/01/2008, qui in toto condivisi, si propone alla Giunta di approvare, ai sensi dell'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., il P.I.R.T. adottato dal Comune di Lizzano in variante al vigente P.R.G. e nel contempo di rilasciare il parere paesaggistico ex art. 5.03 delle stesse N.T.A.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio;

- DI APPROVARE, in variante al vigente P.R.G. del comune di Lizzano ed ai sensi dell'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché con le prescrizioni riportate in narrativa sulla scorta dei pareri del C.U.R. n. 55/2007 del 29/11/2007 e n. 02/2008 del 24/01/2008 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, il Piano di Intervento di Recupero Territoriale (P.I.R.T.) proposto ed adottato, dall'Amministrazione Comunale di Lizzano con deliberazioni del C. C. n. 46 del 3/11/2005

- DI RILASCIARE all'Amministrazione Comunale di Lizzano, relativamente al Piano di Intervento di Recupero Territoriale (P.I.R.T.) sopra citato, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa;

- DI RICHIEDERE al Consiglio Comunale del Comune di Lizzano apposito provvedimento di controdeduzioni e/o adeguamento alle prescrizioni riportate nei citati pareri del CUR e cio' ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80

- Di PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola



Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 29/11/2007

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.14

PARERE N.55/2007

oggetto: **LIZZANO (TA)** – Piano degli interventi di recupero territoriale della fascia costiera (P.I.R.T.).

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 ed all'art.21 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria congiunta del S.U.R. e del relatore n.32 del 29/11/07 (allegata);

UDITO il relatore, Arch. Raffaele GUIDO;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 e dell'art.21 della L.r. n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria congiunta del S.U.R. e del relatore n.32 del 29/11/07.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)



IL RELATORE
(Arch. Raffaele GUIDO)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)

REGIONE PUGLIA
Assessorato all' Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

UFFICIO PAESAGGIO

Via delle Magnolie 6-8 Zona Industriale – MODUGNO (BA)
 Tel.080/5406821 – 080/5406828 – Fax 080/5406824

Relazione n. 032 del 29 NOV. 2007

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONGIUNTA

OGGETTO: Comune di Lizzano (TA)

Piano di Intervento di Recupero Territoriale della fascia costiera (P.I.R.T.)

Delibera di c.c. n. 46 del 3/11/2005



RIFERIMENTI NORMATIVI

Con delibera del 15 dicembre 2000 n.1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

- L'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. dispone che il Comune ,motivando ed attestando la compatibilità degli interventi di recupero territoriale proposti con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali del sito, può formare ,anche su proposta dei privati, il Piano di Interventi di Recupero Territoriale (P.I.R.T.) al fine di qualificare l'area di intervento e di verificare la sanabilità di edificato abusivo non sanabile ai sensi delle leggi regionali 56/80 e 30/90. Le attività e le costruzioni abusive eventualmente sanabili devono rientrare nei limiti temporali della L.47/85 e sue successive integrazioni.

Per edificato abusivo deve intendersi quello costituito da una pluralità di costruzioni abusive comportante una continuità edificata ed una rilevante modificazione dell'assetto del territorio.

Il P.I.R.T. ,disciplina con apposita normativa e con elaborazioni progettuali di livello esecutivo (ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R.56/80) oltre che la eventuale sanatoria ,anche la infrastrutturazione del sito ,la destinazione ed eventuale edificazione delle aree interstiziali ,le opere di mitigazione e di compensazione paesaggistico-ambientale.

Esso costituisce comparto ai sensi dell'art.15 della L.R. 6/79 e successive modificazioni e segue le procedure della variante urbanistica ai sensi dell'art.16 della L.R. 56/80 ; ha i contenuti ,gli elaborati e le procedure descritti nell'allegato "A2" delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Gli oneri derivanti dalla formazione e dall'attuazione del P.I.R.T. ,definiti specificando quanto prescritto dalla lettera i) dell'art.20 della L.R. 56/80 , sono trasferiti globalmente nelle onerosità delle concessioni edilizie in sanatoria e sulle concessioni edilizie dell'eventuale nuovo edificato .

- L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lgs n°490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

- Il parere paesaggistico viene rilasciato , sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.
 - Il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che, muniti del parere di merito ,saranno sottoposti al parere del C.U.R. ai sensi dell'art. 16 co.8 della L.R. 56/80 (atteso che il P.I.R.T. di cui all'oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico generale vigente) nonché all'esame della Giunta Regionale per le determinazioni di competenza.
- Il predetto parere di merito è espresso,oltre che per gli aspetti urbanistici,anche per quelli paesaggistici ovvero in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle disposizioni di cui all'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

LA DOCUMENTAZIONE SCRITTO-GRAFICA TRASMESSA

Premesso quanto sopra si rappresenta che con nota n° 725/06 del 23.05.2006, acquisita al prot. N° 5749 del Settore Urbanistico Regionale in data 6/7/2006, il Comune di Lizzano ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al P.I.R.T. della fascia costiera adottato con delibera di C.C. n. 46 del 3/11/2005 al fine di acquisire il parere di merito secondo le procedure di cui all'art. 16 della L.R. n° 56/80 e dell' art. 7.0.8 delle N.T.A. del PUTT/P.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati scritto-grafici:

- delibera di G.C. n. 228 dell'11/10/2001 d'incarico per lo redazione del P.I.R.T.;
- convenzione disciplinante l'attività da svolgere da parte del tecnico incaricato;
- delibera di G.C. n. 61 del 13/03/2003 a modifica dell'incarico;
- nuova convenzione col tecnico incaricato conseguente della delibera precedente;
- documento programmatico preliminare (D.P.P.) inerente il P.I.R.T. della fascia costiera;
- delibera di C.C. n. 35 del 7/06/2003 di approvazione del D.P.P.;
- n. 2 copie del piano degli Interventi di Recupero Territoriale composto dai seguenti elaborati:
 - R 1 - relazione generale illustrativa
 - R2 - schede di rilevamento delle presenze floristiche tipiche
 - R3 - Norme tecniche di attuazione
 - R4 - Quadro economico e finanziario sull'onerosità del Piano
 - R5 - studio di impatto paesaggistico ambientale
 - Tav1 - inquadramento territoriale (scale varie)
 - Tav2 - Piano regolatore generale: fascia costiera (1 :5000)
 - Tav3 - Piano urbanistico territoriale tematico
 - Tav4 - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia aerofotogrammetrica - fascia costiera: riporto degli a.t.e. e degli a.t.d.; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1 :2000)
 - Tav4a- Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia aerofotogrammetrica - zona Cisaniello: riporto degli a.t.e. e degli a.t.d.; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1: 1000) ;
 - Tav4b- Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia aerofotogrammetrica - zona Bagnara: riporto degli a.t.e. e degli a.t.d.; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1: 1 000) ;
 - Tav4c- Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia aerofotogrammetrica - zona Conche: riporto degli a.t.e. e degli a.t.d.; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1 :1000) ;



- Tav4d - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia aerofotogrammetrica - zona Monache: riporto degli a.t.e. e degli a.t.d.; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1 : 1 000);
- Tav4e - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia aerofotogrammetrica - zona Palmintello: riporto degli a.t.e. e degli a.t.d.; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1: 1000);
- Tav5 - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia catastale - fascia costiera: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1 :2000);
- Tav5a - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia catastale - zona Cisaniello: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1 :1000)
- Tav5b - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia catastale - zona Bagnara: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1 :1000)
- Tav5c - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia catastale - zona Conche: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) ~ delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1 :1000)
- Tav5d - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia catastale - zona Monache: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1 :1000)
- Tav5e - Perimetrazione dell'area di intervento su cartografia catastale - zona Palmintello: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1 :1000)
- Tav6 - temporizzazione degli interventi: fascia costiera
- Tav7a - consistenza in superficie, in volume e del carico complessivo con esplicitazione della proprietà: zona Bagnara
- Tav7b - consistenza in superficie, in volume e del carico complessivo con esplicitazione della proprietà: zona Conche
- Tav7c - consistenza in superficie, in volume e del carico complessivo con esplicitazione della proprietà: zona Monache
- Tav7d - consistenza in superficie, in volume e del carico complessivo con esplicitazione della proprietà: zona Palmintello
- Tav8a - Consistenza in superficie delle aree libere con esplicitazione della proprietà: zona Cisaniello
- Tav8b - Consistenza in superficie delle aree libere con esplicitazione della proprietà: zona Bagnara
- Tav8c - Consistenza in superficie delle aree libere con esplicitazione della proprietà: zona Conche
- Tav8d - Consistenza in superficie delle aree libere con esplicitazione della proprietà: zona Monache
- Tav8e - Consistenza in superficie delle aree libere con esplicitazione della proprietà: zona Palmintello
- Tav9a - Consistenza in superficie delle aree per viabilità con esplicitazione della proprietà: zona Bagnara
- Tav9b - Consistenza in superficie delle aree per viabilità con esplicitazione della proprietà: zona Conche
- Tav9c - Consistenza in superficie delle aree per viabilità con esplicitazione della proprietà: zona Monache
- Tav9d - Consistenza in superficie delle aree per viabilità con esplicitazione

della proprietà: zona Palmintello

- Tav10 - Ridefinizione degli ate e degli atd in funzione dello stato di fatto, della proposta di intervento e dei valori ambientali presenti: fascia costiera (1:2000)
- Tav11 - Planivolumetrico generale fascia costiera: individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti (non oggetto di sanatorio), abusivi esistenti sanabili ed abusivi non sanabili (1:1000)
- Tav11a - Planivolumetrico generale zona Cisaniello: individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti (non oggetto di sanatoria), abusivi esistenti sanabili ed abusivi non sanabili (1:1000)
- Tav11b - Planivolumetrico generale zona Bagnara: individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti (non oggetto di sanatorio), abusivi esistenti sanabili ed abusivi non sanabili (1:1000)
- Tav11c - Planivolumetrico generale zona Conche: individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti (non oggetto di sanatorio), abusivi esistenti sanabili ed abusivi non sanabili (1:1000)
- Tav11d - Planivolumetrico generale zona Monache: individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti (non oggetto di sanatorio), abusivi esistenti sanabili ed abusivi non sanabili (1:1000)
- Tav11e - Planivolumetrico generale zona Palmintello: individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti (non oggetto di sanatorio), abusivi esistenti sanabili ed abusivi non sanabili (1:1000)
- Tav12 - Planivolumetrico generale fascia costiera: individuazione delle destinazioni urbanistiche ed edilizie ammissibili dei vari interventi, degli interventi destinati alla valorizzazione delle risorse naturali presenti ed alla mitigazione dell'impatto paesaggistico connesso al complessivo carico insediativo e delle relazioni con il p.r.g. ed il piano della costa (1:2000);
- Tav13 - definizione delle unità minime di intervento (u.m.i): individuazione delle aree da assoggettare ad esproprio (o eventualmente da cedere); delle aree e dei beni da sottoporre a immodificabilità o trasformabilità condizionata ai soli valori paesistici (1:2000)
- Tav 14 - Tabella dei millesimi corrispondenti a ciascuna unità privata
- Tav 15 - Schema delle urbanizzazioni primarie (u.p.): viabilità e parcheggi (1:2000)
- Tav16 - Schema delle urbanizzazioni primarie (u.p.): rete di pubblica illuminazione (1:2000)
- Tav17 - Schema delle urbanizzazioni primarie (u.p.): rete fognante (1:4000)
- Tav18 - Schema delle urbanizzazioni primarie (u.p.): rete idrica (1:4000)
- Tav 19 - Schema delle urbanizzazioni secondarie (u.s.) (1:2000)
- Tav20 - Schema arredo urbano: isola ricreativa (scale varie) • Copia delle grafiche di condono edilizio
- delibera di G.C. n. 202 del 19 ottobre 2005, proposta di adozione del P.I.R.T. consiglio Comunale:
- delibera di C.C. n. 46 del 3/11/2005 di adozione del P.I.R.T. presso la Segreteria Comunale dal 14/11/2005 al 13/12/2005;
- avviso mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all' Albo Pretorio del Comune in data 22/11/2005;
- avviso pubblicato sui quotidiani locali "Corriere del Giorno di Puglia e Basilicata" e "Taranto Sera" in data 19/11/2005;
- copia della richiesta di parere avanzata all'Ispettorato Rip.le delle Foreste;
- Copia della richiesta di parere avanzata all' Agenzia del Demanio da parte della Capitaneria di porto;
- Pareri resi dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Taranto, dall' Agenzia del Demanio su richiesta della Capitaneria di Porto di Taranto;
- Copia delle nove osservazioni prodotte;
- Copia delle controdeduzioni prodotte dal tecnico incaricato in ordine alle

osservazioni pervenute, complete di relativa tavola grafica (tav. 21);

- Delibera di C.C. n. 10 del 10/0512006, di esame ed approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate al P.I.R.T..
- Elenco istanze di condono (n. scheda/n. pratica);
- Elenco istanze di condono (n. scheda/n. pratica) nelle aree di proprietà con evidenziazione degli immobili condonabili e con delocalizzazione (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n. 24 del 16/0412004);
- Copia istanze di condono;
- Schede parametri urbanistici comparti di intervento.
- Con nota n. 725/06 del 13/06/2006 è stato inoltre trasmesso il parere espresso dall' Assessorato Risorse Agroalimentari - Settore Foreste di Taranto.

REGIME VINCOLISTICO VIGENTE

Da quanto è stato possibile riscontrare dagli atti in possesso di questo Ufficio nonché, solo parzialmente, anche dagli elaborati scritto-grafici presentati, l'ambito territoriale oggetto d'intervento:

- Non risulta classificato quale Zona umida di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al D.P.R. n°448 del 13/3/1976;
- Non rientra nei siti ritenuti importanti, a livello internazionale, per l'avifauna selvatica ovvero nelle cosiddette aree I.B.A. (*Important Bird-Area*);
- Non risulta interessato da siti d'interesse naturalistico di importanza Comunitaria costituenti la rete ecologica europea (Rete Natura 2000) oggetto di specifica tutela ai sensi del D.M. 3/04/2000, ovvero non risultano presenti aree classificate Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), di cui alla Direttiva 79/409/CEE finalizzata alla conservazione degli uccelli selvatici, (Direttiva Uccelli), né aree classificate Siti di importanza Comunitaria (S.I.C), di cui alla Direttiva 92/43/CEE finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat);
- Lo specchio d'acqua prospiciente l'ambito oggetto d'intervento risulta classificato Sito di importanza Comunitaria (S.I.C. mare - codice IT9130008 "Posidonieto Isola di S.Pietro-Torre Canneto")
 - Non risulta classificato quale area naturale protetta di interesse nazionale ai sensi della L. 6/12/91 n° 394 - Legge Quadro delle aree protette (G.U. n°292 del 13/12/91) ovvero non rientra, anche parzialmente, in Parchi e Riserve naturali nazionali istituiti e/o in corso di istituzione;
 - Non risulta classificato quale area naturale protetta di interesse regionale ai sensi della L.R.24/7/97 n° 19 ovvero non rientra - anche parzialmente - nelle aree ricadenti nella perimetrazione di Parchi e Riserve naturali regionali istituiti e/o in corso di istituzione;
- Risulta soggetto a vincolo paesaggistico dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (P.U.T.T./P.) approvato con delibera di G.R. n°1748 del 15/12/2000;
- Risulta soggetto a vincolo paesaggistico (lettera a), g), m), dell'art.142 del D.Lvo n°42/2004);
- Non risulta soggetto a vincolo paesaggistico (L.s. 29/06/1939 n° 1497 oggi D.Lvo n°42/2004);
- Risulta soggetto a vincolo paesaggistico (D.M. 1/8/85 Galassini oggi D.Lvo n°42/2004);
- Non risulta interessare beni soggetti a vincolo monumentale (L.s. 01/06/1939 n° 1089);
- Non risulta soggetto a vincolo di uso civico (L. 16/6/1927 n°1766 -R.D. 26/2/1928 n° 332);

- - Risulta soggetto a vincolo idrogeologico (R.D.L. 30/12/23 n° 3267 e R.D. 16/05/1926 n° 1126) ;
- - Non risulta interessato da aree classificate a "pericolosità idraulica" e/o a "pericolosità da frane" e/o da aree classificate a "rischio molto elevato" dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Puglia (P.A.I.) approvato definitivamente con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.39 del 30/11/2005 ;
- - Non risulta soggetto a vincolo sismico (L. 02/02/1974 n° 64);
- - Non risulta soggetto a vincolo faunistico (L. 11/02/1992 n° 157) ovvero secondo la classificazione operata dalla L.R. n°10/84:
 - - non è classificato oasi di protezione;
 - - non è classificato zona di ripopolamento e cattura;
 - - non è classificata zona a gestione sociale;
 - - non è classificato centro pubblico di produzione selvaggina;
 - - non è classificato centro privato di produzione selvaggina;
 - - non è classificato zona di addestramento cani;
 - - non è classificato azienda faunistico venatoria;
 - - non è classificato zona umida;
 - - non è classificata zona ad 'Amministrazione Statale;
 - - non è classificato zona di bandite di caccia

PARERI ACQUISITI

In merito alla soluzione progettuale del P.I.R.T., adottato dall'Amministrazione Comunale di Lizzano con delibera di C.C.n° 46 del 3/11/2005, sono stati espressi i seguenti pareri da parte delle Amministrazioni territorialmente competenti :

- Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Taranto – prot. n° 6582/P.C./Dem. del 9/3/2006. In tale parere. l'ufficio ha riscontrato che la fascia di 30 metri dal confine del pubblico demanio marittimo (tav12 bis) è interessata da costruzioni e da previsioni progettuali che investono anche lo stesso demanio. Pertanto l'ufficio si è riservato di esprimere il proprio parere dopo aver acquisito la deduzione del S.I.I.T. Puglia - Basilicata. Agenzia del Demanio.;
- Parere favorevole espresso in data 14/3/2006 con nota prot. n° 4458 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia – Taranto, di seguito integralmente riportato:
"Si comunica di aver esaminato gli elaborati trasmessi da codesto Comune alla scrivente Soprintendenza con nota prot n. 725 del 1.02.2006.
Per quanto di stretta competenza si rileva che il progetto in esame ha un impianto generale di obiettivo, notevole spessore, il quale provvede ad inserire, come deve essere, i molteplici interventi previsti, esaustivi della necessità di riorganizzazione del territorio, in un quadro generale complessivo ed organico, nel quale ricevono meritevole attenzione anche gli aspetti più marginali, quali, per esempio, l'arredo urbano e la sistemazione a verde pensata per l'Isola Ricreativa.

Si prende atto con compiacimento che tutte le indicazioni archeologiche ad oggi note nel territorio di Lizzano hanno ricevuto la considerazione necessaria: si allude in particolare all'inserimento negli spazi pubblici attrezzati del Parco Archeologico "Ostone" (PAO) e del Parco Archeologico "Conche" (PAC) (vedi Tav. 19), ma, naturalmente, anche alla trasposizione delle "segnalazioni archeologiche" a suo tempo trasmesse da questa Soprintendenza al Comune nella Tav. 10 e, in genere, su tutte le cartografie aerofotogrammetriche utilizzate per la perimetrazione delle aree d'intervento: sarà naturalmente necessario che gli interventi di sistemazione previsti in tali aree siano, al momento opportuno, riverificati con questo Ufficio nel dettaglio.

Altri aspetti dovranno essere opportunamente valutati in corso d'opera o, meglio, in sede preliminare alla redazione degli eventuali progetti esecutivi, come, per esempio, la realizzazione del porto turistico e del faro, o l'impianto di scogliere: sempre nell'ottica, come evidente, di evitare che le trasformazioni del territorio abbiano ad interferire con presenze archeologiche attualmente non attestate.

Nulla da osservare, infine, su quanto previsto nelle N. T. A (Norme Tecniche di Attuazione) alla p. 46 sgg. (art. 5.2.4. -zone archeologiche), fermo rimanendo, in ogni caso, che, per quanto non eventualmente indicato, rimane il riferimento generale alle norme di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004. "

- Nota della Provincia di Taranto prot. n° 14708 del 22/3/2006 nella quale si fa rilevare che "questo Ente non esprime, nella fattispecie un parere di compatibilità territoriale, e che lo strumento di che trattasi è asseverato all'iter di approvazione previsto dalle N.T.A. del P.U.T.T. vigente, secondo la normativa dell' art. 16 della L.R. 56/80. Si esprime parere che il sistema viario e infrastrutturale , al servizio della fruizione extra-urbana, debba essere oggetto di successiva previsione, al fine di un decongestionamento del traffico veicolare, di un adeguata ipotesi alternativa per consentire anche una totale fruizione del nuovo comparto a livello urbano. "
- Parere favorevole espresso in data 31/3/2006 con nota prot. n° 1246 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e etno-antropologico per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, di seguito integralmente riportato:
 "In riferimento alla nota sopra a margine relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio ha esaminato gli elaborati tecnici trasmessi, rilevando che il Piano è stato elaborato in generale nel rispetto dei valori paesaggistici del sito.
 Si osserva tuttavia quanto segue:
 - La raccolta dei rifiuti urbani dovrà essere oggetto di specifica normativa, per quanto attiene ad una più opportuna collocazione dei cassonetti che, come si evince peraltro dalla documentazione fotografica allegata, sono attualmente distribuiti in modo indecoroso lungo la litoranea lato mare spregio dei peculiari valori ambientali e panoramici della costa.
 - Le N.T.A. dovranno contenere specifiche indicazioni circa la tipologia e il posizionamento di eventuali insegne pubblicitarie stradali, lungo la litoranea e nei punti di maggiore impatto panoramico. A tal proposito si rammenta che la materia è normata, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, dall'art. 153 del Codice Urbani, D.L.vo 42/2004.
 - Fermo restando quanto disposto dagli artt. 146,147 e 159 del citato D.L.vo 42/2004, si rammenta che ivi, all'art. 142, comma 1, lettera m), si dispone che sono sottoposte a tutela paesaggistica, per legge, "Le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente Codice .
 Fatte salve le su esposte considerazioni, questo Ufficio ritiene, per quanto di competenza, di poter esprimere parere favorevole al Piano in esame, e si restituisce, vistata, una copia degli elaborati."
- Parere favorevole dell'Agenzia del Demanio – Filiale Puglia, espresso con nota prot. n° 2006/7918/FBA del 7/4/2007, di seguito integralmente riportato:
 Il piano di interventi di recupero territoriale è uno strumento urbanistico che interessa una fascia di territorio che si estende per trecento metri nell'entroterra, a partire dal confine demaniale marittimo. Come si evidenzia dagli elaborati a corredo della richiesta, tale strumento non interagisce ma integra e collega i preesistenti piani urbanistici (P.R.G. approvato e pubblicato nel 2003 e Piano delle Coste in corso di redazione) per cui, condividendo l' avviso di codesta Capitaneria, l'espressione di parere dovrebbe limitarsi agli aspetti relativi all'art. 55 C.N.
 Deve però precisarsi che la cartografia catastale adottata per la costruzione del P.I.R.T. è quella aggiornata al 1994 non tenendo conto, pertanto, del S.I.D.
 Tale circostanza, quindi, non consente di valutare, in riferimento alla preliminare ricognizione dello stato fisico e giuridico del territorio da assoggettare a recupero, le edificazioni eseguite sulle proprietà private a confine con le aree demaniali marittime, al fine della loro classificazione in sanabili, sanabili a condizione e non sanabili.

Tali fattispecie pertanto andranno comunque analizzati in maniera puntuale al fine di valutare eventuali sconfinamenti con opere nel p.d.m., ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 C.N.

L'unica area demaniale marittima che ricade (si presume per mero errore) nell'ambito del P.I.R.T. è quella catastalmente identificata da F.M. n. 53 p.la n. 95, ubicata a monte della strada provinciale comunemente denominata litoranea salentina. A tale area è stata attribuita destinazione a parcheggio che si ritiene compatibile con la sua collocazione (relitto demaniale a monte della strada) che, a parere di chi scrive, in virtù della perdita delle tipiche caratteristiche di demanialità marittima, peraltro non ripristinabili per la presenza dell'asse viario, la rende suscettibile di sdemanializzazione.

Una lettura più approfondita del piano evidenzia la significativa valenza dello stesso, con particolare riferimento ai principi che lo hanno ispirato, che si ritengono consoni al rispetto del territorio in termini di tutela sotto il profilo ambientale, paesaggistico, idrogeologico ed archeologico, con conseguente difesa e garanzia anche del demanio marittimo e dei prospicienti specchi acquei.

Infatti, la peculiarità dello strumento urbanistico è quella di aver recepito tutte le indicazioni, espresse, attraverso l'apposizione di vincoli, dalle Amministrazioni preposte alla tutela del territorio, considerando detti vincoli, insieme alle preesistenti edificazioni, quale orditura su cui fondare lo sviluppo del piano che, comunque, delega gli insediamenti invasivi, anche di natura turistica, nell'ambito territoriale regolato dal P.R.G. e, quindi, in zone ubicate oltre i trecento metri dal confine demaniale marittimo.

Invero, il P.I.R.T., è finalizzato a disciplinare altresì l'insediamento di servizi.

Vengono inoltre previsti, ad intervalli regolari, pubblici accessi al mare, che si configurano quale unico elemento di interazione, sicuramente positiva, con il Piano delle Coste.

Alla luce di quanto esposto, non può che rendersi un favorevole parere, per quanto di competenza, in particolare ai sensi dell'art. 55 C.N.

Trattandosi di piano di recupero, il presente deve intendersi quale parere reso in sanatoria ex art. 55 C.N. per tutte quelle opere realizzate su proprietà privata, ma nei trenta metri dal confine demaniale marittimo, le quali non dovranno essere ulteriormente istruite in maniera puntuale ad istanza dei richiedenti."

Parere della Regione Puglia - Assessorato Risorse agroalimentari – Settore Foreste
Attuazione Politiche Forestali Taranto, espresso con nota prot. n° 292/PF del 31/5/2006 in merito alla presenza sul territorio comunale del vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del R.D.L. n° 3267/1923, che di seguito si riporta integralmente:

"Questo Ufficio ha esaminato gli atti tecnico-grafici del P.I.R.T. Piano di Interventi di Recupero Territoriale della Fascia Costiera che il Comune di Lizzano (TA) ha trasmesso in data 01.02.06 con prot. 725 per acquisire il parere sul vincolo idrogeologico e forestale applicato sul territorio comunale ai sensi del R.D.L. n. 3267/23.

Si premette che nell'esposizione delle considerazioni si farà riferimento al Parere già espresso da questo Ispettorato sul P.R.G. di Lizzano con nota 1778 del 15/05/00 di cui si richiamano le prescrizioni generali e di dettaglio per confermarle anche per il P.I.R.T.

Per quanto riguarda specificatamente il Piano di Interventi di Recupero Territoriale (P.I.R.T.) della Fascia Costiera (che interessa l'area interclusa nei 300 m t dal demanio marittimo, l'Ispettorato, effettuati gli accertamenti e le valutazioni tecniche necessarie in merito alle caratteristiche idrogeologiche dei terreni vincolati nonché alla compatibilità degli stessi con le previsioni di Piano, concorda con le previsioni del Piano ed esprime, pertanto, parere favorevole.

Tale parere, relativamente alle previsioni concernenti i terreni posti a monte della litoranea, si intende rilasciato sempre nei limiti di quanto già condizionato in fase di approvazione del P.R.G. integrate dalle prescrizioni di seguito riportate:

1. Le aree boscate e a macchia mediterranea, sia ricadenti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico che non, dovranno essere salvaguardate ed escluse da interventi edificatori di qualsiasi tipo. All'interno delle stesse è vietata la viabilità carrabile, il parcheggio, l'edificazione. Sono consentiti, meglio ancora vivamente consigliati, interventi diretti alla ricostituzione, alla cura, alla conservazione ed allo sviluppo del bosco. Sarà possibile realizzare, solo su tracciati già esistenti, percorsi pedonali in terra battuta, adeguatamente vigilati e recintati. Nelle radure potranno consentirsi solo attività ecocompatibili che possano svolgersi e realizzarsi nel massimo rispetto della vegetazione presente. Eventuali manufatti, come attrezzature per il gioco, la sosta ed il ristoro, da inserire solo in aree libere da vegetazione, dovranno essere in legno, collocati senza uso di materiali conglomeratici e bituminosi ed avere carattere provvisorio. Eventuali aree a parcheggio potranno realizzarsi solo all'esterno delle aree boscate e a macchia, a distanza adeguata dai confini, assicurando una fascia di rispetto di almeno 30 mt per la salvaguardia e l'ampliamento delle stesse.

2. Nelle aree di rimboschimento destinate a parchi (Ft1-Ft2-Ft3 di P.R.G.) i progetti di rimboschimento per la realizzazione dei parchi urbani dovranno essere finalizzati alla formazione di grosse superfici boscate e al recupero della vegetazione forestale esistente (alto fusto e macchia).

Gli stessi dovranno essere redatti da progettisti o gruppi di progettazione obbligatoriamente integrati da un tecnico laureato in scienze forestali. Nelle radure potranno consentirsi solo attività ecocompatibili e che possano svolgersi e realizzarsi nel massimo rispetto della vegetazione; alla stessa vegetazione bisognerà assicurare nel tempo un'attenta manutenzione e una continua assistenza. Eventuali manufatti, come attrezzature per il gioco, la sosta ed il ristoro, da inserire solo in aree libere da vegetazione, dovranno essere in legno, collocarsi senza uso di materiali conglomeratici e bituminosi ed avere carattere provvisorio. Eventuali aree a parcheggio potranno realizzarsi solo all'esterno delle aree boscate e a macchia, a distanza adeguata dai confini, assicurando una fascia di rispetto di almeno 30 mt per la salvaguardia e l'ampliamento delle stesse. I percorsi pedonali e le aree di sosta all'interno delle aree boscate potranno realizzarsi solo con materiali drenanti nel rispetto delle giaciture naturali dei terreni.

Per quanto concerne, invece, i terreni posti a valle della litoranea, considerato che questi risultano interessati da fenomeni erosivi tanto che in alcuni tratti il mare interessa direttamente con notevole pregiudizio la stessa strada litoranea ed anche alcuni fabbricati, considerato che tali fenomeni sono conseguenza non solo di eventi naturali ma principalmente conseguenza di una errata politica di gestione del territorio che ha consentito la realizzazione sconsiderata di strutture e infrastrutture sin sulle dune con conseguente spianamento delle stesse e con contemporanea eliminazione della macchia mediterranea principale baluardo contro l'erosione marina, considerato che proprio in presenza di una situazione di estremo rischio si rende necessaria l'adozione di misure anche drastiche sostenute da operazioni di recupero con il presente parere l'Ispettorato detta le prescrizioni che integrano quanto già eventualmente condizionato in fase di approvazione del P.R.G.

3. Nei terreni posti a valle della litoranea sia demaniali che privati non sono consentite né potranno avere parere favorevole nuove edificazioni a carattere stabile o permanente e a qualsiasi uso destinate; saranno consentite solo strutture precarie e temporanee da rimuovere a fine stagione estiva; né tanto meno sempre su tali aree, si potranno autorizzare parcheggi, nemmeno battuto, né qualsiasi intervento che possa alterare la morfologia e l'idrogeologia dei terreni, danneggiare le dune o la macchia mediterranea o produrre inquinamento dei terreni e/o della falda.

4. Eventuali accessi al mare anche pedonali, seppure previsti, dovranno essere valutati puntualmente da questo Ispettorato e, dove possibile, realizzati senza alterare lo stato dei luoghi e nel massimo rispetto della vegetazione esistente.

5. La realizzazione di zone a verde in queste aree (sia demaniali che private) dovranno essere oggetto di singole progettazioni che dovranno prevedere l'utilizzo esclusivo di specie autoctone ed escludere impiego di pavimentazioni di qualsiasi tipo.

6. Nelle aree particolarmente soggette a fenomeni erosivi si dovranno effettuare tutti gli interventi necessari a ristabilire o quanto meno recuperare condizioni di sicurezza attraverso la predisposizione di idonei progetti. In tali aree non potrà essere consentita nuova edificazione di alcun tipo neppure temporanea, né sarà possibile ottenere parere favorevole sul vincolo idrogeologico al fine della sanatoria di opere abusive.

Per tutti i terreni posti sia a monte che a valle della litoranea comunque interessati dal P.I.R.T. vale la Norma generale che si riporta: "*Tutti gli interventi che interessano aree sottoposte a vincolo idrogeologico, anche ai fini della sanatoria di opere abusive (artt. 32 e 33 L. n. 47185) dovranno ottenere preventivo Nulla-Osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto ai sensi del R.D. L. n. 3267/23ss.*"

ITER AMMINISTRATIVO DEL PIRT

Il Piano di Recupero Territoriale in argomento è stato oggetto di iniziativa pubblica, ovvero a cura dell'Amministrazione comunale di Lizzano, che ha avviato l'iter amministrativo per la sua approvazione secondo la disciplina di cui all'art. 16 della LR n°56/80.

In particolare e con riferimento al PIRT in argomento si rappresenta quanto segue:

- con deliberazione di CC n°35 del 7/6/2003 è stata approvato il Documento Programmatico Preliminare;
- con deliberazione di CC n° 46 del 3/11/2005 è stato adottato il PIRT su proposta della Giunta Municipale;
- Il PIRT adottato è stato depositato presso la segreteria del Comune per 30 giorni successivi e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante i quotidiani a maggiore diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all'albo pretorio del Comune (giusta dichiarazione in atti prot.252 del 14/11/2005);
- A seguito dell'avvenuta pubblicazione degli atti e grafici sono pervenute n° 9 osservazioni;
- Con delibera di CC n°10 del 10/5/2006 il Consiglio Comunale ha esaminato le osservazioni proposte ed ha controdedotto motivatamente a ciascuna di esse.

- Con nota n°725/06 del 23/5/2006 il Sindaco del Comune di Lizzano ha trasmesso tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi al PIRT in argomento all'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio per gli adempimenti di competenza.

Con riferimento a quanto in precedenza riportato l'iter amministrativo relativo al PIRT in argomento ottempera alle disposizioni di cui all'art. 16 della LR n°56/80 nonché alle disposizioni del punto 3 "Formazione ed approvazione" dell'allegato A2 delle NTA del PUTT/P.

IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE

Con deliberazione di CC n°35 del 7/6/2003 l'Amministrazione comunale di Lizzano ha approvato, ad unanimità, il Documento Programmatico Preliminare e relativi allegati del PIRT in argomento che contiene quanto qui di seguito sinteticamente si riporta :

- La ricognizione dello stato fisico e giuridico del territorio da assoggettare a recupero con esplicitazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente (PRG approvato con D.G.R. n°566 del 4/5/2002 e delibera di CC n°43 del 3/7/2002 e delibera di CC n°36 del 7/6/2003);
- La ricognizione della situazione geologica e tecnica e del PUTT/P con riferimento ai Primi adempimenti comunali (delibera di CC n°6/2003);
- La definizione e quantificazione della consistenza edilizia in generale e per zone omogenee con esplicitazione delle edificazioni realizzate ai sensi della L.n°765/67, del condono edilizio ai sensi della L.n°47/85 e della L. n° 724/1994;
- La perimetrazione dell'ambito territoriale da assoggettare a PIRT
- La definizione degli obiettivi;
- I criteri per la determinazione della sanabilità degli interventi ;
- La ripartizione degli oneri in funzione di un quadro millesimale della consistenza edilizia esistente e prevedibile.

- Con riferimento a quanto in precedenza riportato si evidenzia che i contenuti ed i relativi allegati del Documento Programmatico Preliminare attinenti al PIRT di cui trattasi ottemperano, in linea di massima, alle disposizioni di cui al punto 2.01 "Elaborati" dell'allegato A2 delle NTA del PUTT/P.

LA PROPOSTA PROGETTUALE DI P.I.R.T.

Entrando nel merito della proposta progettuale presentata si evidenzia che la stessa attiene al recupero paesistico-ambientale nonché urbanistico della fascia costiera, posizionata sul versante meridionale del territorio comunale di Lizzano.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Per quanto attiene all'aspetto urbanistico si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui il PIRT di cui trattasi va a collocarsi risulta caratterizzato, oltre che da peculiarità paesistico-ambientali meritevoli di tutela, anche da una diffusa edificazione ed infrastrutturazione riveniente dalla presenza di insediamenti abusivi di tipo prevalentemente residenziale con utilizzo prettamente stagionale.

- Il Comune di Lizzano, con deliberazione di C.C.n°176 del 1/10/1985, al fine di procedere al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi ai sensi della L.47/85 e LRn°26/85, provvedeva all'approvazione della perimetrazione degli insediamenti abusivi individuando n°7 nuclei abitati della fascia costiera che configuravano veri e propri quartieri sprovvisti di qualsiasi opera di urbanizzazione primaria e secondaria.
- Successivamente l'Amministrazione Comunale procedeva all'affidamento dell'incarico per la redazione di apposita variante di recupero urbanistico degli insediamenti abusivi ricadenti nella perimetrazione sopra citata.
- A seguito delle attività svolte dal tecnico incaricato l'amministrazione evidenziava la necessità di addivenire ad un inquadramento delle perimetrazioni degli insediamenti abusivi nel contesto delle previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG), adottato con

deliberazione di C.C. n°9 del 29/2/1992, nonché veniva evidenziata la necessità di modificare le perimetrazioni originariamente prodotte estendendole anche ad altri ambiti territoriali presenti lungo la costa atteso l'incremento di edificazione abusiva nel frattempo intervenuta e rientrante nella L. 724/94 .

- Con delibera di G.R.n°1471 del 26/10/2003 e delibera di CC n°43 del 3/7/2003 veniva approvato, in via definitiva, il PRG del comune di Lizzano.
Il PRG vigente ,per quanto attiene alla fascia costiera, prevede ,al di fuori della fascia dei mt. 300 dal demanio marittimo, la zonizzazione di alcuni ambiti territoriali interessati dal fenomeno dell'abusivismo per i quali prescrive la redazione di "*piani di ristrutturazione*" dettando ,nel contempo, norme particolari in rapporto alla situazione dei luoghi.
In particolare il PRG ha identificato le seguenti zone: Btr1-Btr2-Btr3-Btr4 (per un insediamento complessivo di 2431 unità) ; le zone -Ctr1-Ctr2-Ctr3-Ctr4-Ctr5 (per un insediamento complessivo di 1650 unità) ; le zone Ft1(Ha 11.20.00) Ft2 (Ha 8.70.00) Ft3 (Ha 9.65.00) da destinare a parco.
- Per quanto attiene invece alla zonizzazione della fascia dei mt. 300 dal demanio marittimo il PRG tipizza questo ambito territoriale quale zona "Vu" ovvero quale "*zona a vincolo urbanistico*" ove è prevista la redazione di un "*piano di ristrutturazione per la definizione e per la localizzazione di standard urbanistici*".
Nella predetta zona il PRG prevede ,sull'edificato esistente assentito con licenza edilizia, interventi di cui alle lett. a)-b)-c) dell'art. 31 della L. 457/78 ; mentre per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L. 56/80, il PRG prescrive la non sanabilità ai sensi dell'art. 33 della L. 47/85 prevedendo l'applicazione delle sanzioni di cui al Capo I della stessa legge. Nel contempo il PRG individua alcuni manufatti , ricadenti tra la litoranea Jonica –salentina e la battigia marina, per i quali prescrive la demolizione a cura e spese del Comune e l'utilizzo a scopi balneari dello spazio di risulta.
Per le aree libere da edificazione il PRG prescrive la piantumazione con essenze autoctone, un utilizzo a parcheggio, spazi attrezzati per giochi ,verde privato, verde agricolo ovvero , in sintesi , non consente alcuna edificazione a carattere stabile.
- Per le aree posizionate sul versante occidentale (oltre la fascia dei mt. 300 dal demanio marittimo) il PRG individua una zona denominata Eb (area boscata lungo il canale Ostone) dove appone delle norme molto restrittive finalizzate alla massima tutela dell'alveo del canale nonché della relativa area annessa (fascia della larghezza di mt. 100 dal ciglio del predetto canale).
Per le aree posizionate sul versante occidentale (entro la fascia dei mt.300 dal demanio marittimo) il PRG individua una zona denominata Eip (area di interesse per la salvaguardia paesistica) dove vieta l'impianto di qualsiasi manufatto anche a carattere precario e la realizzazione di interventi che modificano le caratteristiche geomorfologiche del sito ; consente la realizzazione di vialetti e spazi *solarium* per i bagnanti previo redazione di un piano attuativo .
- A seguito dell'intervenuta approvazione del PRG l'Amministrazione comunale di Lizzano, in considerazione che buona parte degli interventi abusivi localizzati lungo la costa risultavano realizzati in vigenza della LR n°56/80 e LR n°30/90 e che pertanto erano da considerarsi a tutti gli effetti non suscettibili di sanatoria , ha individuato nel P.I.R.T. , di cui all'art. 7.08 delle NTA del PUTT/P, lo strumento idoneo per procedere ad una riqualificazione paesaggistica e recupero urbanistico delle aree interessate dagli interventi abusivi di cui trattasi.
- Con delibera di CC n°35 del 7/6/2003 l'Amministrazione comunale di Lizzano approvava il Documento Programmatico Preliminare con il quale sanciva "*la necessità di operare un recupero urbanistico e paesaggistico dell'intera fascia costiera ,in relazione all'intensa edificazione rilevata* " nonché definiva , nel contempo , l'ambito di intervento del PIRT coincidente con le aree tipizzate dal PRG come zona "*Vu-zona di vincolo urbanistico*" e come "*Eip-zona di interesse per la salvaguardia paesistica*".

PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO OGGETTO DI P.I.R.T.

- Per quanto attiene alla perimetrazione dell'ambito territoriale oggetto di P.I.R.T. si evidenzia innanzitutto che la maggior parte delle aree interessate dalla perimetrazione sono di proprietà privata e che l'iniziativa, per la redazione dello strumento urbanistico esecutivo di cui trattasi (PIRT), è di carattere pubblico.
All'interno della perimetrazione del PIRT sono presenti aree già interessate da interventi edilizi eseguiti con e/o senza regolare concessione e/o autorizzazione edilizia, nonché aree che risultano attualmente del tutto prive di edificazione ovvero aree interstiziali non interessate direttamente da processi abusivi.
- In sintesi all'interno della perimetrazione del P.I.R.T. sono presenti:
 1. opere realizzate con regolare concessione edilizia;
 2. opere eseguite in difformità o in assenza di concessione e/o autorizzazione edilizie ed oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della L. 47/85;
 3. opere eseguite in difformità o in assenza di concessione e/o autorizzazioni edilizie ed oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della L. n° 724/94;
 4. aree interstiziali non interessate da processi abusivi.

STATO DI CONSISTENZA - PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

Così come si evince dalla relazione generale illustrativa (Cfr.pag 34) il PIRT di cui trattasi ha proceduto preliminarmente, con l'ausilio della documentazione disponibile, ad una identificazione delle fasi temporali di avvenuta edificazione lungo la costa distinguendo le seguenti tre fasi:

-prima fase :riguardante la edificazione di costruzioni assentite ai sensi della lettera a) dell'art.17 della L.6/8/1967 n°765;

-seconda fase: riguardante la edificazione di costruzioni abusive che sono state oggetto di istanza di condono ai sensi della Ln°47/85. Per alcune di queste istanze sono state rilasciate concessioni edilizie a sanatoria (in quanto riguardanti abusi commessi prima del 1980);

-terza fase : riguardante la edificazione di costruzioni abusive che sono state oggetto di istanza di condono ai sensi della L.n°724/94.

Così come si evince dalla relazione generale illustrativa(Cfr.pag 35) il PIRT di cui trattasi ha proceduto mediante una ricognizione della documentazione disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale ad una catalogazione delle pratiche, distinguendole per località (zona Cisaniello-Bagnara-Conche-Monache-Palmintello), ed individuando le seguenti quattro tipologie:

-pratiche relative ad interventi ricadenti nell'ambito dei trecento metri dal ciglio più elevato dal mare;

-pratiche non integrate;

-pratiche sospese;

-concessioni rilasciate.

Il P.I.R.T. di cui trattasi per quanto attiene ai dati relativi allo stato di fatto (con riferimento a ciascuna zona interessata da interventi abusivi e non) si configura secondo i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi:

- superficie territoriale complessiva mq 1.250.700 ;

- superficie destinata a strade mq 151.410, (di cui mq. 94.790 di strade private e mq. 56.620 di strade provinciali);

- superficie fondiaria esistente mq. 498.763, per un volume edificato di mc. 453.028 (di cui il volume non autorizzato è pari a mc. 367.686);

- l'indice di fabbricabilità territoriale nell'ambito interessato è attualmente pari a mc. 453.028/mq 1.250.700 = 0,36 mc/mq;

- indice di fabbricabilità fondiaria dei lotti edificati mc/mq 453,028/498,763 = 0,91 mc/mq;

-superficie coperta dei lotti edificati mq.116331;

- indice medio di copertura 23,32%;

-volume abitanti mc.431053;

-numero abitanti 7184;

-densità territoriale 0,72 ab./ha

RECIBO

RECIBO

PREVISIONI - PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

- Il progetto di P.I.R.T in seguito alla individuazione ,secondo i termini temporali fissati dalle norme vigenti sul condono edilizio (L.n°47/85 e L724/94), dalla LR n°56/80 e dalle NTA del PUTT/p , ha riportato e distinto nei relativi elaborati scritto-grafici :

- gli interventi preesistenti (non oggetto di sanatoria),
- gli interventi abusivi esistenti potenzialmente sanabili ;
- gli interventi abusivi non sanabili .

Il PIRT di cui trattasi, così come si evince dalla relazione generale illustrativa, " *si fonda sul disegno del "sistema del verde" all'interno del quale riqualificare, salvaguardare e valorizzare situazioni esistenti di interesse paesaggistico in funzione delle particolari caratteristiche orografiche e/o naturalistiche nonché delle valenze panoramiche.*"

- Il progetto di P.I.R.T. presentato prevede in sintesi il recupero degli insediamenti abusivi esistenti attraverso:

- la razionalizzazione del disegno viario interno a ciascun insediamento;
- la dotazione di spazi pubblici di relazione (localizzazione di aree a servizi nelle aree libere da edificazione), al fine di ottenere uno spazio edificato dotato di "qualità urbana";
- la dotazione di tracciati viari con marciapiedi attrezzati e relativi slarghi e piazze nonché la realizzazione di parcheggi collegati a percorsi pedonali e ciclabili ;
- la creazione di un percorso pedonale attrezzato "front-water";
- la realizzazione della rete fognante, rete idrica, rete pubblica illuminazione, rete di distribuzione elettrica e telefonica, rete fognante pluviale;

- Il progetto di P.I.R.T. presentato prevede altresì la individuazione di tre "aree per attività produttive in campo turistico" :

- attività turistiche all'aperto :campeggio in località Monache della superficie di mq.19500;
- centro di assistenza per il turismo: negozio del Comune-strutture itineranti in loc.Palmitello della superficie di mq.32500;
- attività turistiche all'aperto:parcheggio camper in località Palmintello della superficie di mq.19500;

- Per quanto attiene alle restanti destinazioni d'uso delle aree interessate, il PIRT di cui trattasi conferma le previsioni del PRG approvato relativamente alle seguenti zone :

- Ftc : fascia costiera sabbiosa destinata alla balneazione in località Bagnara;
- Fte : area boscata esistente in località Bagnara;
- Ft3 :parco area di rimboschimento in località Bagnara;
- Parcheggio territoriale località Bagnara;
- Viabilità di PRG;
- Eip : aree dunali di interesse paesaggistico e ambientale;
- Eb : aree destinate a rimboschimento in località Cisaniello.

- Le previsioni di progetto del PIRT in argomento si configurano secondo i seguenti principi e parametri urbanistico-edilizi:

- superficie territoriale complessiva mq 1.250.700 ;
- superficie destinata a strade mq 301499 , (di cui mq. 216579 di PIRT, mq. 28300 di PRG mq56620 di strade provinciali);
- superficie fondiaria mq. 456.841;
- volume mc. 469.072 ;
- indice di fabbricabilità territoriale 0,38 mc/mq;
- indice di fabbricabilità fondiaria dei lotti mc/ mq.1,03;
- superficie coperta dei lotti mq.120008;



C. d. i.



- indice medio di copertura 26,27%;
 - volume abitanti mc.464336;
 - numero abitanti 7739;
 - densità territoriale 0,77 ab./ha
- Il PIRT presentato prevede di destinare parte delle superfici libere da edificazione a standards urbanistici, ed in particolare:
- Aree per attrezzature di interesse comune (mq. 36.830)
 - a. Centro civico, località Conche,(mq. 5.280);
 - b. Presidio sanitario (mq6990) e centro aperto polivalente per anziani (mq 16850), in località Monache;
 - c. Isola ecologica (mq7710) in località Palmintello;
 - Aree per spazi pubblici attrezzati (mq. 138.540)
 - 1- Parco archeologico "Ostone", (mq. 24.330) in località Bagnara;
 - 2- Impianto sportivo "Ostone"(mq 14300) in località Bagnara;
 - 3- Giardino mediterraneo(mq 2080)in località Conche;
 - 4- Piazza delle fontane,(mq 2280)in località Conche;
 - 5- Percorso attrezzato, località Conche;
 - 6- Terrazza panoramica,(mq 8800) in località Conche;
 - 7- Parco archeologico "Conche", (mq. 12.450) in località Conche;
 - 8- Parco giochi bimbi (mq 5350) in località Monache;
 - 9- Impianto sportivo "Palmintello"(mq. 32.900) in località Palmintello;
 - 10- Piazze di quartiere, distribuite in diverse località;
 - Aree per parcheggio (mq. 91.600).

Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle previsioni, I PIRT in argomento mediante le relative N.T.A definisce :

- gli indici urbanistici ed edilizi;
- la disciplina urbanistico-edilizia delle aree di uso pubblico;
- la disciplina urbanistico-edilizia delle aree destinate ad attività produttiva;
- la disciplina urbanistico-edilizia delle aree destinate prevalentemente alla residenza;
- le modalità di attuazione del PIRT

PARERE URBANISTICO

VERIFICA DEL RICORRERE DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI

Per quanto attiene al ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti giuridici di cui all'art.7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. , così come si evince dagli elaborati scritto-grafici presentati, si evidenzia quanto segue:

- L'ambito territoriale oggetto di PIRT attualmente presenta al suo interno una edificazione in parte autorizzata ed in parte costituita da interventi edilizi abusivi non ancora sanati definitivamente stante le disposizioni delle L.L.R.R.n°56/80 e n°30/90;
- Per quanto attiene ai limiti temporali , l'edificato abusivo ricadente nella perimetrazione del P.I.R.T. rientra, stante a quanto riportato nella relazione tecnica allegata, nei limiti temporali stabiliti dalla L.n°47/85 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il perimetro dell'ambito territoriale oggetto di PIRT ingloba una continuità edificata che ha comportato una rilevante modificazione dell'originario assetto paesaggistico-ambientale dell'ambito territoriale interessato;
- Stante la vocazione prettamente turistica dell'ambito territoriale oggetto di PIRT ricadente nel territorio del comune di Lizzano la predisposizione del P.I.R.T. di cui all'oggetto, così come peraltro si evince dalla stessa deliberazione di C.C. n°35 del 7/6/2003 (Documento Programmatico Preliminare) , configura un evidente interesse pubblico in quanto ha la finalità di perseguire il recupero e la riqualificazione paesistico-ambientale ,oltre che

urbanistica, di aree attualmente interessate da un'edificazione abusiva che ha modificato l'originario assetto paesistico-ambientale dei luoghi.

Tale iniziativa dell'Amministrazione comunale di Lizzano si inquadra pertanto in un complessivo quadro di convenienza economica e sociale finalizzato, anche mediante la previsione ed attuazione dei "piani di ristrutturazione" già individuati dal PRG vigente nelle aree tipizzate Btr e Ctr (limitrofe a quelle oggetto di PIRT e posizionate oltre la fascia dei mt.300 dal limite del demanio marittimo), al totale recupero e riqualificazione dell'intera fascia costiera.

Per quanto attiene al mero ricorrere dei presupposti giuridici, di cui all'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., il PIRT in argomento, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, risulta pertanto coerente con le disposizioni di cui all'art. 7.08 delle NTA del PUTT/P.

LA PERIMETRAZIONE DEL PIRT

- E' opportuno specificare innanzitutto che la perimetrazione del PIRT, che comprende i territori ricadenti all'interno della fascia di mt. 300 dal confine del demanio marittimo (ovvero le aree già tipizzate dal PRG quali zona "Vu-zona di vincolo urbanistico" nonché la zona "Eip-zona di interesse per la salvaguardia paesistica"), stante il suo posizionamento deve pertanto necessariamente correlarsi, dal punto di vista funzionale, alla zonizzazione delle retrostanti aree tipizzate Btr e Ctr oggetto di "piani di ristrutturazione" secondo le disposizioni del vigente PRG.

Gli elaborati grafici del PIRT in argomento hanno correttamente riportato, oltre alle previsioni progettuali relative all'ambito territoriale specifico oggetto di PIRT, anche la zonizzazione prevista, sulle aree contigue, come riveniente dal PRG vigente nonché la zonizzazione del "Piano della costa" che, risultando ancora in itinere, pertanto assume ai fini della presente istruttoria, del PIRT in argomento, un mero valore indicativo e non già prescrittivo.

- Si evidenzia comunque che, a differenza di quanto erroneamente riportato nella relazione tecnica allegata, la perimetrazione dell'ambito territoriale oggetto di PIRT non coincide perfettamente con il limite della zonizzazione operata dal PRG relativamente alle aree sopra citate (ovvero della zona Vu e della zona Eip di PRG) atteso che il limite superiore dell'ambito territoriale oggetto di PIRT (lato monte) segue la conformazione delle proprietà catastali e non già quella della zonizzazione operata dal vigente PRG.

- Si specifica che il PIRT configura, per le sole aree comprese all'interno della perimetrazione, una variante alla zonizzazione già operata dal PRG vigente nonché alle relative NTA.

Per quanto attiene alla individuazione della perimetrazione dell'ambito territoriale oggetto del PIRT in argomento, si prende atto di quanto proposto dall'Amministrazione comunale di Lizzano e si reputa la stessa coerente con le disposizioni di cui all'art. 7.08 delle NTA del PUTT/P. atteso che detta perimetrazione include una "pluralità di costruzioni abusive comportante una continuità edificata ed una rilevante modificazione dell'assetto del territorio".

CARICO URBANISTICO

- Dal confronto dei parametri urbanistico-edilizi relativi allo stato di consistenza dell'ambito territoriale oggetto di PIRT (dove il "volume edificato" è pari a mc.453028 di cui il "volume non autorizzato" è pari a mc 367685) con i parametri di progetto del PIRT di cui trattasi (dove il volume complessivo previsto è pari a mc 469072) si evince che le previsioni del PIRT in argomento realizzano un aumento del carico volumetrico complessivo rispetto a quello già esistente di circa mc. 16044.
- Tale aumento del carico antropico complessivo sulla zona litoranea appare, a parere di questo Ufficio, non del tutto giustificato; sono soprattutto le nuove destinazioni e/o le riconversioni ad attività commerciali e turistiche previste dal PIRT (anche in aree attualmente non interessate da processi abusivi) nonché il pressoché indiscriminato "mantenimento" di molti manufatti abusivi (da confermare con concessione in sanatoria) previsto dal PIRT che producono, di fatto, un incremento significativo del già elevato carico antropico presente sulla fascia costiera del Comune di Lizzano.



Si rende pertanto necessaria, attesa la presenza sia pure residuale di valori paesistico-ambientali che ancora caratterizzano l'ambito territoriale oggetto di PIRT, l'adozione di adeguate misure finalizzate alla riduzione del complessivo carico volumetrico già esistente mediante interventi che prevedano la demolizione della edificazione abusiva ("detrattori") realizzata in ambiti territoriali di particolare valore paesistico-ambientale nonché mediante l'adozione di idonee misure finalizzate alla disincentivazione delle ridestinzioni degli immobili ad attività più propriamente commerciali e/o turistiche oltre che la disincentivazione delle destinazioni commerciali e turistico-ricettive di nuovo impianto previste dal progetto di PIRT nelle aree "libere" non ancora interessate da processi abusivi.

Quanto sopra si rende opportuno anche al fine di non snaturare i contenuti e le stesse finalità che il P.I.R.T. deve necessariamente possedere secondo le disposizioni dell'art.7.08 delle NTA del PUTT/P.

A tal proposito giova ricordare quelle che rappresentano le due principali finalità che il PIRT deve necessariamente perseguire secondo le disposizioni delle NTA del PUTT/P.

Una delle finalità del PIRT è sicuramente quella di procedere al "recupero urbanistico" degli insediamenti abusivi esistenti mediante la previsione di un adeguato assetto infrastrutturale e mediante il reperimento delle necessarie aree a standards di cui al DM 2/4/68, il tutto, in analogia alle disposizioni dell'art.29 della L.47/85; la seconda finalità, molto più importante rispetto alla prima e che distingue in termini di contenuti il PIRT da una mera variante di recupero di cui alla L.47/85, è soprattutto quella di "verificare la sanabilità" dell'edificato abusivo esistente e nel contempo "qualificare", dal punto di vista paesaggistico-ambientale, l'ambito oggetto di recupero territoriale mediante la previsione di idonee misure di compensazione e/o mitigazione degli interventi realizzati sulle diverse componenti paesaggistico-ambientali dagli interventi abusivamente realizzati.

- Il P.I.R.T. di cui trattasi prevede un aumento del "carico urbanistico" attualmente esistente lungo la costa e non già una sua riduzione; atteso che solo una minima parte delle volumetrie attualmente esistenti (mc 32646 interventi abusivi non sanabili secondo il PIRT rispetto a mc 367685 che rappresenta invece il volume non autorizzato complessivo presente nell'ambito territoriale oggetto di PIRT) saranno oggetto di esclusiva demolizione senza ricostruzione in quanto trattasi di manufatti "già individuati dalle previsioni di PRG" (la cui demolizione viene riconfermata dal PIRT di cui trattasi) nonché di manufatti "non sanabili in quanto non risulta avanzata richiesta di sanatoria ai sensi della L.n°47/85 e L.n°724/94 ed interessati da procedimenti sanzionatori" (cfr pag.37 relazione generale illustrativa).

E' opportuno specificare, a tal proposito, che la "verifica della sanabilità dell'edificato abusivo esistente" deve essere effettuata dal PIRT non già in funzione della mera presenza o meno di una istanza di condono (presentata dal privato interessato nei limiti temporali previsti per legge) bensì detta verifica deve essere effettuata in funzione di una serie di valutazioni di natura prettamente paesistico-ambientale che tengano conto di diversi fattori che concorrono alla definizione del contesto paesaggistico-ambientale di riferimento oggetto di recupero quali ad esempio: la localizzazione degli interventi abusivi rispetto agli ambiti dotati di maggiore naturalità e/o caratterizzati dalla presenza di peculiarità oggetto di specifica tutela; le caratteristiche dimensionali e/o tipologiche e/o formali degli interventi abusivamente realizzati; la rigorosa tutela delle peculiarità paesistico-ambientali residuali ancora presenti all'interno dell'ambito oggetto di PIRT; il recupero degli ambiti territoriali che rivestono per posizionamento una funzione strategica finalizzata ad un riequilibrio ambientale complessivo del territorio e/o che rivestono un ruolo importante dal punto di vista paesistico-ambientale in quanto assolvono a specifiche funzioni

ambientali e/o di recupero della connessione ecologica e/o di produzione di relitti di paesaggi importanti da salvaguardare, ecc....

Le predette valutazioni di carattere prettamente paesistico-ambientale devono, in sintesi, essere finalizzate al "riconoscimento" degli interventi abusivi da "mantenere" ovvero da confermare (con concessione in sanatoria) rispetto agli interventi che, in quanto costituiscono "detrattori" della qualità paesistico-ambientale dell'ambito oggetto di PIRT, devono essere invece necessariamente oggetto di demolizione e/o di eventuale delocalizzazione al fine di consentire, laddove ancora possibile, il recupero e la ricomposizione del potenziale paesistico-ambientale dei luoghi significativamente trasformati dall'intervenuto processo di edificazione abusiva.

- Nel PIRT in argomento il predetto processo di valutazione paesistico-ambientale finalizzato alla verifica della sanabilità dell'edificato abusivo esistente non appare di fatto eseguito correttamente o comunque non appare opportunamente evidenziato negli elaborati scritto-grafici trasmessi che riportano, quale previsione progettuale, la sola rimozione dei manufatti abusivi "già individuati dalle previsioni di PRG" nonché dei manufatti "non sanabili in quanto non risulta avanzata richiesta di sanatoria"; né le scelte progettuali operate dal PIRT, relative al mantenimento di alcuni manufatti abusivi, risultano del tutto coerenti con le tavole di *sceening* ovvero con le stesse tavole di analisi paesistico-ambientale del PIRT che hanno di fatto individuato numerose peculiarità meritevoli di specifica tutela che ancora caratterizzano, sia pure in maniera residuale, l'ambito territoriale oggetto di PIRT e che, in quanto interessate da un processo di trasformazione non irreversibile, possono pertanto essere ancora oggetto di un potenziale recupero.

- Il PIRT di cui trattasi, oltre che al "mantenimento" di molti interventi abusivi che si configurano invece come detrattori della qualità paesaggistico-ambientale dell'ambito oggetto di intervento, prevede, in maniera alquanto impropria in ambiti ancora liberi ovvero non interessati da processi abusivi, la individuazione di tre nuove "aree per attività produttive in campo turistico" che, unitamente alla incentivazione delle destinazioni degli immobili esistenti ad attività più propriamente commerciali e turistiche, sicuramente comportano un incremento dell'attuale carico urbanistico all'interno dell'ambito territoriale oggetto di PIRT.

La predetta scelta progettuale appare del tutto incoerente con le finalità primarie di recupero urbanistico e paesaggistico-ambientale delle aree interessate dal PIRT secondo le disposizioni normative del PUTT/P.

A tal proposito è opportuno evidenziare altresì che gli interventi produttivi a carattere turistico, qualora posizionati all'interno della fascia di 5 km dal litorale, devono necessariamente ottemperare alla disposizione di cui alla lettera d) dell'art.51 della L.R. N.56/80.

Resta evidente che, così come disposto dall'art. 58 della L.R. 12/1/2005 n.1, in relazione ad un oggettivo ed accertato fabbisogno l'Ente comunale può motivatamente anche derogare alla disposizione del primo comma lettera d) dell'art. 51 della L.R. 56/80 per quanto attiene alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi per l'attività ricettiva, di cui all'art. 3 della L.R. 11/2/99 n.11, fermo restando comunque l'identificazione di una soglia massima non superabile di "carico urbanistico" in funzione soprattutto della tutela paesistico-ambientale dell'ambito territoriale costiero interessato.

A parere di questo Ufficio la scelta progettuale operata dal PIRT, relativa soprattutto alle nuove "aree per attività produttive in campo turistico", per la localizzazione, in aree ancora integre dal punto di vista paesistico-ambientale, nonché in considerazione dell'aumento significativo del carico urbanistico che detti interventi comportano è da reputarsi non meritevole di accoglimento atteso che l'ambito territoriale oggetto di PIRT già si presenta "al limite" per quanto attiene alla propria "capacità di carico" stante la presenza di una pluralità di costruzioni abusive che ha già

comportato una rilevante modificazione dell'originario assetto del territorio di fatto superando "le capacità ricettive dell'ambiente".

Si ritiene, in linea di massima, compatibile una mera riconversione delle volumetrie già esistenti da destinare ad attrezzature turistico-ricettive al fine di evitare, in altri contesti territoriali ancora integri dal punto di vista paesaggistico-ambientale e non dotati di infrastrutture già esistenti, il cosiddetto "consumo" della risorsa suolo nonché gli eccessivi costi rivenienti dalla nuova infrastrutturazione a farsi.

AREE DA DESTINARE A SERVIZI

- Si rappresenta che la soluzione progettuale adottata, così come proposta, prevede all'interno delle aree interessate dalla perimetrazione del P.I.R.T. l'individuazione di spazi pubblici (aree a standards di cui al D.M. 2/4/68 n.1444) nella misura complessiva di mq. 266970 (aree per attrezzature di interesse comune mq.36830 - aree per spazi pubblici attrezzati mq.138540 - aree per parcheggio mq.91600).

Considerando un numero complessivo di insediabili previsto dal progetto di PIRT, pari a circa 7739 unità, la dotazione pro-capite per aree a standards è pari a 34,49 mq/ab. ($\text{mq}266970/7739=34,49$).

Si evidenzia che tale dimensionamento, appare sufficiente in rapporto al recupero urbanistico delle aree interessate dalla perimetrazione del P.I.R.T. pur rappresentando la necessità di destinare una maggiore aliquota di superficie a standards per la realizzazione di nuclei di verde pubblico con funzione di "verde di cortina" finalizzato anche alla mitigazione degli impatti, soprattutto visivi, rivenienti dalla realizzazione degli interventi abusivi.

Si rappresenta che per le volumetrie già esistenti oggetto di mantenimento e di possibile riconversione a fini turistico-ricettivi, si reputa necessaria la verifica del reperimento di aree a standards nella misura di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 2/4/68 n.1444 eventualmente incrementando, in termini quantitativi, le aree a standards già individuate dalla soluzione progettuale del P.I.R.T. presentato privilegiando le sistemazioni a verde con essenze arboree ed arbustive della macchia mediterranea ed utilizzando, per la pavimentazione delle aree a parcheggio, materiali drenanti.

Resta evidente che all'interno dell'ambito oggetto di P.I.R.T. dovranno essere altresì reperite le aree da destinare a parcheggio privato nelle quantità di cui all'art. 2 della L. 24/3/89 n. 122.

Tutto ciò premesso e considerato sulla scorta degli atti e grafici trasmessi in precedenza riportati e con specifico riferimento alla soluzione progettuale adottata, si ritiene ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico la variante urbanistica che il Piano di Intervento di Recupero Territoriale in parola comporta soprattutto alla luce delle motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale di Lizzano circa il pubblico interesse che il P.I.R.T. di cui trattasi riveste.

Si ritiene opportuno che il PIRT di cui trattasi preveda comunque, in funzione della tutela delle residuali emergenze paesistico-ambientali ancora presenti nel territorio oggetto di pianificazione, un maggior numero di interventi finalizzati ad un alleggerimento complessivo del carico antropico

esistente sulla costa (eliminazione dei detrattori piu' significativi che interferiscono con le componenti paesistico-ambientali residuali e non irreversibilmente trasformate), nonché un maggior numero di interventi finalizzati alla mitigazione degli impatti esercitati dai manufatti edilizi oggetto di mantenimento oltre che interventi finalizzati al recupero ed alla stessa valorizzazione delle peculiarità paesistico ambientali identificate dalle tavole di analisi nell'ambito territoriale interessato dal PIRT.

Pertanto, quale indirizzo di massima, si ritiene necessario introdurre nella soluzione progettuale proposta alcune prescrizioni al fine di rendere le scelte progettuali operate coerenti con le stesse disposizioni dell'art.7.08 delle NTA del PUTT/P.

Il predetto parere favorevole, che attiene all'aspetto meramente urbanistico, è pertanto subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- demolizione della edificazione abusiva posizionata a valle della litoranea con eventuale delocalizzazione delle volumetrie su altri siti, non direttamente interessati da Ambiti Territoriali Distinti, da individuare oltre i mt.100 dal limite interno dell'"area litoranea" come definita dall'art.3.07 delle NTA del PUTT/P;
- demolizione della edificazione abusiva posizionata a ridosso del Canale Ostone ed in particolare all'interno dell'area annessa al predetto corso d'acqua come individuata nella tav.n°10 del PIRT;
- stralcio delle previsioni del PIRT attinenti le nuove "aree per attività produttive in campo turistico" ed in particolare quelle attinenti ad "attività turistiche all'aperto-campeggio in località Monache" (di superficie pari a mq.19500) e quelle relative alla realizzazione di un "parcheggio camper in località Palmintello" (di superficie pari a mq 19500);
- si auspica che, allo scopo di prevenire fenomeni di abusivismo edilizio, in sede di pianificazione generale sarebbe opportuno prevedere un sistema di comparti perequativi ortogonali alla linea di costa che consenta di distribuire utili ed oneri tra tutti i proprietari dei suoli concentrando l'insediamento al di là dei mt.300 dalla linea di costa e consentendo l'acquisizione al patrimonio pubblico delle aree da rinaturalizzare nella fascia piu' vicina al mare;
- verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale, che il rilascio del permesso a costruire in sanatoria riguardi esclusivamente gli immobili per i quali è stata fatta istanza di condono;
- verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di rilascio del permesso a costruire in sanatoria, che l'edificato abusivo reputato sanabile secondo il P.I.R.T. adottato rientri nei limiti temporali della L.47/85 e successive modifiche ed integrazioni;
- verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di rilascio del permesso a costruire in sanatoria, che all'interno dell'ambito territoriale interessato sia presente un sufficiente grado di infrastrutturazione ovvero di urbanizzazioni primarie e secondarie nonché verifica dell' idoneità funzionale delle predette urbanizzazioni; I costi per i potenziamenti e/o adeguamenti dell'infrastrutturazione esistente e quelli relativi alla dotazione di aree a standards, secondo le previsioni del PIRT, dovranno essere a totale carico delle ditte destinatarie del condono edilizio (così come disposto dal punto 2 dall'art 708 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) ovvero adeguatamente ripartiti tra le ditte interessate in funzione della proprietà catastale e del volume realizzato cioè secondo un regime assimilabile a quello del comparto;
- reperimento, all'interno dell'area oggetto di P.I.R.T. delle necessarie superfici a spazi pubblici rivenienti dalla nuova destinazione urbanistica delle aree attribuita con la variante in oggetto, ovvero degli spazi pubblici destinati alle attività collettive e/o a verde pubblico e/o a parcheggio nonché delle aree destinate a parcheggio privato (art. 2 L. 24/3/89 n°122);
- rispetto, in sede di progettazione esecutiva degli interventi di tipo turistico-ricettivo previsti dal P.I.R.T. ed attinenti esclusivamente alla mera riconversione delle volumetrie già esistenti, della



piena ottemperanza alle disposizioni della L.R. 11/2/99 n.11 per la specifica tipologia d'appartenenza fermo restando il reperimento delle necessarie aree a standards di cui al comma 2 dell'art.5 del D.M. 2/4/68 n°1444.



PARERE PAESAGGISTICO

PREVISIONI DEL PIRT FINALIZZATE ALLA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

Per quanto attiene alla definizione delle perimetrazioni degli A.T.D., così come definiti dal Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e come individuati negli elenchi allegati alla predetta normativa, nonché eventualmente adeguati alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale aggiornata, si rappresenta quanto segue:

Il PIRT. In argomento ha proceduto alla ricognizione ed all'individuazione cartografica, per tutto il territorio perimetrato, dei vari Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.) sulla base degli elenchi riportati nelle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché con l'ausilio delle cartografie tematiche allegare alle stesse N.T.A. del P.U.T.T./P..

- Il PIRT ha proceduto alla ridefinizione della configurazione nonché ad una più precisa localizzazione degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) già individuati dalla cartografia tematica del PUTT/P in funzione del reale stato dei luoghi.

In particolare gli ATD individuati nell'ambito territoriale oggetto di PIRT sono:

“coste ed area litoranea”-

“corsi d'acqua”

“boschi e macchie”

“zone archeologiche”

“versanti e crinali”

“punti panoramici”

Il PIRT ha proceduto altresì all'individuazione di ulteriori elementi paesaggistici strutturanti, non individuati dalla cartografia tematica del PUTT/P ed in particolare :

-*Sistema geo-morfo-idrogeologico*: area dunale (zona Cisaniello);

-*Sistema botanico-vegetazionale* :boschi e macchia (zona Bagnara);

-*Sistema stratificazione storica* : segnalazioni archeologiche (villaggio neolitico e tombe in zona Cisaniello, ritrovamenti sparsi lungo le sponde del Canale Ostone); trullo-monumento della civiltà contadina (zona Monache e Palmintello).

- Il PIRT individua altresì un punto panoramico nella zona Conche.

Per ogni A.T.D. individuato il PIRT. ha proceduto all'individuazione grafica sia dell'*area di pertinenza* (area direttamente interessata dal “bene” oggetto di tutela) che dell'*area annessa* (area circostante l'area di pertinenza che costituisce una fascia di rispetto e di salvaguardia del “bene” individuato.)

Per quanto attiene alla disciplina di tutela introdotta dalle NTA ed attinente agli Ambiti Territoriali Distinti, il PIRT, così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegare, applica sostanzialmente lo stesso regime di tutela e le prescrizioni di base relative agli ATD individuati di cui alle N.T.A. del vigente P.U.T.T./P.

- Successivamente all'individuazione degli ATD, il PIRT di cui trattasi ha proceduto anche alla definizione della conformazione ed alla classificazione degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE)



In particolare gli ATE individuati nell'ambito territoriale oggetto di PIRT sono:

ATE di tipo "B" di valore "rilevante"-

ATE di tipo "C" di valore "distinguibile"

ATE di tipo "D" di valore "relativo"

Il PIRT ha proceduto ,in alcuni ambiti, alla ridefinizione della conformazione e della classificazione degli ATE variando quella già riportata dalla cartografia tematica del PUTT/P ed in particolare :

-zona Cisaniello (classificazione ATE di tipo "B"di valore rilevante);

-zona Conche (classificazione ATE di tipo "B"di valore rilevante);

Per quanto attiene alla disciplina di tutela introdotta ed attinente ai predetti Ambiti Territoriali Estesi individuati il PIRT , così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegate , applica sostanzialmente gli stessi indirizzi di tutela delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

MISURE DI COMPENSAZIONE E DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI PREVISTE DAL PIRT

- Il PIRT in argomento non individua specifiche opere di compensazione degli impatti realizzati dagli interventi abusivi di cui trattasi ma si limita a riconfermare in alcuni ambiti scelte progettuali , di natura compensativa finalizzate alla tutela paesaggistico-ambientale , già operate dal PRG vigente (ad es. zona Eip aree dunali di interesse paesaggistico ambientale)

Il PIRT prevede ,in misura limitata, opere di mitigazione che in gran parte assumono , più propriamente , un ruolo di standards urbanistico più che di vere e proprie misure di mitigazione paesaggistica degli impatti rivenienti dall'edificazione abusiva esistente.

Le principali misure di mitigazione previste sono essenzialmente quelle attinenti alla creazione di nuclei di verde attrezzato , finalizzati anche a mitigare l'impatto visivo degli insediamenti abusivi , nonché la previsione di una rete fognante finalizzata alla rimozione degli scarichi fognari abusivi per evitare gli impatti sulla componente ambientale "acqua".

Il PIRT di cui trattasi ,stante la limitata presenza di misure di mitigazione e di compensazione degli impatti , si configura pertanto sostanzialmente piu' come Variante di Recupero di cui alla L.47/85 e non già come un vero e proprio Piano di Intervento di Recupero Territoriale (PIRT).

Pertanto si rende necessario introdurre nella soluzione progettuale adottata alcune prescrizioni fine di conformare la stessa ai contenuti dell'art.7.08 delle NTA del PUTT/P.

VERIFICA DELLA TUTELA DELLE RESIDUALI EMERGENZE PAESISTICO-AMBIENTALI INDIVIDUATE DAL PIRT ED EVIDENZIAMENTO DELLE CRITICITÀ'

Il perimetro dell'ambito territoriale oggetto di PIRT ingloba una continuità edificata che ha comportato una rilevante modificazione dell'originario assetto paesaggistico-ambientale dei luoghi.

L'edificazione in gran parte abusiva delle seconde case ,con un utilizzo prettamente stagionale, ha interessato in maniera significativa la fascia costiera oggetto di PIRT con rilevanti impatti di segno negativo oltre che sulla componente ambientale "paesaggio" anche sulle restanti componenti ambientali (suolo, sottosuolo, ambiente idrico, botanico-vegetazionale, fauna, geomorfologia, ecosistema ecc..).

Nell'ambito territoriale oggetto di PIRT pur risultando molto diffusa l'edificazione , non risulta rilevante invece il grado di infrastrutturazione lineare e/o puntuale del territorio che presenta pertanto evidenti squilibri per quanto attiene alla mobilità specie nel periodo estivo.

- Con riferimento alla risorsa "suolo" si riscontrano nell'ambito oggetto di PIRT evidenti segni di criticità rivenienti dal "consumo" provocato dall'edificazione abusiva ; dal degrado legato al processo di salinizzazione riveniente dall'emungimento di acque salmastre dalla falda a scopo irriguo delle aree di pertinenza degli insediamenti abusivi ; dall'elevata impermeabilizzazione delle aree urbanizzate (viabilità, insediamenti, ecc).

Quale ulteriore fattore di criticità e/o di pressione sull'ambiente si rileva la presenza di piccoli scarichi abusivi di materiali prevalentemente inerti localizzati in maniera diffusa sul territorio



nonché l'eccessiva produzione di rifiuti soprattutto nel periodo estivo con problemi di impatto ambientale.

- Con riferimento alla risorsa "acque sotterranee" gli insediamenti abusivi esistenti utilizzano in maniera rilevante la falda quale fonte di risorsa idrica per scopi irrigui e/o igienico-sanitari con conseguente fenomeno di inquinamento riveniente dall'eccessivo emungimento di acqua dalla falda. Il massiccio emungimento da pozzi, anch'essi in gran parte abusivi, determina l'oscillazione del livello piezometrico delle falde nonché il fenomeno della salinizzazione delle acque dovuta all'intrusione marina.

Per quanto attiene invece al ciclo dell'acqua (legato alle attività antropiche) si segnalano nell'ambito oggetto di PIRT particolari condizioni di criticità in quanto l'edificazione abusiva è del tutto priva di una rete fognaria che serve tutto il tessuto edificato esistente oltre che priva di un idoneo impianto di depurazione delle acque reflue. Gli impatti rivenienti da tale situazione probabilmente interessano, in maniera sia pure indiretta, lo specchio d'acqua antistante il tratto costa oggetto di PIRT che presenta un sito d'interesse comunitario (S.I.C. mare - codice IT9130008 "Posidonieto Isola di S.Pietro-Torre Canneto")

- Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale la superficie territoriale oggetto di PIRT è interessata da cenosi naturali, non molto diffuse in termini di superficie, che presentano dal punto di vista qualitativo associazioni vegetali e specie faunistiche soggette a specifica tutela ovvero sono presenti ambienti di interesse biologico-naturalistico (boschi, macchia mediterranea, pseudosteppa)

Le condizioni di fragilità del sistema botanico-vegetazionale sono rappresentate principalmente nell'ambito territoriale oggetto di PIRT dai pericoli rivenienti dall'aumento della pressione antropica quali il disboscamento, gli incendi, la progressiva urbanizzazione e/o messa a coltura dei suoli, la balneazione, la realizzazione di strutture ricreative, la realizzazione di parcheggi, l'utilizzazione edilizia.

Altra condizione di fragilità del sistema botanico-vegetazionale è rappresentata dall'utilizzo, nelle aree di pertinenza degli insediamenti abusivi esistenti, di specie botanico-vegetazionali non autoctone ovvero esotiche che realizzano un inquinamento vegetazionale che elimina e/o riduce le specie autoctone con rischio di alterazione della diversità biologica e di una diminuzione della capacità di rigenerazione della risorsa.

Con riferimento al tessuto edificato esistente (abusivo e non) si rileva un'alta percentuale di superfici pavimentate con materiali impermeabili che non assicurano un adeguato filtraggio dell'acqua meteorica ed indirettamente incidono sulla copertura botanico-vegetazionale delle aree.

-Con riferimento all'aspetto più propriamente ecologico si rappresenta che nell'ambito territoriale oggetto di PIRT sono ancora presenti, sia pure in maniera residuale, unità ecosistemiche naturali e/o seminaturali (reticolo fluviale, cordone dunale e relativa vegetazione a macchia mediterranea, aree boscate, arenile, ecc) che sono sottoposti ad una rilevante pressione antropica che ne ha modificato, in maniera significativa, i parametri relativi alla superficie, struttura, ripartizione naturale, andamento della popolazione ed aree di ripartizione delle specie.

Detta situazione, presenta attualmente elevate condizioni di fragilità degli ecosistemi naturali e/o seminaturali ancora presenti, sia pure in maniera residuale, all'interno dell'ambito territoriale oggetto di PIRT per cui si rende necessario adottare misure che eliminano e/o riducano la frammentazione e la discontinuità degli ambienti naturali e/o seminaturali di pregio.

Tale pressione antropica molto elevata, qualora non contenuta entro entità minime, potrebbe incidere negativamente in maniera diretta e/o indiretta sui predetti habitat di pregio e quindi non consentire il mantenimento in un "soddisfacente grado di conservazione".

- Una ulteriore condizione di fragilità degli ecosistemi naturali e/o seminaturali presenti nell'ambito territoriale oggetto di PIRT, oltre all'eliminazione e/o alterazione e/o frammentazione degli habitat per un utilizzo prettamente insediativo (secondo case abusive), è rappresentato dall'immissione di sostanze tossiche, rivenienti soprattutto dall'assenza di impianti di depurazione delle acque reflue, nelle reti trofiche.

- Tra le unità ecosistemiche più importanti che caratterizzano, con la loro presenza, l'ambito territoriale oggetto di PIRT sicuramente quello rappresentato dal sistema dunale e dalla spiaggia è quello più importante dal punto di vista prettamente ecologico.

In particolare con riferimento al sistema dunale questo risulta profondamente modificato dall'edificazione abusiva intervenuta anche a valle della strada litoranea nonché dalla presenza della stessa strada litoranea .

L'edificazione abusiva, intervenuta sul sistema dunale e posizionata in maniera pressoché parallela alla linea di costa, interponendosi trasversalmente con un ampio profilo esposto tra il mare ed il retroduna ha modificato sensibilmente la direzione dei venti e conseguentemente il ciclo di trasporto e di rideposizione eolica della sabbia ovvero ha modificato , con la sua presenza, i sistemi naturali di autoriparazione della duna e della spiaggia modificando pertanto , in maniera significativa, gli originari equilibri dinamici geologici e vegetazionali che prima governavano l'ecosistema dunale costiero.

Così come risulta ormai acclarato da numerosi studi ,a seguito della realizzazione dell'edilizia costiera si riscontra sempre localmente una modificazione dell'altezza dei flussi dei venti che porta a fenomeni di deposizioni di sabbie (che vengono spostate dalla spiaggia e dalle dune embrionali dove è venuto a mancare il sinergismo con la bassa vegetazione naturale) ad essere ridepositate dai venti all'interno delle stesse aree urbanizzate .

Per quanto attiene al predetto fenomeno studi specifici hanno calcolato che una barriera frangivento (siepe, abitazione, chiosco fisso di ristorazione, ecc.) può influenzare negativamente il mantenimento e l'evoluzione naturale di un sistema dunale che si trovi verso l'entroterra alle sue spalle, fino ad una distanza pari a circa trenta volte l'altezza dell'ostacolo stesso.

Come è facilmente riscontrabile da una ricognizione dello stato dei luoghi il predetto fenomeno di rideposizione delle sabbie è sicuramente in atto nell'ambito territoriale oggetto del PIRT di cui trattasi.

- Anche la strada litoranea , attualmente esistente all'interno della perimetrazione del PIRT in argomento , rappresenta un grave problema in quanto interposta , tra la spiaggia e le dune, o tra le dune mobili e quelle che si presentano consolidate.

L'intero ciclo naturale della sabbia viene di fatto disturbato dalla presenza della strada litoranea ; anche la manutenzione dei margini stradali comporta il danneggiamento della contigua vegetazione naturale (diserbanti, tagli, incendi), e consente l'accesso facilitato alla duna ed alla spiaggia da parte di numerose specie vegetali aliene che sfruttano questo "corridoio" per colonizzare gli ambienti dunali, a danno della vegetazione spontanea naturale.

Anche per la fauna l'impatto della strada litoranea, è abbastanza grave, in quanto numerosi invertebrati e piccoli vertebrati vengono falciati dal traffico veicolare, soprattutto durante le ore notturne ovvero quando avvengono , per molte specie , le migrazioni trofiche più intense a cavallo dell'intero sistema spiaggia-duna.

- Un'altra unità ecosistemica importante presente nell'ambito territoriale oggetto di PIRT è rappresentata dal reticolo fluviale naturale ed artificiale esistente .

In particolare si segnala la presenza del reticolo fluviale del Canale Ostone che costituisce un sistema che , per le particolari condizioni microclimatiche ,vegetazionali ed ambientali che si riscontrano, rappresenta un vero e proprio corridoio ecologico ovvero un luogo percorso da flussi energetici di tipo biologico che determinano la sopravvivenza di particolari specie animali e vegetali di notevole valore naturalistico e che ne consentono il migrare ovvero l'espansione lungo specifiche direttrici stabilendo pertanto flussi bioenergetici dal mare verso l'interno.

- In sintesi, il PIRT in argomento ,con riferimento alle peculiarità paesistico-ambientali , ha proceduto in maniera sufficiente alla "lettura" dell'ambito territoriale oggetto di pianificazione ma non ha evidenziato, nel contempo, le numerose criticità presenti nell'ambito interessato dal processo di pianificazione anche al fine di rimuovere dette criticità mediante l'adozione di adeguate misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti rivenienti dall'edificazione abusiva esistente .

-Come in precedenza specificato il PIRT ha proceduto,nella fase di analisi, ad una ricognizione di dettaglio degli Ambiti Territoriali Distinti appartenenti ai tre sistemi (Sistema geo-morfo-idrogeologico: -Sistema botanico-vegetazionale -Sistema stratificazione storica).

La predetta ricognizione di dettaglio degli ATD operata dal PIRT ha comportato una implementazione delle emergenze paesistico-ambientali già individuate dalla originaria cartografia tematica del PUTT/P.

AMBITO REGIONALE

Per quanto attiene alla disciplina di tutela introdotta dalle NTA ed attinente agli Ambiti Territoriali Distinti, il PIRT, così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegate, applica sostanzialmente lo stesso regime di tutela e le prescrizioni di base relative agli ATD individuati di cui alle N.T.A. del vigente P.U.T.T./P.

Alla luce di quanto in precedenza riportato non si sollevano pertanto obiezioni circa il regime di tutela introdotto dalle NTA del PIRT relativamente agli ATD individuati.

- Anche per quanto attiene alla ridefinizione della conformazione e della classificazione degli ATE, che varia in parte quella originaria già definita dalla cartografia tematica del PUTT/P innalzando "il valore" di alcuni Ambiti Territoriali Estesi, non si sollevano obiezioni circa il regime di tutela introdotto dalle NTA del PIRT.

E' opportuno comunque specificare quanto segue:

A) - Non si rileva nel PIRT di cui trattasi una diretta correlazione tra il numero e la localizzazione degli ATD individuati e la classificazione degli ATE che appare non "derivata" dalla presenza/assenza dei predetti ATD ;

B) Con riferimento specifico ad alcuni ambiti, che presentano un rilevante grado di inficiamento in quanto interessati da processi abusivi significativi, la classificazione degli ATE operata dal PIRT (che si presenta in linea di massima analoga a quella già individuata dal PUTT/P) non risulta del tutto coerente con il reale "valore " paesaggistico attualmente espresso dai luoghi che, pur risultando già significativamente trasformati e quasi del tutto privi di naturalità, sono stati dal PIRT impropriamente classificati con un "valore "paesaggistico abbastanza elevato ovvero sovrastimato rispetto al reale stato dei luoghi ;

C) - Pur riconoscendo all'interno della perimetrazione effettuata la presenza di alcune peculiarità, il PIRT in argomento non ha comunque previsto (almeno negli ambiti caratterizzati dalla presenza di più emergenze che risultano non ancora modificate in maniera irreversibile e che ancora configurano ambiti dotati di una naturalità residuale) significativi interventi finalizzati alla rimozione dei *destruttori* ovvero alla demolizione dell'edificazione abusiva gravante sui predetti ATD individuati nelle stesse tavole di analisi e peraltro oggetto di specifica tutela secondo le NTA del PIRT.

Tale operazione di recupero, finalizzata al ripristino (sia pur parziale e limitato ad ambiti specifici) degli ATD che ancora si presentano attualmente non irreversibilmente trasformati, sarebbe auspicabile in quanto concorrerebbe al parziale recupero della configurazione paesaggistica originaria dei luoghi oltre che consentirebbe di "alleggerire" il rilevante carico antropico che attualmente grava sull'ambito oggetto di PIRT .

A parere di questo Ufficio, la predetta azione di riqualificazione paesaggistico-ambientale deve essere necessariamente operata soprattutto nelle aree posizionate a valle della litoranea (mediante la demolizione dei manufatti abusivi esistenti con ripristino della fascia di arenile) nonché nelle aree posizionate a ridosso del corso d'acqua "Canale Ostone".(mediante la demolizione dei manufatti abusivi esistenti e la rinaturalizzazione del cordone retrodunale unitamente alla rinaturalizzazione dell' area annessa al predetto corso d'acqua) .

VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' DELLE TRASFORMAZIONI DELL'ATTUALE ASSETTO PAESAGGISTICO PREVISTE DAL PIRT

Poiché il P.I.R.T. prevede diverse tipologie di intervento sull'edificato esistente nonché la trasformazione paesaggistica di alcune aree libere da edificazione (da destinare a viabilità, a standards, ad attività produttive in campo turistico) deve comunque necessariamente tener conto delle disposizioni di tutela contenute nelle N.T.A. del P.U.T.T./P. sia per quanto attiene alla tutela dei residui valori paesaggistici del sito (ovvero degli ATD identificati in dettaglio nelle tavole di analisi) che soprattutto per quanto attiene alle modalità con cui la predetta trasformazione paesaggistica prevista dal PIRT deve necessariamente essere operata specie nelle aree che si presentano attualmente ancora libere da edificazione.

- Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare la tavola n° 10 "Ridefinizione degli ate e degli atd in funzione dello stato di fatto, della proposta di intervento e dei valori ambientali presenti: fascia costiera", si rappresenta quanto segue:

Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico :

L'area oggetto di P.I.R.T. è interessata direttamente dalla presenza di significativi elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo-morfo-idrogeologico (quali versanti, cigli di scarpata, crinali, cordone dunale, corsi d'acqua ecc)

In particolare si evidenzia, che l'area interessata dal P.I.R.T. risulta ricadere in parte all'interno dell'area di pertinenza dell'area litoranea (come definita dall'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) ; in parte nell'area annessa all'area litoranea (fascia della profondità costante di mt 200 dal perimetro verso l'entroterra della zona litoranea); in parte risulta invece ricadere oltre l'area annessa all'area litoranea.

- Con riferimento al sistema "assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico" gli interventi previsti dal P.I.R.T. interferiscono dal punto di vista localizzativo con l'emergenza morfologica "costa ed area litoranea" come definita dall'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dove risultano applicabili le disposizioni di tutela paesaggistica ovvero il "regime di tutela" di cui al punto 3.7.3 e le "prescrizioni di base" di cui al punto 3.07.4 dell'art.3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A) Per quanto attiene agli interventi previsti dal P.I.R.T. nell'area di pertinenza al predetto ATD "area litoranea", questi sono così distinti:

- Interventi di manutenzione ordinaria –straordinaria – ristrutturazione edilizia-restauro e risanamento conservativo- di manufatti esistenti da confermare come mantenimento (art.4.1.1.2 delle N.T.A. del P.I.R.T.);
- Interventi di demolizione (art.4.1.1.11 delle N.T.A. del P.I.R.T.) dei manufatti che realizzano interferenza di tipo localizzativo e/o visivo già individuati dal PRG nonché quelli ritenuti non sanabili dal PIRT;
- Infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica ;
- Aree a parcheggio ;
- Parco archeologico "Ostone" (SPA);
- Attrezzature balneari per chioschi;
- Accessi pedonali al mare;

- Spazio per il tempo libero (SPA);
- Attrezzature di interesse comune (centro aperto polivalente);
- Parco gioco bimbi(SPA);
- Attrezzature balneari per campeggio (parte);
- Negozio del Comune-fiera dei Comuni (parte);
- Edilizia religiosa(A.I.C)

Con riferimento ai predetti interventi ,questi, tenuto conto dello stato dei luoghi , sono da reputarsi in linea di massima ammissibili dal punto di vista localizzativo fermo restando comunque l'ottemperanza alle disposizioni del punto b) comma 4.1 dell'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Gli interventi previsti dal PIRT nell'area litoranea sono subordinati anche all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni :

- demolizione della edificazione abusiva posizionata a valle della litoranea con eventuale delocalizzazione delle volumetrie su altri siti , non direttamente interessati da Ambiti Territoriali Distinti, da individuare oltre i mt.100 dal limite interno dell'"area litoranea" come definita dall'art.3.07 delle NTA del PUTT/P;
- pedonalizzazione della strada litoranea quale ambito preferenziale per la fruizione e valorizzazione del "bene" costa atteso che detta viabilità si configura quale strada panoramica di cui all'art.3.18 delle NTA del PUTT/P;
- gli interventi di " ristrutturazione edilizia" sono consentiti con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno dei manufatti esistenti ;
- Esclusione di qualsiasi nuovo intervento a carattere permanente e/o attività che comporti un innalzamento del carico volumetrico ed insediativo esistente e/o alterazione e compromissione del litorale nonché ingombro che interferisca con l'accessibilità e la fruizione visiva del mare;
- Nelle aree di sedime dei fabbricati oggetto di demolizione con eventuale delocalizzazione devono essere eseguite opere di rinaturalizzazione della duna e della fascia di arenile unitamente al recupero vegetazionale.
- Esclusione della realizzazione di aree a parcheggio e di qualsiasi nuovo intervento di sistemazione esterna che comporti modificazione significativa delle caratteristiche geomorfologiche del sito (spianamenti con alterazione del cordone dunale e della fascia di arenile) nonché la totale impermeabilizzazione dei suoli. Le aree a parcheggio previste dal PIRT , ricadenti all'interno dell'area di pertinenza dell'area litoranea , siano sistemate a verde pubblico con essenze arboree e/o arbustive autoctone .

B) Per quanto attiene agli interventi previsti dal P.I.R.T. nell'area annessa al predetto ATD "area litoranea" questi sono così distinti:

- Parco archeologico "Ostone" (SPA);
- Interventi di manutenzione ordinaria –straordinaria – ristrutturazione edilizia-restauro e risanamento conservativo- di manufatti esistenti da confermare come mantenimento senza possibilità di ampliamento (art.4.1.1.2 delle N.T.A. del P.I.R.T.);
- Impianto sportivo "Ostone"(SPA);

- Area di rimboschimento di PRG;
- Area per parcheggio di PRG;
- Viabilità di PRG;
- Piazze di quartiere (SPA);
- Attrezzature balneari e chioschi (AP);
- Parcheggi di PIRT;
- Parco archeologico "Conche" (SPA);
- Centro civico (AIC);
- Parco giochi bimbi(SPA);
- Presidio sanitario(AIC);
- Centro aperto polivalente(AIC);
- Attrezzature balneari per campeggio (AP);
- Negozio del comune –fiera dei comuni (AP);
- Attrezzature annonarie –isola ecologica (AIC);
- Attrezzature balneari per camper (AP);
- Impianto sportivo Palmintello (SPA);
- Percorso attrezzato (SPA).

Con riferimento ai predetti interventi ,questi ,tenuto conto dello stato dei luoghi sono da reputarsi in linea di massima ammissibili dal punto di vista localizzativo fermo restando comunque l'ottemperanza alle disposizioni del punto 4.2 dell'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Gli interventi previsti dal PIRT nell'area annessa all'area litoranea sono subordinati anche all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni :

- Esclusione di qualsiasi nuovo intervento edilizio a carattere permanente nella fascia profonda mt.100 contigua al perimetro della zona litoranea ;
- gli interventi di " ristrutturazione edilizia" ricadenti nella fascia profonda mt.100 contigua al perimetro della zona litoranea sono consentiti con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno dei manufatti esistenti ;
- stralcio delle previsioni del PIRT attinenti le nuove "aree per attività produttive in campo turistico" ed in particolare quelle attinenti ad "attività turistiche all'aperto-campeggio in località Monache" (di superficie pari a mq.19500) e quelle relative alla realizzazione di un " parcheggio camper in località Palmintello "(di superficie pari a mq 19500) ;
- il posizionamento delle nuove volumetrie di progetto avvenga ad una distanza maggiore di mt.200 dal limite interno,verso l'entroterra, del demanio marittimo.
Le parti edificate di nuova previsione siano disposte in modo tale da consentire , per almeno 1/3 del fronte a mare , continuità visiva e reciproca accessibilità tra il litorale e le zone retrostanti ;
le parti edificate abbiano un'altezza inferiore a mt. 7,00 ;
le superfici libere da edificazione siano superiori al 75% dell'area di pertinenza e siano sistemate con piantumazioni autoctone;
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere opportunamente tutelate,(nella sistemazione delle aree a verde), i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare , in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi ; i tracciati viari e/o pedonali dovranno seguire il piu' possibile le pendenze naturali del terreno ; gli eventuali materiali di risulta ,rivenienti dalle eventuali operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica .
- Gli spazi destinati a verde attrezzato ricadenti all'interno dell'area annessa all'area litoranea dovranno prevedere, per i percorsi pedonali e per gli spazi di sosta per i mezzi

di trasporto, l'utilizzo di materiali non comportanti la totale impermeabilizzazione dei suoli (pavimentazione drenante).

C) Con riferimento agli interventi abusivi, ricadenti nell'area annessa al corso d'acqua Canale Ostone (la cui conservazione è erroneamente prevista dal P.I.R.T.), si prescrive la totale demolizione dei manufatti abusivi esistenti posizionati all'interno dell'area annessa al predetto corso d'acqua come individuata nella tav.n°10 del PIRT ;

D) Per quanto attiene alla previsione dell'area a parcheggio , posizionata nell'area annessa al corso d' acqua canale Ostone , si prescrive il totale stralcio . Detta area a parcheggio dovrà essere invece sistemata a verde pubblico con l'impianto di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale;

Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale :

L'area oggetto di P.I.R.T. risulta parzialmente interessata da particolari componenti paesaggistiche di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica e di difesa del suolo; in particolare si rileva la presenza, all'interno dell'ambito oggetto di P.I.R.T., di habitat e di specie floristiche di interesse botanico- vegetazionale (aree boscate, aree a macchia mediterranea, aree oggetto di rimboschimento)

- A) Con riferimento al sistema " *copertura botanico - vegetazionale, colturale*", per gli interventi previsti dal P.I.R.T. nell'area di pertinenza degli Ambiti Territoriali Distinti "*bosco -macchia*" , come individuati dalla cartografia del PIRT, deve applicarsi il regime di tutela (di cui al punto 3.10.3) e le prescrizioni di base (di cui al punto 3.10.4) dell'art.3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In particolare si prescrive :

- All'interno delle aree interessate dalla presenza di soggetti arborei e/o arbustivi costituenti compagine boschiva e/o a macchia è proibita qualsiasi opera di nuova edificazione e/o di trasformazione dell'attuale assetto;

- Siano realizzati interventi silvo-colturali atti al recupero, al miglioramento ed al rafforzamento dei complessi vegetazionali naturali esistenti nonché finalizzati ad assicurare il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente ;

B) Per quanto attiene agli interventi previsti dal P.I.R.T. ricadenti nell'area annessa allo A.T.D. "*bosco -macchia*" (fascia della larghezza costante di mt.100 dal limite dell'area di pertinenza del bosco) questi sono così distinti:

- Interventi di manutenzione ordinaria -straordinaria - ristrutturazione edilizia-restauro e risanamento conservativo- di manufatti esistenti da confermare come mantenimento senza possibilità di ampliamento (art.4.1.1.2 delle N.T.A. del P.I.R.T.);
- Piazze di quartiere;
- Parcheggi (di PIRT e di PRG);
- Rimboschimento (di PRG);
- Viabilità (di PRG);
- Impianto sportivo Ostone.

Con riferimento ai predetti interventi ,questi, tenuto conto dello stato dei luoghi già modificati nella loro configurazione originaria, sono da reputarsi in linea di massima ammissibili dal punto di vista localizzativo fermo restando l'applicazione delle disposizioni del punto 4.2 dell'art.3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale ed in particolare alla tutela dell'Ambito Territoriale Distinto "*Bosco-macchia*" si prescrive :

- il posizionamento delle nuove volumetrie di progetto e/o rivenienti dalla eventuale delocalizzazione , avvenga ad una distanza maggiore di mt.100 dall'area caratterizzata



dalla presenza di soggetti arborei e/o arbustivi costituenti compagine boschiva individuata dagli elaborati grafici di P.I.R.T.;

- Le eventuali alberature di pregio presenti sull'area oggetto d'intervento siano preservate (o comunque oggetto di espianto e successivo reimpianto nella stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle nuove volumetrie di progetto.

Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico - vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle nuove opere in progetto.

In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il piu' possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.

- Le aree di parcheggio dovranno essere dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto paesaggistico di riferimento ovvero accorpate in piu' nuclei di limitata superficie diffusi all'interno dell'ambito oggetto d'intervento. Le predette aree a parcheggio dovranno altresì essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina; quanto sopra anche al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, dai punti panoramici e/o dai luoghi a maggiore fruizione visiva.

-Siano adottate misure atte a rimuovere gli impatti esistenti rivenienti dalla elevata impermeabilizzazione dei suoli ;

- Siano effettuati interventi di sostituzione della vegetazione non autoctona con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale ;
- Siano adottate misure di mitigazione dell'impatto visivo dei manufatti abusivi esistenti mediante la formazione di barriere arboree della flora locale;
- Siano adottate misure di compensazione degli impatti realizzati dai manufatti esistenti mediante la realizzazione di interventi di rimboschimento.

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa :

L'area oggetto di P.I.R.T. risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

- In particolare la documentazione scritto-grafica presentata evidenzia che l'area direttamente interessata dal P.I.R.T. in progetto sotto il profilo del sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" presenta alcune peculiarità paesaggistiche da tutelare ovvero aree di "interesse archeologico" come identificate e definite dall' art 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P .

A) Per quanto attiene agli interventi previsti dal P.I.R.T. ricadenti nell'area di pertinenza dello A.T.D. "area di interesse archeologico" questi sono così distinti:

- Interventi di manutenzione ordinaria –straordinaria – ristrutturazione edilizia-restauro e risanamento conservativo- di manufatti esistenti da confermare come mantenimento senza possibilità di ampliamento (art.4.1.1.2 delle N.T.A. del P.I.R.T.);
- Parco archeologico;
- Terrazza panoramica;
- Parcheggi.

Con riferimento ai predetti interventi ,questi,tenuto conto dello stato dei luoghi che si presentano già modificati nella loro configurazione originaria,sono da reputarsi in linea di massima ammissibili dal punto di vista localizzativo fermo restando l'applicazione delle disposizioni del punto 3.15.4 dell'art.3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.



Con riferimento al sistema stratificazione storica ed in particolare alla tutela dell'Ambito Territoriale Distinto "zone di interesse archeologico" si prescrive:

- il posizionamento delle nuove volumetrie di progetto e/o rivenienti dalla eventuale delocalizzazione, avvenga ad una distanza maggiore di mt.100 dall'area caratterizzata dalla presenza di zone di interesse archeologico come individuate dagli elaborati grafici di P.I.R.T.;
- Esclusione della realizzazione di aree a parcheggio e di qualsiasi nuovo intervento di sistemazione esterna che comporti modificazione significativa delle caratteristiche geomorfologiche del sito nonché interventi che comportano la totale impermeabilizzazione dei suoli. Le aree a parcheggio previste dal PIRT, ricadenti all'interno dell'area di pertinenza delle zone di interesse archeologico, siano sistemate a verde pubblico con essenze autoctone.

B) Per quanto attiene agli interventi previsti dal P.I.R.T. ricadenti nell'area annessa dello A.T.D. "area di interesse archeologico" questi sono così distinti:

- Interventi di manutenzione ordinaria –straordinaria – ristrutturazione edilizia-restauro e risanamento conservativo- di manufatti esistenti da confermare come mantenimento senza possibilità di ampliamento (art.4.1.1.2 delle N.T.A. del P.I.R.T.);
- Parcheggi;
- Centro civico;
- Attrezzature balneari;
- Presidio sanitario;
- Centro aperto polivalente;
- Parco giochi.


Con riferimento ai predetti interventi, questi, tenuto conto dello stato dei luoghi che si presentano già modificati nella loro configurazione originaria, sono da reputarsi in linea di massima ammissibili dal punto di vista localizzativo fermo restando l'applicazione delle disposizioni del punto 4.2 dell'art.3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento al sistema stratificazione storica ed in particolare alla tutela dell'Ambito Territoriale Distinto "zone di interesse archeologico" si prescrive:

- il posizionamento delle nuove volumetrie di progetto e/o rivenienti dalla eventuale delocalizzazione, avvenga ad una distanza maggiore di mt.100 dall'area caratterizzata dalla presenza di zone di interesse archeologico come individuate dagli elaborati grafici di P.I.R.T.;

Tutto ciò premesso e considerato;

- tenuto conto che il P.I.R.T. di cui trattasi, quale strumento eccezionale e derogatorio rispetto alle prescrizioni del P.U.T.T./P, prevede in massima parte interventi finalizzati al recupero paesistico-ambientale di un ambito territoriale già profondamente modificato rispetto al suo assetto paesaggistico originario;
- che a seguito delle verifiche ed analisi effettuate mediante lo studio di impatto paesaggistico allegato al progetto di P.I.R.T. sono stati identificati i manufatti che per posizionamento e/o per caratteristiche tipologiche e/o formali risultano pregiudizievoli alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e pertanto sono da reputarsi non sanabili e/o da delocalizzare in aree dotate di un minor grado di sensibilità paesistico-ambientale;
- che i manufatti oggetto di mantenimento previsti nel progetto di P.I.R.T. adottato, sono da reputarsi sanabili soprattutto in considerazione della trasformazione irreversibile dei luoghi interessati e delle misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti previste dalla soluzione progettuale del P.I.R.T. adottato;



- Si ritiene ,pertanto,di poter esprimere parere favorevole dal punto di vista paesaggistico subordinatamente al recepimento , da parte della soluzione progettuale presentata , delle necessarie prescrizioni e specificazioni in precedenza riportate .

La soluzione progettuale presentata dovrà in sintesi necessariamente recepire, in aggiunta a quelle già adottate, le ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto paesaggistico in precedenza riportate e finalizzate ad un migliore inserimento dei manufatti esistenti e degli interventi in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento anche al fine di rendere il progetto di PIRT presentato coerente con i contenuti dell'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P .

Il presente provvedimento attiene all'aspetto urbanistico e paesaggistico degli interventi previsti dal PIRT ovvero esplica effetti in applicazione dell'art.7.08 ed art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste dal P.I.R.T., l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Vengono fatte salve dal presente provvedimento le disposizioni di cui al D.Lvo 22/1/2004 n°42.


Il Dirigente F.F. dell'Ufficio Paesaggio
(Dr. Arch. Vito C. GIANFRATE)



Il Dirigente del Settore
(Dr. Ing. Nicola GIORDANO)



IL RELATORE
(dott. Arch. Raffaele Guido)





Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

— 000 —

ADUNANZA DEL 24/01/2008

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.14

PARERE N.02/2008

oggetto: **LIZZANO (TA)** – Piano degli interventi di recupero territoriale della fascia costiera (P.I.R.T.). Esame osservazioni.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi del Piano in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 e dell'art.21 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTO il precedente parere favorevole n.55/2007 del 29/11/07;

VISTA la relazione istruttoria -aggiuntiva- del S.U.R. n.02 del 24/01/08 (allegata);

UDITO il relatore, Arch. Raffaele GUIDO;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ad integrazione del precedente parere n.55/2007 assunto nella seduta del 29/11/07 per l'argomento in oggetto, per quanto attiene in particolare all'esame delle osservazioni, nei termini di cui alla relazione del S.U.R. n.02/2008 del 24/01/08, in toto fatta propria.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

IL RELATORE
(Arch. Raffaele GUIDO)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)



REGIONE PUGLIA
Assessorato all' Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale
 UFFICIO PAESAGGIO

Via delle Magnolie 6-8 Zona Industriale – MODUGNO (BA)
 Tel.080/5406821 – 080/5406828 – Fax 080/5406824

Relazione n. 002 del 24 GEN. 2008

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONGIUNTA

<p>OGGETTO: Comune di Lizzano (TA)</p> <p>Piano di Intervento di Recupero Territoriale della fascia costiera (P.I.R.T.)</p> <p>Delibera di c.c. n. 46 del 3/11/2005</p>
<p>Delibera di c.c. n. 10 del 10/5/2006-</p>

ESAME OSSERVAZIONI

- Con delibera di C.C. n. 46 del 3/11/2005 il Comune di Lizzano ha adottato il P.I.R.T.della fascia costiera ed ha depositato i relativi elaborati scritto-grafici presso la Segreteria Comunale dal 14/11/2005 al 13/12/2005;
- Dell'avvenuta adozione è stato dato avviso mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all' Albo Pretorio del Comune di Lizzano in data 22/11/2005;
- L'avviso dell'avvenuta adozione è stato pubblicato sui quotidiani locali "Corriere del Giorno di Puglia e Basilicata" e "Taranto Sera" in data 19/11/2005;
- A seguito dell'avvenuta pubblicazione degli elaborati scritto-grafici del PIRT sono state prodotte nove osservazioni presentate nei termini di legge;
- Con delibera di C.C. n. 10 del 10/05/2006 l'Amministrazione di Lizzano ,tenuto conto anche delle valutazioni prodotte dal tecnico progettista incaricato della redazione del PIRT relativamente alle osservazioni pervenute, si è quindi determinata definitivamente in ordine alle osservazioni prodotte al P.I.R.T. di cui trattasi.

In particolare ,così come si evince dalla deliberazione di CC n°10 del10/05/2006 ,le osservazioni ,identificate con la numerazione da 1 a 9 nella tavola grafica n°21 , sono state oggetto di controdeduzioni da parte dell'Amministrazione comunale di Lizzano con le seguenti motivazioni:

- OSSERVAZIONE N° 1 –Pagano Mara,Pagano Patrizia ed Agrusta Anna (prot. 162/10-1-2006) :osservazione non accolta
- OSSERVAZIONE N°2 –Calcagno Raffaele (prot. 186/11-1-2006) :osservazione non accolta

- OSSERVAZIONE N°3 –Antonio Salvatore (prot. 218/12-1-2006) :osservazione non accolta
- OSSERVAZIONE N°4 –Pagano Cosimo (prot. 234/12-1-2006) :osservazione non accolta
- OSSERVAZIONE N°5 –Caiazza Domenico (prot. 238/12-1-2006) :osservazione non accolta
- OSSERVAZIONE N°6 –Monopoli Iolanda (prot. 241/12-1-2006) :osservazione non accolta
- OSSERVAZIONE N°7 –Pagano Massimo (prot. 254/13-1-2006) :osservazione non accolta
- OSSERVAZIONE N°8 –Pagano Marino (prot. 255/13-1-2006) :osservazione non accolta
- OSSERVAZIONE N°9 –Petraroli Gaetano (prot. 271/13-1-2006) :osservazione accolta

-L'osservazione n°1 è finalizzata al mantenimento di manufatti esistenti già oggetto di una previsione di demolizione da parte del vigente PRG che è stata opportunamente e motivatamente confermata dalle scelte progettuali del PIRT adottato.

Il Settore in ordine all'osservazione n°1 , concorda pienamente con le motivazioni di rigetto evidenziate dall'Amministrazione comunale di Lizzano con la deliberazione di C.C. n° n°10 del 10/05/2006 e che qui si intendono integralmente riportate e condivise .

Quanto sopra, anche in considerazione che l'osservazione in argomento connota interessi esclusivamente privatistici in quanto non apporta alcun contributo migliorativo al perseguimento dell'interesse pubblico prevalente finalizzato al recupero paesaggistico-ambientale dell'ambito territoriale oggetto di PIRT

-L'osservazione n°2 è finalizzata alla modificazione della destinazione d'uso a "parcheggio pubblico" di un'area individuata dal PIRT al fine di assicurare il soddisfacimento delle quantità minime di standards ai sensi dell'art.3 ,lettera d) del DMn°1444/1968.

Il Settore in ordine all'osservazione n°2 , concorda con le motivazioni di rigetto evidenziate dall'Amministrazione comunale di Lizzano con la deliberazione di C.C. n° n°10 del 10/05/2006 e che qui si intendono integralmente riportate e condivise .

Quanto sopra, anche in considerazione che l'osservazione in argomento connota interessi esclusivamente privatistici in quanto non apporta alcun contributo migliorativo al perseguimento dell'interesse pubblico prevalente finalizzato al recupero anche urbanistico dell'ambito territoriale oggetto di PIRT.

-L'osservazione n°3 è finalizzata all'inclusione nel PIRT di una istanza di condono edilizio , presentata ai sensi del D.L.n.269/03 convertito in legge 24/11/03n.362, relativa ad un locale ad uso commerciale .

Il Settore in ordine all'osservazione n°3 , concorda con le motivazioni di rigetto evidenziate dall'Amministrazione comunale di Lizzano con la deliberazione di C.C. n° n°10 del 10/05/2006 e che qui si intendono integralmente riportate e condivise .

Quanto sopra anche in considerazione di quanto riportato dall'art.7.08 delle NTA del PUTT/P che dispone che la verifica dell'eventuale sanabilità dell'edificato abusivo , non sanabile ai sensi della LR 56/80 e 30/90 , deve esclusivamente interessare le costruzioni abusive rientranti nei limiti temporali della L.47/85 e sue successive integrazioni.

-L'osservazione n°4 è finalizzata all'inclusione nel PIRT di una istanza di condono edilizio , presentata ai sensi del D.L.n.269/03 convertito in legge 24/11/03n.362, relativa ad un fabbricato per civile abitazione

Il Settore in ordine all'osservazione n°4 , concorda con le motivazioni di rigetto evidenziate dall'Amministrazione comunale di Lizzano con la deliberazione di C.C. n° n°10 del 10/05/2006 e che qui si intendono integralmente riportate e condivise .

Quanto sopra anche in considerazione di quanto riportato dall'art.7.08 delle NTA del PUTT/P che dispone che la verifica dell'eventuale sanabilità dell'edificato abusivo , non sanabile ai sensi della

LR 56/80 e 30/90 , deve esclusivamente interessare le costruzioni abusive rientranti nei limiti temporali della L.47/85 e sue successive integrazioni.

-L'osservazione n°5 è finalizzata all'inclusione nel PIRT di una istanza di condono edilizio , presentata ai sensi del D.L.n.269/03 convertito in legge 24/11/03n.362, relativa ad un fabbricato destinato a chiosco-bar

Il Settore in ordine all'osservazione n°5 , concorda con le motivazioni di rigetto evidenziate dall'Amministrazione comunale di Lizzano con la deliberazione di C.C. n° n°10 del10/05/2006 e che qui si intendono integralmente riportate e condivise .

Quanto sopra anche in considerazione di quanto riportato dall'art.7.08 delle NTA del PUTT/P che dispone che la verifica dell'eventuale sanabilità dell'edificato abusivo , non sanabile ai sensi della LR 56/80 e 30/90 , deve esclusivamente interessare le costruzioni abusive rientranti nei limiti temporali della L.47/85 e sue successive integrazioni.

-L'osservazione n°6 è finalizzata alla modificazione della destinazione d'uso , a "spazio per il tempo libero " ed "area di accesso pedonale al mare" , di un'area individuata dal PIRT al fine di assicurare il soddisfacimento delle quantità minime di standards ai sensi dell'art.3 ,lettera c) del DM n°1444/1968 nonché il libero accesso al mare.

Il Settore in ordine all'osservazione n°6 , concorda con le motivazioni di rigetto evidenziate dall'Amministrazione comunale di Lizzano con la deliberazione di C.C. n° n°10 del10/05/2006 e che qui si intendono integralmente riportate e condivise .

Quanto sopra, anche in considerazione che l'osservazione in argomento connota interessi esclusivamente privatistici in quanto non apporta alcun contributo migliorativo al perseguimento dell'interesse pubblico prevalente finalizzato al recupero paesaggistico-ambientale dell'ambito territoriale oggetto di PIRT nonchè alla stessa fruizione pubblica del "bene" area litoranea individuato all'art. 3.07 delle NTA del PUTT/P.

-L'osservazione n°7 richiede lo stralcio dal PIRT di un' area che risulta già oggetto di richiesta di sottoscrizione di un Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura turistica integrata; la stessa osservazione richiede altresì una revisione dei vincoli presenti all'esterno dell'ambito oggetto di PIRT al fine di non precludere la definizione del predetto Accordo di Programma.

Il Settore, in ordine all'osservazione n°7 , concorda con le motivazioni di rigetto evidenziate dall'Amministrazione comunale di Lizzano con la deliberazione di C.C. n° 10 del10/05/2006 e che qui si intendono integralmente riportate e condivise .

Quanto sopra, anche in considerazione che l'osservazione in argomento connota interessi esclusivamente privatistici in quanto non apporta alcun contributo migliorativo al perseguimento dell'interesse pubblico prevalente finalizzato al recupero paesaggistico-ambientale dell'ambito territoriale oggetto di PIRT.

-L'osservazione n°8 richiede lo stralcio dal PIRT della classificazione quale " area boscata" di un'area ricadente in località Bagnara evidenziando che trattasi di un bosco di origine artificiale .

Il Settore in ordine all'osservazione n°8 , concorda con le motivazioni di rigetto evidenziate dall'Amministrazione comunale di Lizzano con la deliberazione di C.C. n° 10 del10/05/2006 e che qui si intendono integralmente riportate e condivise.

Quanto sopra in considerazione che le aree in argomento sono comunque caratterizzate dalla presenza di vegetazione di pregio che il PIRT correttamente individua e riconosce come beni di notevole significato paesaggistico da salvaguardare in quanto rientranti nel novero dei cosiddetti "beni diffusi del paesaggio agrario " di cui all'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P .

-L'osservazione n°9 richiede l'ammissibilità alla sanatoria edilizia di un fabbricato riportato in catasto al Fg. 53 ptc.730 reputato non sanabile dal PIRT in quanto non oggetto di presentazione di regolare istanza di condono edilizio nei termini previsti dall'art.7.08 delle NTA del PUTT/P.

L'Amministrazione comunale di Lizzano con la deliberazione di C.C. n° 10 del10/05/2006 ha accolto l'osservazione di cui trattasi atteso che, per mero errore materiale, non era riscontrato agli atti d'ufficio la presenza di una regolare istanza di condono edilizio .


Il Settore in ordine all'osservazione n°9 , concorda con le motivazioni di accoglimento evidenziate dall'Amministrazione comunale di Lizzano che qui si intendono integralmente riportate e condivis . Quanto sopra in considerazione del fatto che pur non rientrando il fabbricato di cui trattasi nel novero dei cosiddetti fabbricati "non sanabili in quanto non risulta avanzata richiesta di sanatoria" (come erroneamente riportato dal PIRT) comunque l'intervento abusivo di cui trattasi non contrasta per posizionamento (a monte della strada litoranea) e per caratteristiche tipologiche e formali con il contesto paesaggistico di riferimento né con le prescrizioni generali introdotte nel PIRT in argomento.

Quanto innanzi si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente F.F. dell'Ufficio Paesaggio
(Dr. Arch. Vito C. GIANFRATE)



Il Dirigente del Settore
(Dr. Ing. Nicola GIORDANO)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2008, n. 264

Integrazione dell'Accordo ex art. 15 Legge n. 241/90 tra Regione Puglia e Pit 2 "Area Nord Barese".

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, Francesco Saponaro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Piano Strategico -Struttura Pit del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie, confermata dal Coordinatore dello stesso Settore, riferisce quanto segue:

PREMESSO

- che il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Puglia, approvato con decisione della Commissione Europea n. 2349 dell'8/08/00 e il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta con deliberazione n. 1697 dell'11/12/2000, individuano 10 Programmi Intergrati Territoriali (PIT);
- che il Complemento di Programmazione definisce le procedure di attuazione dei Pit e il quadro delle singole dotazioni finanziarie;
- che il Comitato del Pit 2 "Area Nord Barese" costituito con Decreto del Presidente della Regione n. 564 del 30/09/2002 ha approvato la proposta di programma in data 08/04/2003, con parere favorevole del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, espresso in data 30/08/2004;
- che la Giunta Regionale ha approvato la proposta di programma del Pit 2 "Area Nord Barese" con deliberazione n. 1754 del 26/11/2004;
- che il Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006 prevede, per l'attuazione del Pit, la sottoscrizione di uno specifico Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90, tra la Regione ed il soggetto capofila delle Autonomie Locali del Pit; Accordo stipu-

lato in data 29/06/2005;

- che l'art. 7 del citato Accordo prevede l'istituzione del "Collegio di Vigilanza", definendone - fuori di controllo ed in particolare la facoltà di proporre eventuali interventi sostitutivi e/o aggiuntivi;
- che con determina dirigenziale n. 148 del 16/12/2005 è stato istituito, presso il Settore Programmazione e Politiche Comunitarie, il suddetto Collegio di Vigilanza

CONSIDERATO

- che il predetto Accordo, all'Allegato A, contiene l'elenco degli "interventi avviati e coerenti con il PIT", finanziati da fondi non POR.

Per i predetti interventi il parere favorevole n. 118 del 7/09/2005, ha espresso la coerenza al Programma PIT ed il Responsabile della Misura 4.2, con Determinazione del Dirigente del Settore Artigianato P.M.I. e Internazionalizzazione n. 477 del 10/12/2007, ha dichiarato la coerenza con la predetta misura, ai fini della certificazione della spesa, determinando risorse liberate per un importo pari a euro 10.911.437,72.

- che il predetto Accordo tra Amministrazioni prevede, all'art. 4, comma 1, lett. a), l'impegno da parte del PIT, a pena di decadenza del relativo finanziamento, a presentare i progetti definitivi a copertura delle risorse liberate dai suddetti progetti coerenti di cui all'Allegato A, a valere sulla mis. 4.2 del POR Puglia 2000-2006, per un importo complessivo pari a euro 8.258.312,00.
- che il Pit, a fronte dell'impegno assunto con il suddetto Accordo, con nota n. 111/05 del 15/12/2005 e successiva nota n. 265/S del 18/07/2007, ha trasmesso all'Ufficio Piano Strategico-Struttura Pit l'elenco definitivo degli interventi da inserire nell'Accordo e la relativa documentazione a sostegno.

- che il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, con parere n. 160 del 27/07/2007 e la successiva integrazione del 28/08/2007, ha espresso la coerenza dei suddetti interventi con il programma PIT; parere agli atti dell'Ufficio Piano Strategico - Struttura PIT.
- Si ritiene opportuno procedere alla integrazione

ne dell'Accordo tra Amministrazioni, per effetto del predetto art. 4, comma 1, lett. a), inserendo, come parte integrante dello stesso, a valere sulle risorse liberate dai suddetti "interventi avviati e coerenti con il PIT", di cui all'Allegato A dello stesso Accordo, relativamente alla mis. 4.2 del POR Puglia 2000-2006, per un importo complessivo pari a euro 8.258.312,00, i sottolencati interventi:

Comune beneficiario	Titolo Intervento	Risorse mis. 4.2	Importo intervento
Andria	Lavori di ammodernamento della strada tangenziale della SS 170 DIR alla S.P. Andria - Trani.	2.131.639,25	3.235.000,00
Barletta	Lavori di completamento dell'urbanizzazione in Z.I Via Misericordia 1° Tratto, da Via dell'Economia a Via Bruxelles	1.422.939,88	1.780.000,00
Bisceglie	Lavori di urbanizzazione in zona industriale "Lama di Macina	862.737,16	1.200.000,00
Bitonto	Lavori di costruzione rete stradale e impianti di pubblica illuminazione nella zona P.I.P di via Molfetta - 2° stralcio.	657.503,94	1.000.000,00
Canosa	Lavori di completamento delle urbanizzazioni di Via Cerignola-Z.I. e completamento rete fognaria Via Cerignola	363.285,77	426.981,77
Corato	Realizzazione di opere infrastrutturali nelle zone industriali Di/A e D1/B. i stralcio.	680.312,24	1.000.000,00
Giovinazzo	Completamento opere di urbanizzazione primaria in zona artigianale D1.1. Viabilità di servizio.	235.350,23	250.000,00
Terlizzi	Completamento urbanizzazione area produttiva in zona artigianale - pubblica illuminazione e sistemazione viaria.	353.638,03	353.638,03
Trani	Realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione e posa di una dorsale in fibra ottica in Via Duchessa d'Andria	692.640,00	692.640,00
Trinitapoli	Opere di urbanizzazione in aree P.I.P.	858.265,71	1.000.000,00
TOTALE		8.258.312,21	10.938.259,80

Copertura finanziaria di cui alla legge regionale 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione,

- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del dirigente responsabile che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di procedere alla integrazione dell'Accordo sottoscritto tra la Regione Puglia ed il Pit 2 "Area Nord Barese" inserendo, come parte integrante dello stesso, a valere sulle risorse liberate dagli "interventi avviati e coerenti con il PIT", di cui all'Allegato A dello stesso Accordo, relativamente alla mis. 4.2 del POR Puglia 2000-2006, per un importo complessivo pari a euro 8.258.312,00, i sottolencati interventi:

Comune beneficiario	Titolo Intervento	Risorse mis. 4.2	Importo intervento
Andria	Lavori di ammodernamento della strada tangenziale della SS 170 DIR alla S.P. Andria - Trani.	2.131.639,25	3.235.000,00
Barletta	Lavori di completamento dell'urbanizzazione in Z.I Via Misericordia 1° Tratto, da Via dell'Economia a Via Bruxelles	1.422.939,88	1.780.000,00
Bisceglie	Lavori di urbanizzazione in zona industriale "Lama di Macina	862.737,16	1.200.000,00
Bitonto	Lavori di costruzione rete stradale e impianti di pubblica illuminazione nella zona P.I.P di via Molfetta - 2° stralcio.	657.503,94	1.000.000,00
Canosa	Lavori di completamento delle urbanizzazioni di Via Cerignola-Z.I. e completamento rete fognaria Via Cerignola	363.285,77	426.981,77
Corato	Realizzazione di opere infrastrutturali nelle zone industriali Di/A e D1/B. i stralcio.	680.312,24	1.000.000,00
Giovinazzo	Completamento opere di urbanizzazione primaria in zona artigianale D1.1. Viabilità di servizio.	235.350,23	250.000,00
Terlizzi	Completamento urbanizzazione area produttiva in zona artigianale - pubblica illuminazione e sistemazione viaria.	353.638,03	353.638,03

Trani	Realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione e posa di una dorsale in fibra ottica in Via Duchessa d'Andria	692.640,00	692.640,00
Trinitapoli	Opere di urbanizzazione in aree P.I.P.	858.265,71	1.000.000,00

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2008, n. 284

Gravina in Puglia (Ba) – Art. 16, Legge regionale n. 56/1980. Variante al Piano Regolatore Generale vigente relativa alla variazione d'uso dell'area da zona agricola "E1" a zona di interesse generale "F".

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue l'Ass. Loizzo:

Il Comune di GRAVINA IN PUGLIA munito di P.R.G. vigente, adeguato alla L.R. n. 56/80, con deliberazione di C.C. n. 33 del 18.06.2007 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/1980, una variante al predetto strumento urbanistico generale vigente consistente nella variazione d'uso del suolo -individuato in catasto al fg.106 p.lle 37 (parte) e 38 (parte) ubicate in via Salvatore Vicino (già SS. 96 per Bari) - da "Zona agricola "E1" a zona di interesse generale "F" - zona per attrezzature urbane e comprensoriali Fabcd - finalizzata alla realizzazione di un progetto di un "Centro radiologico specialistico nella diagnostica per immagini" denominato "CENTRO RADIOLOGICO PUGLIESE s.r.l."

Gli atti tecnici risultano costituiti dai seguenti elaborati scritto-grafici:

Allegato A: Relazione tecnica; Allegato B: Relazione di compatibilità;
Tav. 1 - Stralcio di P.R.G. in scala 1:5.000;
Tav. 2 - Stralcio catastale in scala 1:2.000;
Tav. 3 - Cartografia aerofotogrammetria dello stato di fatto sc.:1:2.000;
Tav. 4 - Cartografia aerofotogrammetria con indicazione delle urbanizzazioni Sc. :1:2.000;
Tav. 5 - Area di intervento carta dei vincoli SIC - ZPS sc.: 1:25.000;
Tav.6 - Carta dei vincoli PUTT/P "Ambiti territoriali Estesi" sc.:1:25.000; Tav.7 - Sistemazione lotto sc.:1:200;
Tav.8 - Pianta piano interrato sc.: 1:100;
Tav.9 - Pianta piano terra sc.:1:100;
Tav. 10 - Pianta primo piano sc.:1:100;
Tav.11 - Prospetti sc.:1:200;
Tav.12 - Sezioni sc. :1:200;

Gli atti di cui sopra, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute -nei termini-osservazioni e/o opposizioni alla variante allo strumento urbanistico vigente, secondo quanto certificato in data 26.09.2007 dal dirigente della Direzione Servizi Tecnici.

Ciò premesso, il S.U.R., in sede di istruttoria tecnica, con propria relazione n. 1 del 08/01/2008, ha rappresentato quanto segue.

PREMESSO CHE:

- a Regione Puglia con Delibera di G.R. n. 2034 del 29.12.2004 ha approvato il Regolamento n. 3 "Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie" (pubblicato sul BURP n. 7 del 14.01.2005) che fissa i

requisiti minimi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie. Dette disposizioni stabiliscono che non possedendo tali requisiti minimi si dovesse effettuare -entro 6 mesi- una dichiarazione di impegno a realizzarli -entro 4 anni- pena la revoca delle autorizzazioni;

- la struttura sanitaria denominata "CENTRO RADIOLOGICO PUGLIESE s.r.l." alla attuale presente nel centro abitato del Comune di Gravina in Puglia è ubicata all'interno di un immobile a prevalente destinazione residenziale, sito in via San Giovanni Bosco 26, ed interessa direttamente spazi inadeguati in riferimento sia alla sicurezza ambientale (inquinamento elettromagnetico, ecc...) sia alla necessità di disporre di ulteriori spazi utili alla introduzione di nuove tecniche strumentali di radiodiagnostica, sia alla necessità di disporre di adeguate aree a parcheggio a servizio degli utenti;
- le ditte "COMIR s.r.l." e "CENTRO RADIOLOGICO PUGLIESE s.r.l." hanno proposto di realizzare una nuova sede della struttura assistenziale-sanitaria in altra area ubicata in "Zona E1-AGRICOLA", caratterizzata da una estensione pari a mq. 6.263,68;

L'Amministrazione Comunale di GRAVINA IN PUGLIA, nel condividere la suddetta proposta avanzata dalla ditta "COMIR s.r.l." e dalla ditta "CENTRO RADIOLOGICO PUGLIESE s.r.l.", con la deliberazione di C.C. n. 33 del 18.06.2007, ha adottato una variante per l'area in parola, contraddistinta in catasto al fg.106 p.lle 37 (parte) e 38 (parte) e proponendo per la stessa una diversa tipizzazione e più precisamente quale "Zona F - Attrezzature urbane e comprensoriali Fabcd", regolamentata, ai sensi del l'art. 24 delle N.T.A. vigenti, dai seguenti parametri tecnico-urbanistici:

Iff = come da specifica progettazione nel servizio previsto;
 H max = 12 m;
 Ivi indice di visuale libera = 1;

Df = distacco tra i fabbricati = m 10 minimo;
 Dc = distacco dai confini = m 5 minimo.

Nel merito della variante proposta il S.U.R. ha rilevato:

a) aspetti urbanistici

la proposta di variante interessa un'area di forma irregolare, posta a nord/est dell'abitato di GRAVINA IN PUGLIA, è delimitata dalla "Via Salvatore Vicino", già S.S. n. 96 per Bari, dalla Ferrovia Appulo-Lucana, da una strada di nuova previsione del P.R.G. vigente, da una area caratterizzata dalla presenza di insediamenti produttivi disciplinati dall'art. 20 delle N.T.A. vigenti;

La stessa proposta risulta corredata di un esemplificazione progettuale che evidenzia la fattibilità esecutiva dell'intervento, rientrando quest'ultima nella esclusiva competenza comunale.

Appare utile evidenziare che il Comune di GRAVINA IN PUGLIA risulta essere dotato di altra area tipizzata quale "Zona F -Attrezzature urbane e comprensoriali Fabcd", avente una superficie pari a mq. 1.808,80 che non consente a realizzazione di una struttura sanitaria conforme alle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2005.

b) aspetti paesaggistici

l'area in questione, per gli aspetti relativi al PUTT/P, ricade in un ambito territoriale classificato quale A.T.E. di tipo "E", per il quale non è necessario esprimere alcun parere per gli aspetti paesaggistici;

Posto quanto sopra, considerato che:

- La struttura sanitaria esistente risulta essere già convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, giusto "Codice Regionale n. 05112", e che pertanto non comporta la realizzazione di una nuova struttura sanitaria;
- Non è localizzabile nell'unica area (mq. 1.808,80) destinata dal vigente P.R.G. in quanto detta area risulta ampiamente insufficiente;

- La struttura proposta non è localizzabile nelle zone residenziali, come disciplinate dall'art. 8 delle N.T.A.;
- Non è parimenti localizzabile nelle aree (edifici) c.d. a destinazione speciale, ove trovano accoglienza attrezzature pubbliche, mercati, scuole, centri culturali, ect..., ovvero strutture destinate a soddisfare gli standards urbanistici al servizio delle zone omogenee di tipo A (centro storico) e B (di completamento) previsti dal D.M. 2/4/68 n.1444;
- La variante proposta risulta ammissibile anche ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 56/80, essendo il Comune di Gravina in Puglia dotato di P.R.G. adeguato alla stessa L.R. n. 56/80;
- il S.U.R. ha ritenuto di condividere la proposta avanzata dall'Amministrazione comunale di GRAVINA IN PUGLIA - limitatamente agli aspetti di natura urbanistica, rientrando quelli di natura edilizia, ad avvenuta efficacia della variante, nelle competenze comunali; il tutto con le seguenti precisazioni e condizioni:

1. restano confermate le disposizioni dell'art. 24 delle N.T.A. vigenti;

2. restano confermate le disposizioni vigenti in materia di distanze dalle linee ferroviarie e stradali (anche in riferimento alla strade di nuova previsione);

3. in fase di attuazione, mediante intervento diretto, dovrà essere acquisito il parere favorevole dell' Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/01;

4. la nuova destinazione d'uso, in caso di mancata attuazione della variante di cui trattasi, dovrà intendersi decaduta con il ripristino della previgente destinazione agricola.

Gli atti in questione, corredati dalla relazione istruttoria n.1 del 08/01/2008 sopra riportata, sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art.16 della L.R. n.56/80 al Comitato

Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 24/01/2008 si è espresso favorevolmente con parere n. 03, che recita testualmente: Esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.u.r. n. 1 del 08/01/2008.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al P.R.G. adottata dal Comune di GRAVINA IN PUGLIA con la delibera di C.C. n. 33/2007, nei termini e nei limiti del parere del C.U.R. n. 03 del 24/01/2008, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA LR. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore

nelle premesse riportate;

- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di GRAVINA IN PUGLIA adottata con deliberazione C.C. n. 33/2007 per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui al parere del C.U.R. n. 03 del 24/01/2008 e parte integrante del presente provvedimento.
- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di GRAVINA IN

PUGLIA (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. da parte del S.U.R.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola



Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 24/01/2008

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.14

PARERE N.03/2008

oggetto: GRAVINA IN PUGLIA (BA) – Variante al P.R.G. da zona E1 a zona F per il Centro Radiologico Pugliese s.r.l..

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.01 del 08/01/08 (allegata);

UDITO il relatore, Ing. Giuseppe Di Gironimo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.01 del 08/01/08.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

E. Moretti

IL RELATORE
(Ing. Giuseppe DI GIRONIMO)

G. Di Gironimo

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)

Angela Barbanente



REGIONE PUGLIA

Settore Urbanistica Regionale

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 01 del 08 GEN. 2008

OGGETTO: **GRAVINA IN PUGLIA (BA)** - art.16 L.R. n.56/1980 - Variante al P.R.G. vigente relativa alla variazione d'uso dell'area da zona agricola "E1" a zona di interesse generale "F".

Il Comune di **GRAVINA IN PUGLIA** munito di P.R.G. vigente, adeguato alla L.R. n.56/80, con deliberazione di C.C. n.33 del 18.06.2007 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della l.r. n.56/1980, una variante al predetto strumento urbanistico generale vigente consistente nella variazione d'uso del suolo -individuato in catasto al fg.106 p.lle 37 (parte) e 38 (parte) ubicate in via Salvatore Vicino (già S.S. 96 per Bari)- da "**Zona agricola "E1" a zona di interesse generale "F" - zona per attrezzature urbane e comprensoriali** *F_{abcd}* - finalizzata alla realizzazione di un progetto di un "Centro radiologico specialistico nella diagnostica per immagini" denominato "**CENTRO RADIOLOGICO PUGLIESE s.r.l.**".

Gli atti tecnici risultano costituiti dai seguenti elaborati scritto-grafici:

- Allegato A: Relazione tecnica;
- Allegato B: Relazione di compatibilità;
- Tav.1 - Stralcio di P.R.G. in scala 1:5.000;
- Tav.2 - Stralcio catastale in scala 1:2.000;
- Tav.3 - Cartografia aerofotogrammetria dello stato di fatto sc.:1:2.000;
- Tav.4 - Cartografia aerofotogrammetria con indicazione delle urbanizzazioni sc.:1:2.000;
- Tav.5 - Area di intervento carta dei vincoli SIC - ZPS sc.:1:25.000;
- Tav.6 - Carta dei vincoli PUTT/P "Ambiti territoriali Estesi" sc.:1:25.000;
- Tav.7 - Sistemazione lotto sc.:1:200;
- Tav.8 - Pianta piano interrato sc.:1:100;
- Tav.9 - Pianta piano terra sc.:1:100;
- Tav.10 - Pianta primo piano sc.:1:100;
- Tav.11 - Prospetti sc.:1:200;
- Tav.12 - Sezioni sc.:1:200;

Gli atti di cui sopra, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute -nei termini- osservazioni e/o opposizioni alla variante allo strumento urbanistico vigente, secondo quando certificato in data 26.09.2007 dal dirigente della Direzione Servizi Tecnici.

Ciò premesso, il S.U.R. rappresenta quanto segue.

Premesso che:

- la Regione Puglia con Delibera di G.R. n. 2034 del 29.12.2004 ha approvato il Regolamento n. 3 "*Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie*" (pubblicato sul BURP n. 7 del 14.01.2005) che fissa i requisiti minimi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie. Dette disposizioni stabiliscono che non possedendo tali requisiti minimi si dovesse effettuare -entro 6 mesi- una dichiarazione di impegno a realizzarli -entro 4 anni- pena la revoca delle autorizzazioni;
- la struttura sanitaria denominata "CENTRO RADIOLOGICO PUGLIESE s.r.l." alla attualità presente nel centro abitato del Comune di Gravina in Puglia è ubicata all'interno di un immobile a prevalente destinazione residenziale, sito in via San Giovanni Bosco 26, ed interessa direttamente spazi inadeguati in riferimento sia alla sicurezza ambientale (inquinamento elettromagnetico, ecc...) sia alla necessità di disporre di ulteriori spazi utili alla introduzione di nuove tecniche strumentali di radiodiagnostica, sia alla necessità di disporre di adeguate aree a parcheggio a servizio degli utenti;
- le ditte "COMIR s.r.l." e "CENTRO RADIOLOGICO PUGLIESE s.r.l." hanno proposto di realizzare una nuova sede della struttura assistenziale-sanitaria in altra area ubicata in "**Zona E1-AGRICOLA**", **caratterizzata da una estensione pari a mq. 6.263,68**;

L'Amministrazione Comunale di GRAVINA IN PUGLIA, nel condividere la suddetta proposta avanzata dalla ditta "COMIR s.r.l." e dalla ditta "CENTRO RADIOLOGICO PUGLIESE s.r.l.", con la deliberazione di C.C. n.33 del 18.06.2007, ha adottato una variante per l'area in parola, contraddistinta in catasto al fg.106 p.lle 37 (parte) e 38 (parte) e proponendo per la stessa una diversa tipizzazione e più precisamente quale "**Zona F - Attrezzature urbane e comprensoriali Fabcd**", regolamentata, ai sensi dell'art.24 delle N.T.A. vigenti, dai seguenti parametri tecnico-urbanistici:

Iff = come da specifica progettazione nel servizio previsto;

H max = 12 m;

Ivl = indice di visuale libera = 1;

Df = distacco tra i fabbricati = m 10 minimo;

Dc = distacco dai confini = m 5 minimo.

Nel merito della variante proposta si rileva:

a) aspetti urbanistici

la proposta di variante interessa un'area di forma irregolare, posta a nord/est dell'abitato di GRAVINA IN PUGLIA, è delimitata dalla "Via Salvatore Vicino", già S.S. n.96 per Bari, dalla Ferrovia Appulo-Lucana, da una strada di nuova previsione del P.R.G. vigente, da una area caratterizzata dalla presenza di insediamenti produttivi disciplinati dall'art. 20 delle N.T.A. vigenti;

La stessa proposta risulta corredata di un'esemplificazione progettuale che evidenzia la fattibilità esecutiva dell'intervento, rientrando quest'ultima nella esclusiva competenza comunale.

Appare utile evidenziare che il Comune di GRAVINA IN PUGLIA risulta essere dotato di altra area tipizzata quale "**Zona F - Attrezzature urbane e comprensoriali Fabcd**", avente una superficie pari a mq. 1.808,80 che non consente la realizzazione di una struttura sanitaria conforme alle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2005.

b) aspetti paesaggistici

l'area in questione, per gli aspetti relativi al PUTT/P, ricade in un ambito territoriale classificato quale A.T.E. di tipo "E", per il quale non è necessario esprimere alcun parere per gli aspetti paesaggistici;

Posto quanto sopra, considerato che:

- La struttura sanitaria esistente risulta essere già convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, giusto "Codice Regionale n. 05112", e che pertanto non comporta la realizzazione di una nuova struttura sanitaria;
- Non è localizzabile nell'unica area (mq. 1.808,80) destinata dal vigente P.R.G. in quanto detta area risulta ampiamente insufficiente;
- La struttura proposta non è localizzabile nelle zone residenziali, come disciplinate dall'art. 8 delle N.T.A.;
- Non è parimenti localizzabile nelle aree (edifici) c.d. a destinazione speciale, ove trovano accoglienza attrezzature pubbliche, mercati, scuole, centri culturali, ect..., ovvero strutture destinate a soddisfare gli standards urbanistici al servizio delle zone omogenee di tipo A (centro storico) e B (di completamento) previsti dal D.M. 2/4/68 n.1444;
- La variante proposta risulta ammissibile anche ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 56/80, essendo il Comune di Gravina in Puglia dotato di P.R.G. adeguato alla stessa L.R. n.56/80;

si ritiene di condividere la proposta avanzata dall'Amministrazione comunale di GRAVINA IN PUGLIA - limitatamente agli aspetti di natura urbanistica, rientrando quelli di natura edilizia, ad avvenuta efficacia della variante, nelle competenze comunali; il tutto con le seguenti precisazioni e condizioni:

1. restano confermate le disposizioni dell'art. 24 delle N.T.A. vigenti;
2. restano confermate le disposizioni vigenti in materia di distanze dalle linee ferroviarie e stradali (anche in riferimento alla strade di nuova previsione);
3. in fase di attuazione, mediante intervento diretto, dovrà essere acquisito il parere favorevole dell' Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/01;
4. la nuova destinazione d'uso, in caso di mancata attuazione della variante di cui trattasi, dovrà intendersi decaduta con il ripristino della previgente destinazione agricola.

Posto quanto sopra si rimette al CUR per il parere di cui all'art.16 della L.R. n. 56/80.

L'ISTRUTTORE
(geom. Gaetano IACOBBE)

IL DIRIGENTE f.f. DELL'UFFICIO 2°
(arch. Fernando DI TRANI)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Ing. Nicola GIORDANO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2008, n. 323

Leggi regionali nn. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Gagliano del Capo (Le). Esercizio finanziario 2006 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

"Con deliberazioni di G.R. n.1625 del 30.10.2006 e n. 1756 del 28.11.06 di rettifica, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n. 261 del 09.11.06 e n. 318 del 04.12.06 di rettifica, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Gagliano del Capo veniva assegnato il contributo di euro 19.000,00 per la redazione del PUG.

Le medesime deliberazioni di Giunta Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Settore Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Gagliano del Capo con nota n. 420/04 del 12.01.07, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 12.01.08.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 813 del 30.01.08 - oltre il termine del 12.01.08 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termi-

ni per la presentazione del PUG a seguito degli indirizzi dettati dalla Regione inerenti il DRAG che hanno rallentato i lavori per la definizione delle linee di conoscenza e dei quadri-obiettivo per la definizione del DPP, presupposto indispensabile per la redazione del PUG.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31/74 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 12.01.08 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Gagliano del Capo per il periodo richiesto, così come sancito dalla l.r. 31/74, art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

- UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;
- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate

nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Gagliano del Capo la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 12.01.08, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2008, n. 324

Leggi regionali nn. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Miggiano (Le). Esercizio finanziario 2006 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

""Con deliberazioni di G.R. n.1625 del 30.10.2006 e n. 1756 del 28.11.06 di rettifica, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n.261 del 09.11.06 e n. 318 del 04.12.06 di rettifica, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Miggiano veniva assegnato il contributo di euro 19.000,00 per la redazione del PUG.

Le medesime deliberazioni di Giunta Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Settore Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Miggiano con nota n. 426/04 del 12.01.07, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 12.01.08.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 446 del 17.01.08 - oltre il termine del 12.01.08 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini poiché a seguito sia della deliberazione del Comitato Istituzionale A. di B.P. relativa all'approvazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, sia della nota del 15.02.06 con la quale il Comune ha chiesto all'Autorità di Bacino sopralluogo tecnico al fine di verificare la corrispondenza della perimetrazione del PAI all'effettivo stato dei luoghi, e sia della deliberazione del Comitato Istituzionale A. di B.P. del 29.06.06, che ha approvato la modifica della perimetrazione dell'area interessata, con classificazione delle aree "Bassa probabilità di inondazione", si è reso necessario adeguare gli elaborati tecnici del PUG.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31/74 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 12.01.08 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Miggiano per il periodo richiesto, così come sancito dalla l.r. 31/74, art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 40 comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

- UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;
- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Miggiano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 12.01.08, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2008, n. 325

Leggi regionali nn. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Chieuti (Fg). Esercizio finanziario 2006 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

"Con deliberazioni di G.R. n. 1625 del 30.10.2006 e n. 1756 del 28.11.06 di rettifica, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n. 261 del 09.11.06 e n. 318 del 04.12.06 di rettifica, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Chieuti veniva assegnato il contributo di euro 19.000,00 per la redazione del PUG.

Le medesime deliberazioni di Giunta Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Settore Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Chieuti con nota n. 409/04 del 12.01.07, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 12.01.08.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 309 del 15.01.08 - oltre il termine del 12.01.08 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini a seguito del continuo susseguirsi dei disposi-

tivi di legge in materia urbanistica che hanno richiesto un continuo aggiornamento della redazione del PUG.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31/74 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 12.01.08 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Chieuti per il periodo richiesto, così come sancito dalla l.r. 31/74, art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d), del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

- UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;
- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al

Comune Chieuti la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 12.01.08, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2008, n. 326

Leggi regionali nn. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Monopoli (Ba). Esercizio finanziario 2006 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

"Con deliberazioni di G.R. n. 1625 del 30.10.2006 e n. 1756 del 28.11.06 di rettifica, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n. 261 del 09.11.06 e n. 318 del 04.12.06 di rettifica, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Monopoli veniva assegnato il contributo di euro 19.000,00 per la redazione del PUG.

Le medesime deliberazioni di Giunta

Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto dei Territorio, Settore Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Monopoli con nota n. 399/04 del 11.01.07, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata l'11.01.08.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 47637 del 07.12.07 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione dei PUG, poiché sono in corso gli adempimenti presupposti all'invio alla Presidenza del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione per l'adozione dello strumento urbanistico di che trattasi.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Monopoli per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico dei bilancio regionale".

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma

dell'art.4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale".

LA GIUNTA

- UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;
- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Monopoli la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data dell'11.01.08, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
